



Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età

Seconda edizione

Serie di guide pratiche dell'EASO

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo non può essere considerato responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo di questa pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Unione europea, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

| | | | |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Print | ISBN 978-92-9476-087-6 | doi:10.2847/861229 | BZ-02-18-896-IT-C |
| PDF | ISBN 978-92-9476-095-1 | doi:10.2847/981281 | BZ-02-18-896-IT-N |



European Asylum Support Office

Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età

Seconda edizione

Serie di guide pratiche dell'EASO

SUPPORT IS OUR MISSION

La *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età* si basa sulle informazioni e sugli orientamenti relativi alla procedura di valutazione dell'età e sulla panoramica dei metodi di valutazione dell'età già analizzati nella pubblicazione *EASO. Prassi di valutazione dell'età in Europa* (2013). Il documento offre orientamenti pratici, importanti raccomandazioni e strumenti sull'applicazione dell'interesse superiore del minore durante la valutazione dell'età di una persona da un punto di vista multidisciplinare e olistico. Fornisce inoltre informazioni aggiornate sui metodi adottati dagli Stati UE+ e sulle nuove metodologie non ancora in uso quali alternative future o possibili.

Sommario

| | |
|--|-----|
| Abbreviazioni utilizzate | 7 |
| Sintesi | 11 |
| Introduzione | 13 |
| Capitolo 1 Circostanze della valutazione dell'età | 17 |
| La valutazione dell'età dalla prospettiva dei diritti fondamentali | 19 |
| Capitolo 2 Interesse superiore del minore e garanzie procedurali | 21 |
| L'interesse superiore del minore | 21 |
| Valutazione dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età..... | 22 |
| Applicazione del beneficio del dubbio..... | 24 |
| Tutore/rappresentante..... | 27 |
| Diritto all'informazione..... | 29 |
| Diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati..... | 30 |
| Consenso informato e diritto al rifiuto..... | 30 |
| Principio della riservatezza e protezione dei dati per motivi di sicurezza..... | 32 |
| Professionisti qualificati esperti nel relazionarsi con i minori..... | 32 |
| Il metodo meno invasivo..... | 32 |
| Precisione e margine di errore..... | 36 |
| Considerazione dell'invasività e della precisione..... | 37 |
| Diritto a un ricorso effettivo..... | 38 |
| Capitolo 3 La procedura di valutazione dell'età: attuazione di un approccio multidisciplinare e olistico | 39 |
| Adottare un approccio olistico e multidisciplinare nella procedura di valutazione dell'età | 39 |
| Diagramma di flusso della procedura di valutazione dell'età | 41 |
| Orientamenti sulla procedura di valutazione dell'età | 42 |
| Quando stabilire se la valutazione dell'età sia necessaria o meno..... | 42 |
| Quando si effettua la valutazione dell'età..... | 43 |
| Capitolo 4 Panoramica dei metodi di valutazione dell'età | 46 |
| Diagramma di flusso dei metodi | 46 |
| Orientamenti sull'adozione graduale dei metodi | 47 |
| A. Metodi non medici..... | 49 |
| B. Metodi medici (privi di radiazioni)..... | 54 |
| C. Metodi medici (con uso di radiazioni)..... | 59 |
| Capitolo 5 Raccomandazioni finali | 63 |
| Allegato 1. Glossario | 67 |
| Allegato 2. Interesse superiore del minore e valutazione dell'età: strumenti pratici | 73 |
| A. Il modulo di valutazione dell'interesse superiore..... | 75 |
| B. Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età..... | 76 |
| Allegato 3. Quadro giuridico e di orientamento interpretativo | 80 |
| Allegato 4. Panoramica dei metodi e delle garanzie procedurali in uso nelle procedure di valutazione dell'età | 108 |
| Allegato 5. Bibliografia | 117 |

Abbreviazioni utilizzate

| | |
|--|--|
| ADCS | Association of Directors of Children's Services Ltd (Associazione dei direttori dei servizi per i minori); è l'associazione leader nazionale in Inghilterra per i direttori dei servizi per l'infanzia e i relativi gruppi di dirigenti |
| AGFAD | Società di medicina legale tedesca |
| ALARA | Utilizzato nella radioprotezione, sta per «as low as reasonably achievable» (quanto più basso possibile) |
| APD rifusione | Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Viene indicata anche come «direttiva sulle procedure di asilo» (rifusione) |
| APR | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE |
| AT | Austria |
| BE | Belgio |
| BG | Bulgaria |
| BIA | Valutazione dell'interesse superiore (<i>Best Interests Assessment</i>) |
| BIC | Interesse superiore del minore (<i>Best Interests of the Child</i>) |
| BID | Determinazione dell'interesse superiore (<i>Best Interests Determination</i>) |
| CDFUE | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
| CEAS | Sistema europeo comune di asilo (<i>Common European Asylum System</i>) |
| CICR | Comitato internazionale della Croce rossa |
| COI | Informazioni sul paese di origine |
| Convenzione di Ginevra del 1951 | Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 (e protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967) |
| CRC | Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza |
| CY | Cipro |
| DAT | Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. Viene indicata anche come «direttiva anti-tratta» |
| DCA (rifusione) | Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Viene indicata anche come «direttiva sulle condizioni di accoglienza» (rifusione) |
| DE | Germania |
| DK | Danimarca |
| EASO | Ufficio europeo di sostegno per l'asilo |
| EE | Estonia |

| | |
|--|--|
| EMN | Rete europea sulle migrazioni (<i>European Migration Network</i>) |
| ES | Spagna |
| Eurodac | Banca dati dattiloscopica europea per l'asilo (<i>European Asylum Dactyloscopy Database</i>) |
| FAMI | Fondo Asilo, migrazione e integrazione |
| FI | Finlandia |
| FR | Francia |
| FRA | Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali |
| HU | Ungheria |
| IARLJ | Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (<i>International Association of Refugee Law Judges</i>) |
| IE | Irlanda |
| IT | Italia |
| LT | Lituania |
| LU | Lussemburgo |
| LV | Lettonia |
| MT | Malta |
| NIDOS | Fondazione NIDOS (istituto per l'esercizio della tutela per minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale nei Paesi Bassi) |
| NL | Paesi Bassi |
| NO | Norvegia |
| OHCHR | Alto Commissariato per i diritti umani |
| OIG | Organizzazione intergovernativa |
| OIM | Organizzazione internazionale per le migrazioni (Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni) |
| ONG | Organizzazione non governativa |
| PI | Protezione internazionale |
| PL | Polonia |
| PT | Portogallo |
| QD (rifusione) | Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). Viene indicata anche come «direttiva qualifiche» (rifusione) |
| Regolamento di esecuzione n. 118/2014 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo |

| | |
|--|--|
| Regolamento Dublino III (rifusione) | Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) |
| Regolamento Eurodac (rifusione) | Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) |
| RMI | Risonanza magnetica |
| RO | Romania |
| SCEP | Programma per minori non accompagnati in Europa |
| SE | Svezia |
| SK | Slovacchia |
| SI | Slovenia |
| SM | Stati membri dell'UE |
| SSI | Servizio sociale internazionale |
| Stati UE+ | Stati membri dell'UE più Norvegia e Svizzera |
| TC/TAC | Tomografia computerizzata/tomografia assiale computerizzata |
| THB | Tratta di esseri umani (<i>Trafficking in human beings</i>) |
| UE | Unione europea |
| UK | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
| UNHCR | Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati |
| Unicef | Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia |
| VIS | Sistema d'informazione visti |

Sintesi

La valutazione dell'età rimane una procedura complessa con possibili conseguenze significative per i richiedenti protezione internazionale ad esso sottoposti. Le metodologie e le procedure di valutazione dell'età variano tra i diversi Stati membri e non sempre sono garantite procedure di valutazione dell'età multidisciplinari e rispettose dei diritti umani. In vista di queste sfide, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *The protection of children in migration*, COM(2017) 211 del 12 aprile 2017, ha esortato l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ad aggiornare i suoi orientamenti valutazione sulla valutazione dell'età nel 2017.

L'obiettivo di questa pubblicazione è fornire orientamenti sulla considerazione dell'interesse superiore del minore (*Best Interests of the Child*, di seguito BIC) quando si valuta la necessità di stabilire l'età, ma anche quando si concepisce e si intraprende una valutazione dell'età utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare, rivolgendo un'attenzione particolare alle necessità e alle circostanze della persona.

Per sostenere le autorità nell'attuazione del principio dell'interesse superiore del minore, questa pubblicazione:

- analizza l'impatto della valutazione dell'età su altri diritti del richiedente protezione internazionale e la motivazione della valutazione;
- offre orientamenti sull'applicazione delle garanzie e dei principi necessari nella procedura di valutazione;
- descrive come attuare la procedura di valutazione utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare;
- fornisce un modello visivo della potenziale procedura sottolineando l'impiego graduale di metodi per evitare esami non necessari;
- approfondisce l'esame dei nuovi metodi utilizzati per valutare l'età di un richiedente protezione internazionale, gli ultimi sviluppi dei metodi già in uso e l'impatto di ciascun metodo sulle garanzie e i diritti del richiedente;
- fornisce raccomandazioni fondamentali per affrontare le sfide pratiche che potrebbero presentarsi prima, dopo e in diverse fasi della procedura;
- contiene una serie di strumenti e documenti di riferimento per integrare le informazioni fornite nella presente guida pratica:
 - un glossario con i termini chiave,
 - strumenti pratici per garantire l'interesse superiore del minore (un modulo e una *checklist*),
 - il quadro giuridico internazionale, europeo e nazionale e i documenti di orientamento interpretativo pertinenti all'argomento, e
 - una panoramica aggiornata dei metodi e delle garanzie procedurali in uso nel territorio dell'UE+.

Sono state individuate e trattate nell'ambito della presente pubblicazione una serie di sfide affrontate durante lo svolgimento della procedura di valutazione dell'età, come la (in)sufficiente motivazione per una valutazione dell'età, i limiti dei metodi utilizzati in termini di invasività e precisione, le stime frammentarie basate solo sull'aspetto fisico, l'utilizzo principale dei metodi medici (in alcuni casi solo i metodi ionizzanti), gli esami ripetitivi condotti sullo stesso richiedente in diversi Stati membri o una scarsa attuazione delle principali tutele nella procedura (ad esempio la mancanza di un tutore/rappresentante o di un ricorso effettivo).

In risposta a queste sfide, l'EASO ha formulato alcune raccomandazioni fondamentali, che verranno discusse in modo approfondito nella presente pubblicazione. Tali raccomandazioni possono essere sintetizzate come segue.

- L'interesse superiore del minore dovrebbe essere tutelato non solo quando un minore è identificato come tale, ma anche quando sussistono dubbi sul fatto che il richiedente protezione internazionale possa essere un minore.

- La valutazione dell'età non dovrebbe essere una pratica di routine. La necessità dell'valutazione dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base di dubbi fondati riguardo all'età dichiarata.
- L'attuazione del principio dell'interesse superiore del minore richiede una valutazione dell'età orientata alla tutela dei diritti dell'infanzia che dovrebbe collocare il minore al centro e adattarsi alle esigenze specifiche del richiedente protezione internazionale (genere, fascia di età controversa, contesto culturale ecc.).
- Il beneficio del dubbio deve essere esercitato non appena emergono dubbi sull'età dichiarata, durante la valutazione dell'età e finché non vengono forniti i risultati definitivi. Il richiedente deve essere considerato e trattato come una persona di minore età finché non viene stabilito che si tratta di un adulto.
- Per il minore, o presunto minore, deve essere nominato un tutore/rappresentante che assicuri che il minore possa partecipare alla valutazione, sia stato informato sulla procedura di valutazione dell'età in un modo comprensibile a una persona di minore età, che tenga in considerazione il genere e idoneo all'età in un linguaggio che sia in grado di capire per assicurarsi che, in effetti, comprenda appieno la procedura di valutazione. Queste informazioni sono essenziali per consentire al minore di esprimere pareri, desideri e opinioni e di essere sufficientemente informato per poter prendere una decisione riguardo alla sua partecipazione alla procedura.
- La procedura di valutazione dell'età deve essere condotta utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare che assicuri l'attuazione di tutte le necessarie tutele e di tutti i principi approfonditi, nonché la protezione dei diritti del richiedente protezione internazionale.
- Poiché attualmente non è disponibile alcun metodo esclusivo per accertare l'età esatta di una persona, la fascia di età in questione può essere ridotta tramite una combinazione di metodi che valutino non solo lo sviluppo fisico ma anche la maturità e lo sviluppo psicologico del richiedente.
- Per la valutazione dell'età non dovrebbe essere utilizzato alcun metodo che includa la nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione di genitali o parti intime.

Introduzione

Perché è stata creata questa seconda edizione?

Come menzionato nel piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati (2010-2014), e a causa delle preoccupazioni sull'affidabilità e l'invasività delle metodologie disponibili per accertare l'età dei richiedenti, l'EASO è stato incaricato di realizzare una pubblicazione che raccolga le migliori prassi per la valutazione dell'età. Tale documento è stato pubblicato nel dicembre 2013. Nel corso della terza conferenza annuale dell'EASO sull'infanzia, svolta nel dicembre 2015 a Malta, le autorità nazionali hanno, ancora una volta, sollevato preoccupazioni simili in merito alle sfide insite nella procedura di valutazione dell'età. In pratica, la procedura di valutazione dell'età, e in particolare alcuni dei metodi utilizzati, si sono evoluti rapidamente dal 2013. Pertanto, il momento attuale è considerato opportuno per intraprendere un'ulteriore riflessione e analisi degli ultimi sviluppi. In linea con le conclusioni della conferenza e la comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti ⁽¹⁾, l'EASO ha elaborato questa nuova edizione che include informazioni aggiornate e raccomandazioni migliorate sulla procedura di valutazione dell'età. A tal fine, nel 2016 l'EASO ha eseguito un'ulteriore mappatura delle metodologie di valutazione dell'età e delle garanzie procedurali utilizzate nel territorio dell'UE+. I risultati fondamentali di questa ricerca possono essere reperiti in tutta la pubblicazione nei riquadri intitolati *Principali risultati delle prassi degli Stati UE+*; inoltre, ove opportuno e nell'allegato 4 sono stati aggiunti esempi di prassi.

Com'è collegata questa seconda edizione ad altri strumenti di supporto dell'EASO?

La missione dell'EASO consiste nel fornire supporto agli Stati membri dell'UE e ai paesi associati (Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (*Common European Asylum System*, CEAS). Tale supporto viene fornito, in parte, mediante la formazione comune, un livello comune di qualità e informazioni comuni sui paesi d'origine (COI). Al pari di tutti gli strumenti di supporto dell'EASO, la presente pubblicazione si basa sulle norme comuni del CEAS. Inoltre, essa deve essere considerata un complemento agli altri strumenti EASO che riguardano procedure in materia d'asilo specifiche per i minori, in particolare la *Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia* ⁽²⁾ e il *modulo di formazione dell'EASO sui colloqui con i minori* ⁽³⁾.

Qual è il contenuto della presente pubblicazione?

Questa seconda edizione mette a disposizione una serie di materiali di riferimento e di orientamento sulla valutazione dell'età e traccia il quadro della situazione attuale negli Stati UE+.

In sintesi, l'edizione è strutturata intorno a cinque pilastri interconnessi.

- Il primo capitolo, **Circostanze della valutazione dell'età**, è un'introduzione all'argomento, che illustra le condizioni preliminari, la motivazione e gli obiettivi della procedura di valutazione dell'età.
- Il secondo capitolo, **Interesse superiore del minore e tutele procedurali**, illustra in che modo il principio dell'interesse superiore del minore sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dall'*acquis* dell'UE in materia di asilo può essere reso operativo e quali sono le garanzie procedurali applicate nella procedura di valutazione dell'età.
- Il terzo capitolo, **Procedura di valutazione dell'età: adozione di un approccio multidisciplinare e olistico**, analizza in che modo dovrebbe essere condotta la procedura utilizzando un approccio

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti», COM(2017) 211 del 12 aprile 2017, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF#page=10&zoom=auto,-15,558>

⁽²⁾ Disponibile sul sito web dell'EASO: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing-IT.PDF>

⁽³⁾ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'EASO: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_TRAINING_BROCHURE_EN-2016.pdf

multidisciplinare e olistico in conformità alle indicazioni contenute nella presente pubblicazione. Include, inoltre, un diagramma di flusso per visualizzare le principali fasi da seguire quando è necessario effettuare la valutazione dell'età.

- Il quarto capitolo, **Panoramica dei metodi di valutazione dell'età**, tratta degli ultimi sviluppi dei metodi già approfonditi nella prima edizione nonché dei nuovi metodi ed esamina il loro potenziale impatto (positivo e negativo) sulle garanzie procedurali. Un'attenzione particolare viene rivolta ai metodi che non erano in uso nel 2013 o che si sono evoluti sostanzialmente da allora.
- Il quinto capitolo, **Raccomandazioni finali**, raccoglie le raccomandazioni fondamentali che sono state formulate per migliorare l'efficienza della procedura di valutazione dell'età garantendo nel contempo il rispetto dei diritti dei minori.

Completa la pubblicazione una serie di **allegati**.

- **Allegato 1: Glossario**
Questo glossario si prefigge principalmente di individuare e/o sviluppare un'interpretazione comune dei termini più rilevanti utilizzati nel processo di valutazione dell'età.
- **Allegato 2: Interesse superiore del minore e valutazione dell'età: strumenti pratici**
Questo allegato comprende sia un modulo di valutazione sia una *checklist* dell'interesse superiore del minore per valutare se la particolare procedura di valutazione dell'età garantisca che siano attuate le necessarie garanzie procedurali che assicurano un'adeguata protezione dei diritti del singolo minore.
- **Allegato 3: Quadro giuridico e di orientamento interpretativo**
Questo allegato intende costituire un punto di riferimento per l'identificazione degli strumenti e delle disposizioni esistenti rilevanti in materia di valutazione dell'età a livello internazionale, europeo e nazionale. Inoltre, include strumenti di orientamento non vincolanti e la giurisprudenza pertinente. Comprende anche importanti riferimenti di orientamento politico su questo argomento.
- **Allegato 4: Panoramica dei metodi e delle garanzie procedurali in uso nelle procedure di valutazione dell'età**
Questo allegato include la metodologia e le garanzie procedurali utilizzate dagli Stati UE+ durante lo svolgimento della procedura.
- **Allegato 5: Bibliografia**
Una raccolta delle fonti consultate per sviluppare o concepire il contenuto di questa pubblicazione.

Qual è l'ambito di questa seconda edizione?

La presente pubblicazione fornisce ulteriori orientamenti sugli aspetti fondamentali della procedura di valutazione dell'età, quali l'approccio olistico e multidisciplinare, l'attuazione del principio dell'interesse superiore del minore e un aggiornamento delle informazioni raccolte per la prima edizione della pubblicazione. Sebbene tratti della valutazione dell'età per lo scopo specifico delle procedure di protezione internazionale, questa pubblicazione può anche servire come riferimento utile in altri contesti in cui è richiesto la valutazione dell'età (figli dei migranti, età minima di responsabilità penale ecc.).

Poiché alcuni aspetti significativi della procedura di valutazione dell'età, quali le metodologie applicabili, si evolvono rapidamente, questa guida non è da intendersi come pubblicazione esaustiva in materia. Pertanto, a seconda delle esigenze del gruppo destinatario, potrebbe essere necessario redigerne edizioni aggiuntive.

Com'è stata elaborata questa seconda edizione?

La presente pubblicazione è stata elaborata dall'EASO e riveduta dalla Commissione europea, dalle agenzie dell'UE e da esperti degli Stati UE+ e di organizzazioni internazionali e non governative (ONG). Un ulteriore contributo prezioso è stato fornito nel corso di due riunioni di gruppi di lavoro *ad hoc* che si sono svolte nel settembre 2016. La diversa composizione dei gruppi di lavoro ha garantito un contributo

globale e multidisciplinare da parte degli esperti. Tra questi figuravano assistenti sociali, antropologi forensi e ricercatori di radiologia, oltre a funzionari responsabili dell'elaborazione delle politiche e funzionari presso le strutture di accoglienza. Erano presenti inoltre funzionari competenti per i casi di asilo con esperienza specifica relativa ai minori dei rappresentanti degli Stati UE+ (BE, IE, LT, NL, NO), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché operatori appartenenti a organizzazioni internazionali rilevanti e a ONG con competenze nel settore, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), la Nidos Foundation (NIDOS), la Croce Rossa del Regno Unito e il programma per minori separati in Europa (SCEP) rappresentato dall'organizzazione Defense for Children International. Questa pubblicazione è il prodotto dell'unione di competenze ed esperienze e rispecchia le norme comuni e l'obiettivo condiviso di giungere a procedure di valutazione dell'età sicuri ed efficienti nell'ambito di procedure di protezione internazionale di alta qualità.

Come va utilizzata questa guida?

Per lo scopo della presente guida, alcuni dei termini ricorrenti utilizzati in questa pubblicazione (valutazione dell'età, età biologica, età anagrafica, minore, tutore, Stati UE+) sono riportati di seguito con il loro significato specifico, allo scopo di agevolare la comprensione della guida. Il glossario (allegato 1 della pubblicazione) contiene maggiori informazioni su questi termini e ulteriore terminologia identificata come utile per i soggetti interessati nell'ambito della valutazione dell'età.

Valutazione dell'età: è la procedura tramite la quale le autorità cercano di stabilire l'età anagrafica o la fascia di età e di determinare se una persona è un adulto o un minore. Finora non esiste un metodo di valutazione dell'età in grado di fornire risultati precisi sull'età anagrafica della persona. I metodi attuali possono solo offrire una stima dell'età, pertanto le espressioni «valutazione dell'età» o «stima dell'età» dovrebbero essere preferite a «determinazione o valutazione dell'età».

Età biologica: è definita dalla posizione attuale di una persona rispetto alla sua potenziale durata di vita, nel senso che una persona può essere più giovane o più anziana rispetto alla sua età anagrafica.

Età anagrafica: è misurata in anni, mesi e giorni dal momento in cui è nata la persona.

Persona di minore età, minore e minorene sono considerati sinonimi (qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni); tutti e tre i termini sono utilizzati in questa pubblicazione. Ai fini di questa pubblicazione, che si concentra sui minori richiedenti asilo, il termine usato per riferirsi alla persona la cui età non è stabilita è **richiedente**.

Come indicato in precedenza, per **minore non accompagnato** si intende il minore che giunga nel territorio dello Stato UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un adulto. In questa nozione rientra anche il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio dell'UE+.

Non esiste un consenso generale sulla definizione di **tutore** e nella pratica spesso il tutore è stato assimilato alla figura del **rappresentante** del minore o assistente sociale. Tuttavia ai fini di questa guida, per **tutore** si intende una persona indipendente nominata da un'autorità nazionale per tutelare l'interesse superiore e il benessere generale del minore. Nel contesto della riforma del CEAS⁽⁴⁾, la Commissione europea ha proposto di sostituire il riferimento al «rappresentante» negli attuali strumenti giuridici dell'UE in materia di asilo con «tutore». Poiché la riforma del CEAS è ancora in discussione al momento di questa pubblicazione, in tutto il testo è utilizzato il riferimento a **tutore/rappresentante**.

L'acquis dell'UE vigente in materia di asilo consiste nel seguente insieme di strumenti giuridici dell'UE: «direttiva sulle condizioni di accoglienza» (rifusione), «direttiva sulle procedure di asilo» (DPA) (rifusione),

(⁴) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, COM(2016) 467 final, 2016/0224 (COD), disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-467-IT-F1-1.PDF>. Al momento dell'elaborazione della guida non è noto se alla proposta della Commissione farà seguito un nuovo regolamento o quali ne saranno i termini precisi. Si tenga pertanto presente che, in futuro, la direttiva DPA (rifusione) potrebbe essere abrogata e sostituita da un regolamento contenente talune disposizioni modificate.

«direttiva sulle qualifiche» (rifusione), «direttiva sulla protezione temporanea», «regolamento Dublino III» e «regolamento Eurodac» (rifusione) ⁽⁵⁾. Un repertorio di disposizioni e strumenti giuridici internazionali, europei e nazionali relativi alla valutazione dell'età è contenuto nell'allegato 3 della presente pubblicazione, *Quadro giuridico e di orientamento interpretativo*.

Ai fini della presente guida, gli Stati membri dell'UE più la Norvegia e la Svizzera sono indicati come **Stati UE+**.

⁽⁵⁾ I testi giuridici e le relative traduzioni sono disponibili ai seguenti indirizzi:

direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013L0033>;

direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN>;

direttiva sulle qualifiche (rifusione) disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0095>;

regolamento Dublino III disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013R0604>;

regolamento Eurodac disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0603>.

Capitolo 1 Circostanze della valutazione dell'età

L'età è un elemento essenziale dell'identità di un bambino. *L'acquis dell'UE* ⁽⁶⁾ nonché la convenzione sui diritti dell'infanzia (articolo 1) definiscono l'infanzia in riferimento all'età:

Un bambino è una qualsiasi persona di età inferiore agli anni diciotto.

Da questa definizione derivano due conseguenze principali. La prima è che la Convenzione si applica a tutte le persone di età inferiore agli anni diciotto. In secondo luogo, come stabilito nell'*acquis* dell'UE, ogni richiedente protezione internazionale di età inferiore a diciotto anni ha diritto a garanzie procedurali sensibili ai minori e a condizioni di accoglienza speciali.

Nonostante il continuo cambiamento, l'età è una caratteristica innata della **propria identità**. Come parte dello status personale di un soggetto determina la relazione tra lo Stato e la persona. Pertanto, i cambiamenti di età possono innescare diritti e doveri specifici, ad esempio essere considerato un adulto al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, l'età di diciotto anni non è sempre il fattore determinante per acquisire nuovi diritti e doveri o la piena capacità in alcuni aspetti quali il servizio militare, l'età di emancipazione e l'età minima della responsabilità penale, l'età del consenso per il matrimonio, l'età per l'occupazione o per le relazioni sessuali. A seconda della legislazione nazionale, queste soglie possono essere raggiunte in un'età anagrafica precedente.

Quando è nota, l'età di una persona disciplina la relazione tra la persona e lo Stato e, di conseguenza, gli articoli 7 e 8 della convenzione sui diritti dell'infanzia sanciscono i seguenti obblighi fondamentali correlati all'età vigenti negli Stati parti:

- registrare il bambino alla nascita;
- rispettare il diritto del minore di preservare la propria identità; e pertanto
- ristabilire rapidamente la sua identità.

In base a queste disposizioni, tutti i bambini dovrebbero essere registrati alla nascita e forniti di prove documentali della loro identità. Tuttavia, le statistiche delle Nazioni Unite ⁽⁷⁾ indicano che nel periodo 2003-2007, meno del 10 % dei paesi africani ⁽⁸⁾ ha riportato il numero totale dei bambini nati vivi, in contrasto con il tasso dei paesi europei (90 %). Il basso tasso di registrazione delle nascite nei paesi di origine è uno dei motivi per cui i richiedenti protezione internazionale possono arrivare nell'UE **senza documenti** o con documenti considerati inaffidabili. Il tasso di registrazione delle nascite non è uniforme nei principali paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale; ad esempio, in Somalia solo il 3 % dei bambini sotto i cinque anni di età è stato registrato alla nascita, mentre in Afghanistan questo valore sale al 37 % ⁽⁹⁾ (tali percentuali si riferiscono all'attuale tasso di natalità). Secondo la divisione statistica delle Nazioni Unite, questa cifra scende al di sotto del 6-10 % per i bambini nati 14-18 anni fa (età dei minori non accompagnati che arrivano in Europa). Inoltre, altri fattori, come un'origine rurale o l'appartenenza a una minoranza o a un particolare gruppo sociale (caste, tribù ecc.), possono ostacolare l'accesso alla registrazione delle nascite. L'assenza di sensibilizzazione in merito alla sua importanza o la mancanza di conoscenze sulle modalità di registrazione della nascita approfondisce anche la disparità di registrazione delle nascite all'interno dello stesso paese. La conseguenza dei bassi tassi di registrazione delle nascite è che le persone di minore età hanno difficoltà a dimostrare la loro identità e la loro età attraverso prove documentali e, pertanto, possono risultare indifesi e privati dei diritti che gli spettano. Oltre alla mancanza di registrazione, l'emissione di certificati di nascita potrebbe non essere possibile in paesi in guerra, dove sono in atto conflitti armati

⁽⁶⁾ Cfr. articolo 2, lettera d), DCA, articolo 2, lettera l), DPA, articolo 2, lettera k), DQ, articolo 2, lettera i), regolamento Dublino III e articolo 2, paragrafo 6, DAT.

⁽⁷⁾ http://unstats.un.org/unsd/demographic/crvs/vs_availability.htm

⁽⁸⁾ Ibid., sulla base di sistemi di registrazione completi.

⁽⁹⁾ http://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Birth_registration_May-2016.xlsx

o dove le autorità non sono disposte a fornirli. L'assenza di documenti che dimostrino che il minore ha meno di diciotto anni può avere un effetto diretto sul riconoscimento da parte dei titolari dei diritti dei minori. Di conseguenza, i minorenni possono finire per essere trattati come adulti in questioni quali, tra le altre, il servizio militare, il matrimonio, l'accesso al mercato del lavoro e alla giustizia.

Poiché l'età anagrafica non gioca un ruolo importante nell'acquisizione dello status di adulto in tutte le culture, è importante prendere in considerazione il fattore culturale. In alcune culture, i bambini vengono trattati da adulti non appena sperimentano certi cambiamenti fisici o diventano parte di una famiglia separata (ad esempio attraverso la pratica del matrimonio infantile). Per questi motivi, è normale che non conoscano la loro età anagrafica e trovino difficile comprenderne l'importanza nelle culture occidentali. Dal momento che l'età anagrafica può non essere una caratteristica identificativa della loro posizione nella comunità o dei rapporti con gli altri (in alcune regioni i bambini sono sempre registrati come nati il primo gennaio dell'anno in corso, indipendentemente dal fatto che la nascita sia avvenuta in un altro mese), questa **differenza culturale** può risultare in affermazioni piuttosto vaghe per quanto riguarda le date di nascita o l'età.

Nel contesto della protezione internazionale, l'età del richiedente è un indicatore fondamentale delle **esigenze di protezione speciale** ⁽¹⁰⁾ (bambini, anziani). L'appartenenza a determinati gruppi di età comporta l'applicazione di garanzie procedurali speciali/aggiuntive durante le procedure di protezione internazionale e condizioni speciali di accoglienza (quali il diritto di essere sistemati in alloggi adatti e sicuri, il diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria specifica, la limitazione del trattenimento amministrativo a fini della migrazione in casi eccezionali e l'obbligo di cercare in primo luogo alternative possibili al trattenimento). Nel caso di minori, o qualora sussistano dubbi sull'età del richiedente, l'interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione durante tutta la procedura. Inoltre, l'età è significativa anche per i tipi di richieste specifiche relative ai minori (matrimoni forzati/precoci, reclutamento forzato, mutilazione genitale femminile, traffico di minori, violenza di genere e familiare, lavoro forzato, prostituzione e pornografia infantile) ⁽¹¹⁾

Al di là del contesto della protezione internazionale, l'età di una persona ha implicazioni quando coinvolge le autorità in altre procedure, quali dare il consenso al matrimonio, segnalare rapporti sessuali tra minorenni, accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accedere al mercato del lavoro, garantire l'accesso ad altri diritti (diritto all'istruzione ecc.) e implicazioni sulla responsabilità penale (età minima della responsabilità penale ecc.).

Di conseguenza, quando l'età è sconosciuta e vi sono **dubbi fondati** sull'età, le autorità potrebbero dover accertare l'età della persona per stabilire se la persona è un adulto o un bambino. Nei casi in cui il richiedente è evidentemente un minore o laddove in assenza di prove contraddittorie, l'aspetto fisico, il comportamento e la maturità psicologica del richiedente indichino indubbiamente un'età significativamente superiore ai diciotto anni, la valutazione dell'età potrebbe non essere necessario. Tuttavia, se esistono prove contraddittorie oltre l'aspetto fisico, ad esempio se la persona dimostra un'età significativamente superiore ai diciotto anni, ma la sua documentazione indica che si tratta di un minore, potrebbe comunque essere richiesto una valutazione dell'età. Infatti, la necessità di una valutazione dell'età implica l'esistenza di dubbi sull'età e pertanto la possibilità che il richiedente sia un minore.

I dubbi possono sorgere non solo quando il richiedente afferma di essere un minore, ma anche quando sostiene di essere un adulto. I minori migranti possono fingere di essere adulti per **evitare le misure protettive** da parte delle autorità. Ciò può succedere per diversi motivi; ad esempio, i minori potrebbero voler continuare a migrare verso la destinazione prevista e pertanto evitare l'alloggio sorvegliato che, in alcuni casi, implica una libertà di movimento limitata o la separazione dagli adulti che li accompagnano. Spesso i minori possono affermare di essere adulti per ottenere l'autorizzazione a lavorare, a sposarsi o perché si considerano adulti responsabili del benessere della famiglia rimasta nel paese di origine. Tuttavia, in altri casi, potrebbero semplicemente seguire le istruzioni ricevute dai contrabbandieri o dai trafficanti.

⁽¹⁰⁾ Cfr. ad esempio, l'elenco non esaustivo dei richiedenti vulnerabili di cui all'articolo 21 della DCA (rifusione).

⁽¹¹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4b2f4fd2.html>.

In questi casi, i contrabbandieri o i trafficanti cercano di tenere i bambini lontani dai controlli in modo che rimangano non protetti, rendendoli facili prede per un successivo sfruttamento. La sensibilizzazione su questo fenomeno può agevolare l'identificazione tempestiva⁽¹²⁾ di una vittima, o di una potenziale vittima, della tratta di esseri umani e spezzare la catena dello sfruttamento.

In conclusione **la valutazione dell'età** è la procedura tramite la quale le autorità cercano di stabilire l'età anagrafica o la fascia di età di una persona per stabilire se è un minore o un adulto.

La corretta identificazione di una persona come minore o adulto è fondamentale per garantire che i diritti dei minori siano protetti e garantiti, nonché per impedire che adulti vengano collocati tra i minori al fine di usufruire di ulteriori diritti o tutele (come l'accesso all'istruzione, la nomina di un tutore/ rappresentante) che non spettano loro di diritto.

La valutazione dell'età dalla prospettiva dei diritti fondamentali

Una serie di diritti fondamentali sanciti dalla convenzione sui diritti dell'infanzia e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽¹³⁾ riveste particolare importanza nella procedura di valutazione dell'età.

Interesse superiore del minore (articolo 3 CRC e articolo 24 CFR)

In tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Deve quindi essere applicabile dal momento in cui si ritiene che il richiedente possa avere meno di diciotto anni, nel corso della valutazione dell'età, qualora sia necessario, e fino a quando i risultati conclusivi indichino che il richiedente è un adulto.

Diritto alla non discriminazione (articolo 2 CRC e articolo 21 CFR)

Ogni persona deve essere trattata con obiettività e considerata singolarmente. Nella fase di valutazione dell'età è fondamentale evitare idee preconcepite riguardo a determinate nazionalità, etnie ecc.

Diritto all'identità (articoli 1, 7 e 8 CRC)

L'età fa parte dell'identità di una persona quanto il nome, la nazionalità, la cittadinanza e lo stato di famiglia. Determina i diritti e gli obblighi di una persona, nonché gli obblighi dello Stato nei confronti della persona (ad esempio fornire protezione, istruzione, assistenza sanitaria). Uno di questi obblighi è quello di ristabilire l'identità di una persona che ne è stata illegittimamente privata, obbligando in maniera efficace lo Stato ad attestare tale identità e a garantire il riconoscimento e il rispetto di tali diritti da parte di altri. Una valutazione errata dell'età può causare danni permanenti se impedisce l'accesso ai propri diritti e la possibilità di esercitarli, così come il riconoscimento di tali diritti da parte di altri. Una valutazione dell'età svolta in modo errato può comportare l'inserimento dei minori in situazioni vulnerabili. Ciò potrebbe significare che i minori finiscono per interagire con gli adulti o vengono collocati tra gli adulti o che gli adulti finiscono per essere collocati erroneamente con i minori, uno scenario particolarmente preoccupante.

Diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di essere ascoltati (articoli 12 e 14 CRC e articoli 24 e 41 CFR)

Si tratta di un diritto fondamentale con effetti di vasta portata. Comprende il diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni e che tali opinioni siano debitamente prese in considerazione e ricevano

⁽¹²⁾ L'EASO ha sviluppato uno strumento online per assistere le autorità nazionali nella tempestiva identificazione delle persone con particolari esigenze procedurali e/o di accoglienza, disponibile all'indirizzo <https://ipsn.easo.europa.eu/>.

⁽¹³⁾ La CDF è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>.

il giusto peso, in base alla sua età e maturità. Nei casi in cui l'età del richiedente è in dubbio, occorre prestare particolare attenzione onde evitare considerazioni soggettive o arbitrarie (ad esempio, l'età in cui un bambino può formare opinioni proprie) nel tenere conto delle opinioni del minore in base al suo livello di maturità. Occorre prestare una considerazione speciale nel trattare con persone con disabilità e altre esigenze speciali (ad esempio l'analfabetismo).

Strettamente connesso al diritto di esprimere le proprie opinioni e al diritto a un ricorso effettivo è il diritto di essere ascoltati, prima che venga adottata qualunque disposizione individuale in procedimenti amministrativi o giudiziari che possa avere un'influenza negativa sul minore.

Diritto all'informazione

Le informazioni sono fondamentali per consentire di comprendere la procedura di valutazione dell'età, nonché i diritti e gli obblighi che tale procedura comporta. Inoltre, quando è richiesto il consenso, la persona deve dare il consenso sulla base di informazioni accurate e complete ed essere in grado di fornirle liberamente senza alcun tipo di pressione o condizione.

Rispetto della dignità e diritto all'integrità (articoli 3 e 37 CRC e articoli 1, 3 e 5 CFR)

La procedura di valutazione dell'età deve rispettare la dignità del richiedente e la sua integrità fisica. Devono essere evitati gli esami di valutazione dell'età che richiedano l'esposizione di parti intime o la nudità, in quanto molto invasivi e senza finalità medica. L'esposizione di parti fisiche è particolarmente traumatica e difficile da comprendere per bambini, adolescenti e richiedenti provenienti da contesti culturali diversi. Questi esami sono particolarmente penosi e possono produrre nuovi traumi ai minori che potrebbero essere stati esposti ad abusi o ad altre situazioni rischiose durante la loro esperienza di migrazione o che abbiano avuto esperienze di persecuzione o gravi danni.

Rispetto della vita privata e della protezione dei dati di carattere personale (articolo 16 CRC e articoli 7 e 8 CFR)

Questo diritto protegge la vita privata del fanciullo da interferenze indebite da parte delle autorità pubbliche e di organizzazioni private quali i media. Questa protezione riguarda quattro ambiti distinti: vita privata, vita familiare, domicilio e corrispondenza. L'interferenza delle autorità nella vita personale deve essere giustificata, il più possibile limitata e disciplinata da una serie precisa di norme. Ai sensi della normativa UE, i dati personali possono essere raccolti legalmente solo a condizioni rigorose, per uno scopo legittimo, ottenuto con il consenso della persona o del suo rappresentante, o legalmente giustificato. In caso contrario, questa interferenza diventa arbitraria o illegale. Le persone o organizzazioni che raccolgono e gestiscono informazioni personali devono garantirne la protezione da usi impropri e rispettare i diritti dei proprietari dei dati garantiti dalla normativa dell'UE. I minori e i loro tutori/rappresentanti dovrebbero essere informati circa i dati che saranno raccolti ai sensi del rispettivo quadro giuridico nazionale. Nel contesto della protezione internazionale, è necessario prestare attenzione alla raccolta dati, per prevenire eventuali violazioni delle informazioni che potrebbero mettere in pericolo il richiedente o la sua famiglia.

Diritto a un ricorso effettivo (articoli 12 e 47 CFR)

Questo diritto implica che gli esiti della procedura possano essere contestati e che siano a disposizione dei minori informazioni e assistenza per esercitare tale diritto. I costi finanziari derivanti dall'impugnazione della decisione sulla valutazione dell'età non sono a carico del richiedente; in caso contrario, il diritto a un ricorso effettivo non sarebbe effettivamente esercitato.

La maggior parte di questi diritti fondamentali viene tradotta in principi (l'interesse superiore del minore) e garanzie procedurali nella legislazione internazionale ed europea, in particolare nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo, come illustrato nel capitolo successivo.

Capitolo 2 Interesse superiore del minore e garanzie procedurali

L'interesse superiore del minore

Il principio dell'interesse superiore del minore è profondamente radicato nella legislazione europea in materia di diritti umani e asilo e nel quadro giuridico internazionale ⁽¹⁴⁾.

«In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (articolo 24 CFR).

L'interesse superiore del minore, quale principio generale, richiede una considerazione continua dal momento in cui il minore viene trovato fino alla scelta di una soluzione durevole per lui.

Nell'ambito della protezione internazionale, qualunque indicazione secondo cui il richiedente potrebbe essere un minore dovrebbe attivare immediatamente la considerazione dell'interesse superiore del minore in tutte le azioni che lo riguardano e quindi anche durante la procedura di asilo. A questo riguardo, gli Stati UE+ ospitanti sono responsabili dell'osservanza dell'interesse superiore del minore non soltanto nelle procedure di asilo, ma anche in tutte le altre procedure e decisioni che riguardano i minori, come ad esempio nella procedura di valutazione dell'età.

Come dichiarato dal Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite ⁽¹⁵⁾, l'interesse superiore del minore è un concetto triplice.

a) Un diritto sostanziale: il diritto del minore di far valutare e tenere in primaria considerazione il suo interesse superiore qualora vengano considerati interessi diversi per giungere a una decisione sulla questione in esame, e la garanzia che tale diritto sia applicato ogniqualvolta si debba prendere una decisione relativa a un minore, a un gruppo di minori identificati o non identificati o a minori in generale.

b) Un principio giuridico fondamentale e interpretativo: se una disposizione giuridica è aperta a più di un'interpretazione, dovrebbe essere scelta l'interpretazione che meglio risponde all'interesse superiore del minore.

c) Una regola procedurale: ogni volta che si deve prendere una decisione che avrà effetto su un determinato minore, un gruppo identificato di minori o i minori in generale, il processo decisionale deve includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore o sui minori interessati.

La valutazione e la determinazione dell'interesse superiore del minore richiede garanzie procedurali. Inoltre, la giustificazione di una decisione deve dimostrare che è stato esplicitamente preso in considerazione l'interesse superiore del minore. A questo proposito, le autorità spiegano in che modo il diritto è stato rispettato nella decisione, ovvero ciò che è stato ritenuto essere nell'interesse superiore del minore, su quali criteri sia stato fondato e in che modo l'interesse del minore sia stato ponderato rispetto ad altre considerazioni, che si tratti di questioni di politica generale o di casi individuali.

Di conseguenza, e conformemente al commento generale del Comitato sui diritti dell'infanzia, anche la decisione di effettuare una valutazione dell'età e i metodi scelti per valutare l'età dovrebbero essere condizionati alla considerazione primaria dell'interesse superiore del minore.

⁽¹⁴⁾ Articolo 3 CRC, articolo 24 CFR; *acquis* dell'UE in materia di asilo: articolo 23 DCA (rifusione), articolo 11 DCA (rifusione), articolo 25.6 DPA (rifusione), articolo 20.5 DQ e articolo 6 regolamento Dublino III (rifusione).

⁽¹⁵⁾ *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, disponibile all'indirizzo: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.

Valutazione dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età

La valutazione dell'interesse superiore verifica che la procedura di valutazione dell'età rispetti l'interesse superiore del minore, che siano state predisposte le necessarie garanzie procedurali, che i diritti del minore siano tutelati e che i risultati siano tali da dissipare i dubbi sull'età del richiedente. La valutazione dell'interesse superiore dovrebbe considerare le circostanze specifiche del minore e garantire che all'interesse superiore del minore sia attribuita una considerazione primaria nella decisione se farne valutare o meno l'età e in che modo. Per questo motivo, la procedura di valutazione dell'età deve essere incentrata sul minore, tenendo conto delle circostanze e delle esigenze specifiche del richiedente.

Alla luce di ciò, la valutazione dell'interesse superiore dovrebbe essere svolta prima che venga adottata qualunque decisione relativa al minore, pertanto prima di decidere di svolgere la procedura di valutazione dell'età.

Nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, la valutazione dell'interesse superiore richiederà un seguito, per garantire che venga preso in considerazione l'interesse superiore. La decisione di svolgere una valutazione dell'età dovrebbe prendere in considerazione l'esito del colloquio di valutazione dell'interesse superiore e tutte le informazioni contenute nel fascicolo del minore. Se la valutazione dell'età non è ritenuta necessaria e utile in considerazione dei risultati attesi, **non dovrebbe essere svolta**.

Inoltre, i seguenti fattori sono particolarmente importanti quando si considera l'interesse superiore del minore ai fini specifici della valutazione dell'età nel contesto della protezione internazionale.

- **Considerazioni relative alla sicurezza e alla protezione** ⁽¹⁶⁾: all'arrivo o in una fase successiva, i minori dichiarano talvolta di essere adulti per evitare di essere collocati in una struttura di accoglienza per bambini. Queste sistemazioni presentano maggiori misure di protezione, quali limitazioni alla libertà di movimento e personale dedicato a prendersi cura di loro. Ciò può essere dovuto a una serie di motivi diversi, ad esempio il desiderio di passare inosservati per continuare a spostarsi verso la destinazione prevista. In altre occasioni, la dichiarata età adulta può far parte della storia generale che sono stati istruiti a dire alle autorità o ad altri operatori in risposta alla domanda riguardante la loro età. Le fonti di queste storie personali possono essere molto diverse. I minori potrebbero essere stati istruiti da parenti o adulti accompagnatori che vogliono impedire la separazione, oppure da contrabbandieri; tuttavia, le istruzioni potrebbero provenire anche da un membro della rete di trafficanti che vuole mantenere il controllo e avere facile accesso al minore durante la sua permanenza nel territorio. Pertanto, è molto importante tenere presente che una dichiarazione dubbia circa l'età adulta può essere un indicatore del fatto che il richiedente è una potenziale vittima della tratta di esseri umani e le autorità dovrebbero agire di conseguenza (rilevando il caso e riferendolo ai servizi nazionali competenti, anche per un'eventuale valutazione come vittima della tratta di esseri umani).
- **Benessere del minore** ⁽¹⁷⁾: se la valutazione dell'età è giustificata, i metodi utilizzati devono essere quanto meno invasivi possibile per il minore, più accurati per valutare la fascia di età, trasparenti e definiti conformemente a norme convalidate, nonché verificabili e rivedibili. Per garantire che le aspettative circa i risultati dei metodi siano realistiche, è necessario individuare e documentare il margine di errore. Occorre prestare attenzione ai dubbi e alle preoccupazioni del minore e qualunque motivo di rifiuto di sottoporsi alla valutazione deve essere esaminato e devono essere fornite alternative, se disponibili. Le richieste del minore o del suo tutore/rappresentante devono essere prese in considerazione nella massima misura possibile al fine di preservare il benessere del minore e di ridurre l'ansia legata agli esami (limitando il numero di persone presenti nella stanza dell'esame o del colloquio, facendo partecipare il tutore/rappresentante se il minore lo richiede ecc.)
- **Contesto culturale del minore** ⁽¹⁸⁾: è importante adattare la procedura al contesto culturale del minore (-preferibilmente dello stesso genere dell'esaminatore e dell'interprete) e alle sue esperienze

⁽¹⁶⁾ Articolo 23, paragrafo 2, DCA, articolo 6 e considerando 13 del regolamento di Dublino III e considerando 18 DQ.

⁽¹⁷⁾ Come enunciato nell'articolo 23, paragrafo 2, DCA, nell'articolo 6 del regolamento di Dublino III e nei considerando 18 DQ, 33 DPA, 13 Dublino III e 20 APR.

⁽¹⁸⁾ Articolo 23, paragrafo 2, DCA e considerando 33 DPA, 13 regolamento di Dublino III e 18 DQ.

(l'esperienza di fuga e migrazione verso l'Europa che il minore ha attraversato potrebbe causare o aumentare la sua vulnerabilità).

- **Circostanze specifiche:** le autorità valutano le circostanze specifiche del richiedente (fascia di età controversa, genere del richiedente ecc.) e le sue esigenze, i potenziali effetti positivi e negativi, le opinioni del richiedente e se i metodi particolari utilizzati siano adeguati al caso in questione.

In conseguenza di quanto riportato sopra, sia il quadro giuridico internazionale che quello europeo individuano le norme e le tutele seguenti necessarie per la valutazione dell'età.

È applicato il **beneficio del dubbio** nel modo più ampio possibile in caso di minori non accompagnati, per i quali è meno probabile che dispongano di prove documentali.

Accesso immediato a un **rappresentante e/o tutore** qualificato e indipendente, che agisca nell'interesse superiore del minore, tuteli il benessere generale ed eserciti la capacità giuridica.

Diritto di ricevere **informazioni** adeguate all'età in una lingua comprensibile.

Diritto a partecipare, ad essere ascoltato e a fare considerare le proprie **opinioni** in base all'età e alla maturità.

Consenso informato e diritto a rifiutare gli esami medici.

Attenzione alla riservatezza, alla protezione dei dati e alla sicurezza.

Procedure a misura di bambino svolte da **professionisti qualificati** e consapevoli delle peculiarità culturali ed etniche.

Metodo meno invasivo, procedura meno invasiva (attuazione graduale), adeguata dal punto di vista culturale e di genere.

Applicazione dei criteri di **precisione e del margine di errore** a beneficio del richiedente.

Diritto a un **ricorso effettivo** secondo quanto opportuno.

Qualora il processo e le risorse disponibili non garantiscano le misure di tutela citate, come potrebbe verificarsi in situazioni di afflusso o sbarco massiccio, la valutazione dell'età può essere svolta in una fase successiva o in due fasi (con uno screening preliminare all'arrivo e una valutazione dell'età completa una volta che le condizioni lo consentano). In questo scenario, il beneficio del dubbio è pienamente applicabile e l'età dichiarata deve essere accettata fino a quando le condizioni garantiscano che è possibile effettuare una valutazione dell'età sicura ed efficiente ⁽¹⁹⁾.

Va notato che mentre gli orientamenti e gli strumenti forniti in questa pubblicazione sono rivolti unicamente alla procedura di valutazione dell'età, la valutazione dell'interesse superiore deve essere continuata fino a quando non venga trovata una soluzione duratura per il minore. Inoltre, tale valutazione non intende sostituire la determinazione dell'interesse superiore (*Best Interests Determination*, di seguito BID), che è richiesta quando vengono considerate soluzioni durature per il minore.

⁽¹⁹⁾ Nel capitolo 4 e nell'allegato 2 sono disponibili ulteriori orientamenti e raccomandazioni pratiche (strumenti per l'interesse superiore del minore).

Applicazione del beneficio del dubbio

Il beneficio del dubbio è un principio fondamentale e rappresenta una garanzia nell'ambito della valutazione dell'età, perché nessun metodo attuale è in grado di stabilire con certezza un'età specifica.

Data l'importanza di questo principio, il beneficio del dubbio appare ripetutamente come una garanzia procedurale fondamentale nelle questioni relative ai minori, nonché nella procedura di valutazione dell'età nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo (articolo 25, paragrafo 5, DPA, rifusione). Inoltre, la direttiva anti-tratta ⁽²⁰⁾ afferma chiaramente che il beneficio del dubbio dovrebbe essere applicato qualora l'età risulti incerta, come indicato di seguito.

«Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione» (articolo 13.2 DAT).

La questione diventa più complicata poiché i dubbi sull'età del richiedente sono spesso una conseguenza della mancanza di prove documentali. Ciò è particolarmente frequente nel caso dei minori. Tuttavia, la procedura di valutazione dell'età potrebbe non dissipare tutti i dubbi (i risultati sono spesso una differenza di uno o due anni in più o in meno di 18 anni) a causa dei limiti dei metodi attuali.

La valutazione dell'età non dovrebbe essere una prassi di routine. La necessità di una valutazione dell'età deve essere **debitamente giustificata** sulla base dei **dubbi fondati** sull'età dichiarata, cui si ricorre solo nei casi in cui non vi siano prove e/o nei casi in cui diversi elementi di prova raccolti contraddicano l'età dichiarata del richiedente. Se gli elementi di prova disponibili non contraddicono l'età o confermano l'età dichiarata, devono essere accettati.

Nei casi in cui mancano prove documentali (quali passaporti, documenti d'identità, carte di soggiorno o documenti di viaggio come quelli rilasciati dall'UNHCR, certificati di altri paesi o certificati religiosi o civili, che attestino lo stato civile — matrimonio, nascita, libretto di famiglia del richiedente o di un membro della famiglia — con qualunque riferimento all'età del richiedente), le autorità possono essere incerte o nutrire **dubbi generici** sull'età della persona

Dubbi generici

In caso di mancanza di documentazione valida, se l'età dichiarata (dichiarazioni del richiedente) è suffragata o confermata da almeno uno dei seguenti elementi di prova raccolti dalle autorità, l'età dichiarata può essere accettata senza che sia necessaria una valutazione dell'età.

- Informazioni da altre banche dati.
- Dichiarazioni di altri familiari, parenti o tutori del minore.
- Prime stime sull'aspetto fisico.

Gli elementi possono essere ponderati diversamente a seconda dell'affidabilità dell'elemento specifico rispetto agli altri.

In altri casi, quando manca la documentazione e l'età dichiarata non è suffragata o è contraddetta da vari elementi di prova raccolti dalle autorità, i dubbi sono considerati **fondati**. Qualora possano derivare conseguenze dannose da un'errata considerazione della persona come adulto o minore, l'avvio della valutazione dell'età dovrebbe essere ritenuto necessario a condizione che sia nell'interesse superiore del minore.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, disponibile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>.

Dubbi fondati

In caso di mancanza di documentazione valida, qualora l'età dichiarata (dichiarazioni del richiedente) non sia suffragata o sia smentita da alcuni elementi di prova raccolti dalle autorità, l'età dichiarata non può essere accettata senza che sia necessaria una valutazione dell'età.

- **Informazioni da altre banche dati.**
- **Dichiarazioni di altri familiari, parenti o tutori del minore.**
- **Prime stime sull'aspetto fisico (da considerare solo insieme agli elementi precedenti, non unicamente da sole).**


Gli elementi possono essere ponderati diversamente a seconda dell'affidabilità dell'elemento specifico rispetto agli altri.

Dopo l'analisi degli elementi precedenti, le autorità possono nutrire dubbi fondati sull'età dichiarata, pertanto potrebbe essere necessario una procedura di valutazione dell'età per stimare l'età del richiedente.

L'età del richiedente quale fatto materiale

In alcuni casi particolari, come nel caso di motivi di protezione internazionale specifici per i minori (matrimonio forzato, soldati bambini ecc.), l'età del richiedente costituisce un fatto materiale⁽²¹⁾ ed è quindi rilevante per l'esame della domanda di protezione internazionale. In questi casi, anche se le dichiarazioni del richiedente sull'età non sono suffragate da prove documentali o di altro tipo, sono ritenute credibili e accettate senza necessità di un'ulteriore valutazione (dell'età) se sono soddisfatte le seguenti condizioni (come stabilito nell'articolo 4.5 QD).

Condizioni necessarie per ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente, anche se non suffragate da prove documentali o di altro tipo (secondo l'articolo 4.5 QD, rifusione)



Si tratta di una disposizione particolarmente importante per i minori non accompagnati che possono avere meno probabilità di disporre di prove documentali, soprattutto nel caso dei richiedenti protezione internazionale.

Le informazioni dovrebbero essere valutate dai funzionari responsabili dell'asilo o della migrazione e dovrebbero tener conto della situazione individuale e contestuale del richiedente. Nel caso dei minori o dei presunti minori, e soprattutto se non accompagnati, il livello delle aspettative riguardo alle prove disponibili e alla coerenza delle spiegazioni dovrebbe essere inferiore.

⁽²¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella *Guida pratica dell'EASO: modulo valutazione delle prove*, i **fatti sostanziali** sono i fatti (presunti) correlati a uno o più requisiti della definizione di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Beneficio del dubbio durante il processo di valutazione dell'età


A causa dell'imprecisione e della potenziale invasività delle metodologie attualmente in uso, è fondamentale l'applicazione sistematica del beneficio del dubbio durante l'intero processo di valutazione dell'età. È necessario riconoscere e stabilire il margine di errore degli attuali metodi all'interno del processo e la sua influenza sui risultati. Tali carenze non dovrebbero ledere i diritti o le dichiarazioni del richiedente; al contrario, una corretta attuazione del beneficio del dubbio dovrebbe indurre le autorità a interpretare i risultati inconcludenti a favore del richiedente, *in dubio pro refugio* o *in dubio pro minore*.

«Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per valutazione l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore» (articolo 25.5 DPA).

Un ultimo vantaggio dell'applicazione di questo principio alla fase di identificazione dei minori è che esso fornisce una risposta immediata a qualsiasi dubbio e non richiede un processo costoso o lungo per raggiungerlo. Inoltre, potrebbe e dovrebbe essere applicato prima e in qualunque fase della valutazione qualora gli esperti coinvolti nel processo di valutazione sollevino dubbi (gli esperti che effettuano la valutazione dell'età o che interpretano i risultati). Ciò è particolarmente importante nelle situazioni di forte afflusso, in cui le autorità devono prendere decisioni rapide e le risorse sono insufficienti. Tuttavia, pur dovendo affrontare la possibilità che si tratti di un minore, quest'ultimo non deve essere considerato adulto e non deve pertanto essere collocato in strutture di accoglienza per adulti o in strutture di trattenimento, né prima né durante la valutazione.

Il richiedente deve essere considerato e trattato come un minore durante tutte queste fasi.

Applicazione pratica del principio del beneficio del dubbio



Nei seguenti casi si applica pertanto **il beneficio del dubbio**.

Quando l'età dichiarata (affermazioni del richiedente) non è suffragata dalla documentazione, ma è coerente con altri elementi di prova raccolti dalle autorità, si applica il beneficio del dubbio, quindi non sarebbe necessaria alcuna valutazione dell'età.

- Nei casi in cui viene effettuata la valutazione dell'età, l'individuo ha diritto al beneficio del dubbio e deve essere trattato come un minore per tutta la **durata della procedura e per tutto il tempo in cui sussistano i dubbi**.
- Se uno dei metodi applicati **durante la valutazione dell'età** ottiene un risultato che indica che la persona è un minore, e la valutazione viene interrotta e viene considerata valida **l'età più bassa della fascia d'età**.
- Infine, se **al termine del processo** i risultati sono ancora **inconcludenti**, la valutazione dell'età considera **valida l'età più bassa della fascia d'età** ⁽²²⁾.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

Durante la fase di valutazione dell'età, il richiedente è considerato un minore in 17 Stati UE+.

Uno Stato membro applica un margine di errore di due anni a beneficio del richiedente, una volta ricevuti i risultati.

Due Stati UE+ non applicano il beneficio del dubbio.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Tutore/rappresentante

A titolo di tutela essenziale del minore non accompagnato deve essere **nominato quanto prima un tutore/ rappresentante indipendente e qualificato** del presunto minore (cfr. articolo 25, paragrafo 1, DPA).

Un rappresentante è una persona o un'organizzazione nominata da organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure. Il rappresentante assicura che sia rispettato l'interesse superiore del minore ed esercita la sua capacità giuridica ove necessario ⁽²³⁾. Il rappresentante dovrebbe essere nominato quanto prima e prima dell'inizio di qualsiasi esame di valutazione dell'età. Inoltre, il rappresentante deve essere **indipendente** per evitare ogni conflitto di interessi e garantire in questo modo che il suo operato risponda all'interesse superiore del minore così come stabilito dall'articolo 24, paragrafo 1 e dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), nonché dall'articolo 24 DCA (rifusione). Laddove, per motivi pratici non possa essere nominato rapidamente un tutore permanente a un minore, occorre provvedere alla nomina di una persona che svolga temporaneamente le funzioni di tutore. In tali casi, ai tutori temporanei devono essere concesse le stesse condizioni (qualifiche e indipendenza) dei tutori permanenti. Il rappresentante dovrebbe essere **informato e consultato** su tutti gli aspetti della procedura di valutazione dell'età e dovrebbe essere in grado di accompagnare il minore durante gli esami, se questi lo desidera. Quando si valuta che la valutazione dell'età risponde all'interesse superiore del minore ma il minore rifiuta di acconsentirvi, il **consenso** alla valutazione può eventualmente essere dato dal tutore/ rappresentante. Questa decisione deve tuttavia essere comunicata in maniera adeguata al minore per evitare di compromettere il rapporto di fiducia tra tutore e minore.

Inoltre il tutore/rappresentante dovrebbe essere presente al colloquio per la valutazione dell'interesse superiore del minore (*Best Interests Assessment*, di seguito BIA). Anche il consulente legale del minore, dovrebbe essere contattato, se disponibile, per dargli l'opportunità di partecipare al colloquio per il BIA ⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Cfr. l'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) e il commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

⁽²³⁾ Articolo 2, lettera n), DPA.

⁽²⁴⁾ A tale scopo può essere utilizzata la lista di controllo per la verifica dell'interesse superiore del minore, inclusa nell'allegato 2.

La procedura dovrebbe continuare alla presenza del tutore/rappresentante, tranne qualora il minore esprima una richiesta diversa. In ogni modo, il tutore/rappresentante dovrebbe seguire la procedura da vicino per essere in grado di fornire consulenza al richiedente qualora necessario.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

La presenza di una persona indipendente a sostegno del richiedente durante gli esami è consentita in 23 Stati UE+. In 12 di essi, questo ruolo è esercitato dal tutore o rappresentante.

Uno Stato UE+ consente la presenza di tale persona indipendente solo per i casi nell'ambito delle procedure previste dal regolamento Dublino.

Uno Stato UE+ consente la presenza di una persona di sostegno durante la perizia medico-legale.

Uno Stato UE+ non la consente.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Per ulteriori orientamenti sul ruolo del tutore nella procedura di valutazione dell'età si rimanda al manuale della FRA *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali* ⁽²⁵⁾, che contiene quanto segue.

Possibili azioni del tutore in relazione alla valutazione dell'età:

- verificare che vi sia un **motivo legittimo** per la valutazione dell'età e chiedere che i richiedenti chiaramente minorenni non siano sottoposti a tale valutazione;
- assicurare che il minore riceva tutte le **informazioni pertinenti** sulla procedura di valutazione dell'età, comprese informazioni chiare sulla sua finalità e sul processo e sulle possibili conseguenze; le informazioni dovrebbero essere fornite in un modo adatto a un minore e in una lingua comprensibile;
- assicurare che la valutazione dell'età sia condotta con il **consenso informato** del minore e del suo tutore;
- verificare che la valutazione dell'età sia intrapresa da professionisti indipendenti con **competenze adeguate** che abbiano dimestichezza con il contesto etnico e culturale del minore e la svolgano in un modo sicuro, adatto all'infanzia e al genere, con il dovuto rispetto per la dignità del minore;
- nel caso in cui permangano dubbi sull'età del presunto minore dopo che sia stata completata la valutazione dell'età, insistere sul fatto che la persona sia considerata un **minore**;
- assicurare che l'**esito** della procedura sia spiegato al minore in un modo adatto a un minore e in una lingua che comprende;
- chiedere che i **risultati** della procedura di valutazione siano condivisi con il tutore e includerli nel fascicolo relativo al minore;
- esaminare con il minore la **possibilità di un ricorso** contro la decisione sulla valutazione dell'età, in conformità con la legislazione nazionale;
- con il consenso del minore, **essere presente** durante la procedura di valutazione dell'età.

Esempi di prassi:

DK — Nei casi di minori non accompagnati, i ritardi nella nomina del tutore possono derivare da **controversie** sull'età. Ciò può verificarsi qualora sia necessario completare le procedure di valutazione dell'età prima che venga nominato un tutore. Per ovviare a questo ritardo, la Croce Rossa danese è l'organizzazione designata a nominare un osservatore, chiamato «bisidder».

UK — Il Servizio di tutela della Scozia (istituito su base extralegale) si occupa di bambini e giovani che arrivano in Scozia non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Fornisce sostegno e opera con i giovani di età inferiore ai 18 anni che chiedono asilo o sono stati vittime di tratta al di fuori dell'UE. Si occupa

⁽²⁵⁾ Il manuale è disponibile all'indirizzo http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_it.pdf.

anche di qualunque persona che venga trattata come un individuo di meno di 18 anni la cui età è oggetto di contestazione e che viene sottoposto a **valutazione** dell'età. Ai bambini e ai giovani viene assegnato un tutore per aiutarli a comprendere, partecipare e districarsi nei complessi processi di immigrazione, legali e assistenziali.

Diritto all'informazione

Prima dell'esame della domanda di protezione internazionale, il minore deve ricevere tutte le **informazioni pertinenti in un modo adatto a un minore** e in una lingua che sia in grado di comprendere. La comprensione da parte del minore delle informazioni deve essere garantita prima di procedere con l'valutazione. Tali informazioni dovrebbero essere fornite a titolo gratuito e si dovrebbero prendere in considerazione le domande del richiedente o del tutore/rappresentante. È fondamentale garantire che il richiedente comprenda la procedura, l'obiettivo e le conseguenze (ad esempio, dimostrando di saperlo spiegare con parole sue). Alcuni richiedenti potrebbero non osare rivolgere domande a causa della loro età, del contesto culturale da cui provengono o della condizione psicologica. L'uso di materiali idonei ai bambini o adattati alle esigenze specifiche della persona può fornire assistenza per aiutare il richiedente a comprendere il processo; tuttavia, in pratica, le capacità e l'atteggiamento empatico e di sostegno della persona che comunica le informazioni sono della massima importanza per un esito positivo. Le informazioni devono essere fornite sistematicamente durante la procedura e le prove di tale comunicazione di informazioni dovrebbero essere documentate (quando sono state fornite, da chi ecc.). Le informazioni dovrebbero riguardare almeno il seguente contenuto:

- dubbi riguardo all'età e le ragioni di questi dubbi;
- la possibilità che l'età possa essere stimata da una valutazione che può includere una visita medica se il richiedente fornisce il consenso;
- informazioni sul metodo e sulla procedura (quali sono i metodi utilizzati, perché sono preferiti questi metodi specifici, la precisione e l'invasività del metodo, l'impatto che può avere il metodo specifico ecc.);
- i dubbi e le preoccupazioni devono essere affrontati, informazioni sistematiche e una buona comprensione del processo e delle sue finalità sono essenziali per facilitare l'ottenimento del consenso;
- i diritti e gli obblighi correlati alla procedura (le conseguenze non devono essere troppo dannose altrimenti pregiudicherebbero il consenso del richiedente);
- il diritto al rifiuto di sottoporsi a visita medica e le sue conseguenze;
- la possibilità di impugnare i risultati della valutazione dell'età;
- i passi successivi da seguire.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

La maggior parte degli intervistati (15 Stati UE+) fornisce informazioni su tutti i metodi utilizzati nella procedura di valutazione dell'età, mentre 9 Stati UE+ forniscono informazioni solo quando applicano metodi medici.

22 Stati UE+ forniscono le informazioni al richiedente in una lingua che comprende o che dovrebbe essere in grado di comprendere.

Uno Stato UE+ informa sui risultati solo quando in seguito alla valutazione dell'età il richiedente è valutato come appartenente a una fascia di età maggiore rispetto a quella dichiarata.

Uno Stato UE+ garantisce che la decisione formale sia spiegata dagli assistenti sociali.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati

Come affermato nella convenzione dei diritti dell'infanzia (articolo 12) e analizzato nel commento generale n. 12 del Comitato delle Nazioni Unite, il diritto di essere ascoltati si applica a tutte le persone di minore età in grado di esprimere le proprie opinioni. Fornire informazioni e sostegno è un fattore decisivo per contribuire allo sviluppo della capacità del bambino di formare le proprie opinioni.

Dopo che le informazioni sono state fornite e comprese dal richiedente, dovrebbero essere raccolte e prese in considerazione le sue opinioni su tutte le questioni che lo riguardano, in base al suo livello di maturità. Questo diritto richiede un'applicazione sistematica durante tutta la procedura e quanto meno nei momenti seguenti.

- Dovrebbero essere raccolte le opinioni del richiedente ogni qualvolta le autorità abbiano **dubbi** riguardo alle dichiarazioni o alle prove da lui/lei fornite. Un semplice tentativo di scambiare opinioni e spiegare in modo costruttivo i motivi per cui l'età dichiarata non è accettata o perché l'informazione non è sufficiente può aiutare il richiedente a comprendere la procedura e aumentare la sua disponibilità a cooperare.
- Nei casi in cui sono possibili **incongruenze** nell'età del richiedente, occorre dargli l'opportunità e il tempo di spiegarle oralmente o per iscritto.
- A volte il richiedente sarà in grado di **dimostrare l'età richiesta** fornendo documentazione aggiuntiva, prove o spiegazioni credibili. In tali casi queste spiegazioni e condizioni renderebbero superflua la valutazione dell'età.
- Nei casi in cui il richiedente **si rifiuta di sottoporsi** a una visita medica, devono essere esaminati i motivi e, pertanto, il richiedente deve essere ascoltato. Talvolta questa riluttanza può essere superata fornendo maggiori informazioni o adattando la procedura alle esigenze del richiedente, ad esempio selezionando un metodo alternativo.
- Poiché le conseguenze dell'identificazione come adulto o come minorenni sono di vasta portata, al richiedente dovrebbe essere offerta l'opportunità di **impugnare i risultati** in modo rapido e accessibile se, una volta finalizzati, i risultati della valutazione dell'età differiscono dall'età dichiarata.
- Il coinvolgimento e la partecipazione costanti al processo contribuiscono a ridurre i sentimenti di incertezza e angoscia e a instaurare un clima di fiducia tra il richiedente e le autorità degli Stati UE+ ospitanti. I minori intervistati sono spesso angosciati dalla possibilità di essere percepiti come «bugiardi». Inoltre, potrebbero trovarsi in una situazione post-traumatica. La presenza del rappresentante è fondamentale per garantire che le opinioni del richiedente siano **ascoltate e tenute in considerazione** in base al suo livello di maturità e, pertanto, il minore sarà stato assistito nel prendere una decisione informata per sottoporsi agli esami attraverso lo specifico metodo in uso.

Dal momento che incoraggiare il minore a comunicare le informazioni sulla sua età è fondamentale per stabilire la necessità di intraprendere una valutazione dell'età, i funzionari che interagiscono direttamente con il minore dovrebbero essere formati all'uso di **tecniche di colloquio con minori**. Allo stesso modo, dovrebbero disporre delle informazioni di base e delle competenze necessarie (anche sul contesto specifico del richiedente) riguardo al paese di origine del minore ⁽²⁶⁾ richieste per valutare correttamente le informazioni sull'età fornite dal richiedente. Ove possibile, l'interprete dovrebbe avere dimestichezza con i colloqui con minori.

Consenso informato e diritto al rifiuto

Il consenso informato si riferisce a una decisione libera, volontaria e informata. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione), i richiedenti e/o i loro rappresentanti devono fornire il consenso alla visita medica. Anche se il consenso non è un requisito legale, l'ottenimento del consenso alla valutazione dell'età è sempre incoraggiato quando si usano metodi non medici. Può essere ottenuto attraverso la fornitura sistematica ed efficace di informazioni e una buona comprensione della procedura e delle sue finalità.

⁽²⁶⁾ L'EASO raccoglie e sviluppa le informazioni sui paesi di origine disponibili sul sito web dell'agenzia: <https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports>.

Il consenso informato deve essere ottenuto dal richiedente e/o dal suo rappresentante prima di intraprendere la valutazione dell'età e dopo che sono state fornite tutte le informazioni pertinenti per consentire al richiedente di prendere una **decisione informata**. In particolare, il potenziale impatto della visita medica, il diritto al rifiuto e le conseguenze del rifiuto da parte del richiedente di sottoporsi a visita medica dovrebbero essere spiegati e ben compresi.

Come accennato in precedenza, il richiedente ha il diritto di rifiutare di sottoporsi a qualsiasi visita medica. In alcuni casi, la riluttanza a sottoporsi a tali esami può essere superata fornendo maggiori informazioni o adattando il processo alle esigenze del richiedente, talvolta selezionando un metodo alternativo. Il fatto che un richiedente abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale (articolo 25, paragrafo 5, DPA). Inoltre, la domanda di protezione internazionale non dovrebbe essere respinta unicamente sulla base del rifiuto di sottoporsi a visite mediche. Da tale rifiuto non dovrebbe derivare alcuna presupposizione o conseguenza automatica. Inoltre, nei casi di rifiuto, il richiedente non dovrebbe essere automaticamente considerato un adulto, ma dovrebbero essere esaminati i motivi, la sua situazione dovrebbe essere valutata caso per caso e le conseguenze del rifiuto non dovrebbero essere così sproporzionatamente negative da spingere il richiedente verso il consenso. Se il richiedente decide di non sottoporsi alla valutazione dell'età senza fornire alcuna giustificazione per il rifiuto, la valutazione deve continuare, qualora possibile, con gli elementi a disposizione delle autorità.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

- 11 Stati UE+ ottengono il consenso informato del richiedente indipendentemente dal metodo di valutazione dell'età.
- 12 Stati UE+ richiedono il consenso del richiedente solo se vengono utilizzati metodi medici.
- 4 Stati UE+ non richiedono il consenso per alcun metodo (2 di essi non richiedono il consenso poiché non fanno uso di metodi medici).
- D'altro canto, 6 Stati UE+ richiedono il consenso del rappresentante in tutti i casi.
- 7 Stati UE+ richiederebbero il consenso del rappresentante solo qualora fossero utilizzati esami medici.
- Uno Stato UE+ richiede il consenso del rappresentante nel caso in cui il richiedente dimostri meno di 14 anni.
- 5 Stati UE+ non richiedono il consenso del rappresentante in ogni caso.
- 15 Stati UE+ danno al richiedente la possibilità di rifiutare la valutazione dell'età indipendentemente dal metodo.
- 7 Stati UE+ forniscono questa possibilità, ma limitatamente agli esami medici.
- 3 Stati UE+ non concedono questa possibilità.
- Per quanto riguarda le conseguenze di un rifiuto di sottoporsi a una valutazione dell'età tramite metodi medici:
 - 15 Stati UE+ non considererebbero automaticamente il richiedente come un adulto;
 - 6 Stati UE+ considererebbero il richiedente un adulto se non vi fosse alcuna giustificazione per il rifiuto o qualsiasi altra indicazione che il richiedente è un minore;
 - 6 Stati UE+ considererebbero automaticamente il richiedente come un adulto qualora si rifiutasse di sottoporsi alla valutazione dell'età.
- Al momento di decidere sulla domanda di protezione internazionale, 7 Stati UE+ non terrebbero conto del rifiuto mentre 14 Stati UE+ ne terrebbero conto.
- Uno Stato UE+ ha chiarito che prenderà in considerazione il rifiuto solo se la minore età è pertinente alla sostanza della dichiarazione (motivi che concernono in modo specifico i minori in caso di persecuzione o danni gravi).

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Principio della riservatezza e protezione dei dati per motivi di sicurezza

Riservatezza fa riferimento al trattamento delle informazioni. Quando le informazioni sono di natura riservata e quindi non liberamente divulgabili, possono essere condivise solo con il consenso dell'interessato o se la loro comunicazione ai soggetti autorizzati è consentita dalle leggi nazionali. La portata delle informazioni condivise è limitata alle sole informazioni necessarie a tali parti per svolgere le proprie funzioni. Se la comunicazione non è consentita dalla legge, il detentore delle informazioni deve ottenere il consenso dell'interessato per poterle condividere con un'altra parte. Il consenso alla comunicazione deve essere chiesto al minore, in modo adeguato per la sua età, prima della divulgazione di informazioni sensibili. Tutti coloro che sono coinvolti nel processo di valutazione dell'età dovrebbero comprendere ed essere vincolati dalle norme in materia di protezione dei dati. Oltre a ciò, il consenso informato dovrebbe essere ottenuto dall'individuo prima che le informazioni vengano ulteriormente condivise. Inoltre, le informazioni devono essere raccolte e utilizzate solo ai fini della valutazione dell'età.

Il principio della riservatezza è intrinsecamente legato alle considerazioni relative alla sicurezza. Devono essere messe in atto garanzie di sicurezza e riservatezza quali importanti tutele nell'ambito della procedura di valutazione dell'età, in particolare quando si fa riferimento a minori non accompagnati che potrebbero necessitare di protezione internazionale.

Questa considerazione assume un'importanza ancora maggiore nel caso della ricerca di informazioni nel paese di origine di un minore che chiede protezione internazionale.

Nel caso in cui il richiedente non abbia documentazione per comprovare l'età e le dichiarazioni non siano considerate sufficienti per dimostrarla, le autorità dovrebbero cercare di agire in modo proattivo per cercare queste informazioni attraverso altri mezzi. La varietà di mezzi che potrebbero essere impiegati è ampia, come ad esempio banche dati nazionali o degli Stati UE+, membri della famiglia che potrebbero essere in possesso di documentazione aggiuntiva o ambasciate di altri paesi.

Tuttavia, come sottolineato nel commento generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia⁽²⁷⁾, nel condurre la valutazione dell'età non si dovrebbe fare riferimento allo status del minore come richiedente asilo o rifugiato (paragrafo 80). Se il principio di riservatezza non è rispettato, la sicurezza dei familiari del minore che rimangono nel paese di origine può essere messa in pericolo e il minore può diventare un rifugiato *sur place* (paragrafo 23), il che significa che se il minore chiede protezione internazionale, la divulgazione di queste informazioni alle autorità del paese di origine potrebbe implicare che il richiedente possa essere perseguitato o possa subire gravi danni al momento del ritorno.

Le conseguenze negative della violazione del principio di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nella procedura di protezione internazionale, tra cui le informazioni raccolte ai fini della valutazione dell'età, possono avere pesanti ripercussioni sul minore e sulla sua famiglia, ma anche sull'integrità del sistema di asilo.

Professionisti qualificati esperti nel relazionarsi con i minori

Tutti coloro che lavorano con i minori dovrebbero ricevere un'adeguata formazione iniziale e continua riguardante i diritti e le esigenze dei minori. Dovrebbero dimostrare competenza nel loro ambito di specializzazione quando agiscono per le finalità specifiche della valutazione dell'età o essere preparati a farlo.

Il metodo meno invasivo


Come riconosciuto nella direttiva DPA (rifusione), la valutazione dell'età dovrebbe essere svolta tramite l'esame meno invasivo relativo al livello di certezza richiesto. Dovrebbe essere eseguito nel pieno rispetto della dignità della persona.

⁽²⁷⁾ Comitato delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia, [commento generale n. 6 \(2005\) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.](#)

Il livello di invasività può essere preso in considerazione in base all'impatto del metodo sulla vita privata della persona (colloquio approfondito), che è diverso dall'impatto sulla salute fisica (ad esempio ionizzazione) o sulla salute psicologica (ad esempio ricordare eventi traumatizzanti). Queste considerazioni individuali rendono molto difficile raggiungere un consenso su quali metodi siano più invasivi di altri e quindi valutarli oggettivamente come tali. Per questo motivo, l'invasività dovrebbe essere valutata caso per caso, a seconda delle circostanze del richiedente specifico. Ad esempio, per alcuni richiedenti che hanno subito esperienze traumatiche in passato, una radiografia del polso può non essere percepita come invasiva dal punto di vista psicologico, mentre un'intervista con un forte elemento psicologico, come il ricordo di eventi passati, potrebbe rivelarsi angosciante per loro. In altri casi, l'uso di una particolare strumentazione per eseguire una risonanza magnetica (RMI) può essere claustrofobico e quindi inappropriato per alcuni richiedenti.

Per questo motivo, la selezione del metodo meno invasivo e un processo di valutazione dell'età che soddisfi le esigenze del richiedente specifico rimane una sfida per le autorità. Tuttavia, l'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) fornisce indicazioni utili su questo punto specifico.

«Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per valutare l'età del minore non accompagnato [...], laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età» [Articolo 25, paragrafo 5 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)].



Di conseguenza, le autorità devono esaminare tutte le prove esistenti, comprese le dichiarazioni e le indicazioni pertinenti, prima di decidere se è necessario intraprendere un'ulteriore valutazione.


Pertanto, le autorità sono costrette ad adottare un approccio proattivo per **raccogliere e analizzare tutti gli elementi esistenti** a loro disposizione. Ciò include non solo i documenti personali del richiedente, ma anche le informazioni di altri familiari che possono essere in possesso di informazioni e della prova dell'età della persona (ad esempio un fratello maggiore in possesso di documentazione che dimostra la sua età), altre banche dati ecc. Queste informazioni dovrebbero essere raccolte a condizione che il richiedente o la sua famiglia non siano messi a rischio. Quando raccolgono questo tipo di informazioni, le autorità non stanno svolgendo una valutazione dell'età; è considerato invece un esame regolare delle prove da parte delle autorità di asilo o di migrazione come parte del loro lavoro.

Quando la documentazione o le prove disponibili non forniscono direttamente informazioni sull'età, sono necessarie un'esaustiva analisi o indagine, a cui deve fare seguito una **valutazione più approfondita delle prove**. Tale esercizio sarebbe considerato un metodo di valutazione dell'età diverso da quello normale di

raccolta delle informazioni di cui al paragrafo precedente. Questo metodo, insieme ad altri, è descritto più dettagliatamente nel capitolo 4, dove vengono analizzati i vantaggi e le limitazioni di ogni singolo metodo.

Alcuni dei metodi medici utilizzati per la valutazione dell'età comportano l'uso di radiazioni (radiografia dell'osso carpale, della clavicola, dell'osso pelvico o dentale). L'uso di questi metodi comporta il rischio degli effetti potenzialmente dannosi che le radiazioni potrebbero avere sulla salute del richiedente. Per questo motivo, i metodi meno invasivi (non medici) dovrebbero essere utilizzati per primi e, se si reputa necessario ricorrere a metodi medici, i metodi privi di radiazioni devono essere prioritari rispetto a quelli che comportano l'uso di radiazioni. L'immagine seguente fornisce una guida visiva su come dovrebbe essere organizzata la priorità dei metodi.

Prioritarizzazione dei metodi di valutazione dell'età



L'uso di metodi che comportano radiazioni dovrebbe essere ritenuto necessario solo come ultima risorsa. Se occorre utilizzare questi metodi, vanno adottate tutte le precauzioni e le misure necessarie per prevenire il rischio che il richiedente subisca eventuali effetti negativi. La dose di esposizione alle radiazioni del richiedente varia a seconda dell'area di esposizione, dell'apparecchiatura e della legislazione nazionale. In questo senso, è fondamentale l'applicazione del principio ALARA (*as-low-as-reasonable achievable*, quanto più basso possibile). ALARA è un principio di sicurezza delle radiazioni basato sulla riduzione al minimo delle dosi di radiazioni e sulla limitazione del rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente utilizzando tutti i «metodi ragionevoli». ALARA non è solo un valido principio di sicurezza dalle radiazioni, ma è anche un requisito normativo per tutti i programmi di radioprotezione. Tempo, distanza e schermatura sono i tre principali fattori che vengono utilizzati per mantenere dosi di radiazioni ALARA.

1. Tempo: limitare il tempo di esposizione alle radiazioni ridurrà la dose di radiazioni.
2. Distanza: aumentando la distanza tra il richiedente e la fonte di radiazioni si riduce l'esposizione per il valore al quadrato della distanza. Raddoppiando la distanza tra il corpo e la fonte di radiazioni si dividerà l'esposizione alle radiazioni di un fattore quattro.
3. Schermatura: esistono vari tipi di schermatura utilizzati nella riduzione dell'esposizione alle radiazioni, inclusi grembiuli di piombo, schermi di piombo mobili, occhiali di piombo e barriere al piombo; quando si lavora in aree ad alta radiazione è importante usare schermature quando possibile.

Un'altra considerazione importante che deve essere presa sulla questione dell'invasività riguarda non solo il metodo scelto, ma il modo in cui vengono condotti gli esami.

- Gli esami non dovrebbero mai essere imposti o culturalmente inadeguati; i professionisti dovrebbero essere qualificati e formati in questioni sensibili al genere e culturalmente sensibili.
- Gli orientamenti interni su come svolgere l'esame dovrebbero riportare le misure necessarie per garantire il genere preferito per il valutatore e per l'interprete, se necessario, o per ridurre il numero di valutatori presenti a due persone al fine di rendere lo scenario meno intimidatorio per il richiedente.
- I locali in cui sono eseguiti i metodi/le prassi devono avere le condizioni appropriate per garantire la massima privacy, nel rispetto del principio di riservatezza e dei diritti del minore, compresa la sua tutela.
- Le visite mediche che coinvolgono la nudità, l'esame o le misurazioni antropometriche dei genitali o delle parti intime dovrebbero essere evitati in quanto altamente invadenti; ciò è particolarmente vero per le persone con un contesto culturale diverso e per le persone che potrebbero avere subito episodi di abuso.

 Per questo motivo, per la valutazione dell'età non dovrebbe essere utilizzato alcun metodo che richieda la nudità o l'esame dei genitali come osservazione della maturità sessuale.

Esempi di prassi

FR — Secondo la legge del 14 marzo 2016 sulla protezione del minore, l'uso dei raggi X è attualmente limitato e l'osservazione della maturità sessuale è esplicitamente vietata come metodo per valutare l'età delle persone che dichiarano di avere meno di 18 anni.

UK — Nel caso in cui si presenti per la prima volta alla frontiera un giovane non accompagnato i funzionari dell'immigrazione alla frontiera sono autorizzati a svolgere una valutazione iniziale sulla base delle dichiarazioni della persona, dei documenti disponibili e della valutazione dell'aspetto fisico e del suo comportamento da parte del funzionario dell'immigrazione. Questa valutazione non è vincolante in quanto può essere contestata o impugnata dall'individuo. Inoltre, il funzionario dell'immigrazione può richiedere ulteriori chiarimenti in merito all'opinione formatasi circa l'età dell'individuo. In entrambe queste situazioni, se esiste una contestazione da parte dell'individuo o il funzionario dell'immigrazione si preoccupa che la persona possa avere meno di 18 anni, si applica il principio del beneficio del dubbio e l'individuo viene trattato come un minore. Ciò significa che sarà trasferito al dipartimento dei servizi ai minori di un'autorità locale, che verrà quindi incaricata di svolgere una valutazione dell'età. I mezzi con cui l'autorità locale svolge la valutazione non sono stabiliti nella legislazione, ma si è sviluppata la prassi di utilizzare due assistenti sociali per valutare l'individuo e giungere a una determinazione basata su tale valutazione. Gli assistenti sociali useranno la loro formazione ed esperienza di lavoro con i giovani per giungere a una conclusione.

CY — La procedura pertinente utilizza un approccio olistico e include esami medici e non medici.

Esami non medici:

1. documenti presentati dal richiedente;
2. nota dall'ufficio dei servizi sociali distrettuali;
3. colloqui di valutazione dell'età condotti dal servizio di asilo.

Se il servizio di asilo, dopo aver esaurito tutti gli esami non medici (1-3), continua a mettere in discussione l'età del richiedente, può ricorrere a visite mediche per determinare l'età del richiedente come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera G) della legislazione nazionale in materia di rifugiati.

Tutti gli esami medici sono condotti in presenza di un interprete e del tutore del minore.

Precisione e margine di errore

Il termine «preciso» è definito come **la qualità o lo stato di essere corretti o precisi**. Questa è una questione fondamentale per quanto riguarda la procedura di valutazione dell'età. Per ora, non esiste un metodo di valutazione dell'età in grado di fornire risultati precisi sull'età anagrafica della persona. I metodi attuali possono solo offrire una stima dell'età, pertanto le espressioni «valutazione dell'età» o «stima dell'età» dovrebbero essere preferite a «determinazione accertamento dell'età». Poiché tutti i metodi hanno un margine di errore, questo aspetto dovrebbe sempre essere documentato, specialmente nel caso di risultati inconcludenti. Dal momento che non tutti i metodi possono stimare tutte le fasce d'età, la selezione del metodo dovrebbe dipendere dalla fascia di età in questione (alcuni sono più precisi in determinati segmenti di età rispetto ad altri). Il genere del richiedente sottoposto alla valutazione è un altro fattore che dovrebbe essere preso in considerazione poiché il metodo può avere un diverso margine di errore a seconda del genere della persona esaminata ⁽²⁸⁾.

Conformemente agli orientamenti proposti da Ritz-Timme e al. ⁽²⁹⁾, per essere considerato accettabile un metodo di valutazione dell'età deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. il metodo deve essere trasparente e dimostrabile e di norma presentato alla comunità scientifica mediante pubblicazione su riviste riesaminate tra pari;
2. dovrebbero essere disponibili informazioni chiare sulla precisione del metodo per la valutazione dell'età;
3. il metodo deve essere sufficientemente preciso per risolvere eventuali domande di fondo e soddisfare le richieste specifiche del caso particolare;
4. in caso di valutazione dell'età in individui viventi, devono essere considerati i principi dell'etica medica e delle normative legali, specialmente se è coinvolto un intervento medico.

Secondo Schemeling e al. 2011 ⁽³⁰⁾ Per essere considerato **preciso**, qualsiasi materiale di riferimento utilizzato deve soddisfare determinati requisiti [Solari, A.C. e Ambramovitch, K., «The accuracy and precision of third molar development as an indicator of chronological age in Hispanics», *Journal of Forensic Sciences*, (2002), Vol. 47, No 3, pagg. 531-535]:

- dimensioni del campione adeguate;
- età verificata delle persone partecipanti alla prova;
- distribuzione uniforme dell'età;
- separazione per genere;
- informazioni dettagliate sulla data dell'esame;
- definizione chiara delle caratteristiche studiate;
- descrizione esatta della metodologia;
- informazioni dettagliate sulla popolazione di riferimento relativamente all'origine genetico-geografica;
- status socio-economico;
- stato di salute;
- dettagli sulle dimensioni del gruppo, media o valore medio e una misura della variazione di ciascuno; caratteristiche studiate.

⁽²⁸⁾ Tscholl, P.M, Junge, A., Dvorak, J., Zubler, V., «MRI of the wrist is not recommended for age determination in female football players of U-16/U-17 competitions», *Scand J Med Sci Sports*, 2015, doi:10.1111/sms.12461.

⁽²⁹⁾ Ritz-Timme, S., Cattaneo, C., Collins, M.J. e al., «Age estimation: the state of the art in relation to the specific demands of forensic practice», *Int J Legal Med*, 2000, 113(3), pagg. 129-136.

⁽³⁰⁾ Schmelting, A., Garamendi, P.M., Prieto, J.L. e Landa, M.I., «Forensic age examination in unaccompanied minors and young living adults», *Forensic medicine- From old problems to new challenges*, Vieira, D.N. (ed.) InTech (2001), disponibile all'indirizzo: <https://www.intechopen.com/books/forensic-medicine-from-old-problems-to-new-challenges/forensic-age-estimation-in-unaccompanied-minors-and-young-living-adults>.

Il margine di errore della valutazione deve essere documentato e incluso nella relazione in modo da risultare leggibile, per garantire una corretta interpretazione dei risultati e la comprensione da parte di altri professionisti che non hanno esperienza medica, come funzionari delle forze dell'ordine, giudici, pubblici ministeri, tutori/rappresentanti o funzionari dell'immigrazione o responsabili delle questioni di asilo.

DE — Se i risultati finali non sono stati ottenuti dopo il primo esame, dovrebbe sussistere il beneficio del dubbio e andrebbero utilizzati gradualmente altri metodi di valutazione dell'età come parte della procedura. In questo modo, la decisione si baserebbe su una gamma più ampia di prove, che la renderebbero affidabile. Gli stati federali (*Länder*) sono responsabili per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati che avviene al momento della loro «presa in carico» (*Inobhutnahme*) non appena entrano in contatto con un'autorità tedesca. La loro rispettiva decisione è anche la base per la procedura di asilo.

Nel preambolo della legge che modifica il codice sociale nel 2015, si fa riferimento alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dei Servizi federali di assistenza ai giovani (*Bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter*), http://www.bagljae.de/downloads/118_handlungsempfehlungen-umf_2014.pdf.

Pertanto, l'articolo 42 del codice sociale fornisce la base per la procedura di determinazione dell'età, che introduce una procedura graduale. Il gruppo di lavoro dei Servizi federali di assistenza ai giovani consiglia di consultare le raccomandazioni del gruppo sulla diagnosi forense (*Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik*, AGFAD; http://campus.uni-muenster.de/fileadmin/einrichtung/agfad/empfehlungen/empfehlungen_ausserhalb_strafverfahren.pdf) per la procedura di determinazione dell'età.

NO — Un nuovo metodo per leggere i risultati delle fasi delle immagini a raggi X delle mani e dei denti del giudizio è stato sviluppato dal Dipartimento di medicina legale dell'Ospedale universitario di Oslo. Consiste in un modello statistico che combina i dati di due metodi radiologici: le fasi di eruzione del terzo molare di Demirjian e l'atlante di Greulich e Pile della mano e del polso. In totale, questo include oltre 14 000 individui (entrambi i generi). Il modello statistico si basa sull'elaborazione di un modello di transizione su più insiemi di dati combinati/raggruppati (per ciascun genere) e il teorema di Bayes viene utilizzato per ottenere le distribuzioni delle età anagrafiche in base alle fasi. I risultati sono presentati quali intervalli di predizione del 95 % e del 75 % e come percentuali di casi di età inferiore ai diciotto anni e di età inferiore ai sedici anni. A causa delle ampie variazioni biologiche che vanno oltre quanto contenuto nel materiale di riferimento, i risultati non possono essere del tutto esaustivi. Tuttavia, ai risultati ottenuti in modo chiaro potrebbe essere attribuito un peso relativamente elevato nella valutazione complessiva. L'ospedale universitario di Oslo ha recentemente pubblicato un manuale completo per questo metodo di valutazione dell'età (chiamato BioAlder).

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

Nel caso di risultati inconcludenti della procedura di valutazione dell'età, 16 Stati UE+ applicano il beneficio del dubbio, mentre 6 Stati UE+ non lo applicano e prendono in considerazione solo le prove o le informazioni disponibili.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Considerazione dell'invasività e della precisione

I metodi dovrebbero essere selezionati dopo aver preso in considerazione la loro invasività e precisione. I metodi che sono meno invasivi e più precisi dovrebbero essere privilegiati, mentre i metodi meno invasivi ma anche meno precisi dovrebbero essere scelti per ultimi. La valutazione deve essere interrotta nel punto in cui un metodo diventa altamente invasivo, indipendentemente dalla sua potenziale precisione. La nudità o l'esibizione dei genitali è fonte di grande stress per tutte le persone, tuttavia è ancora più traumatica per minori che potrebbero essere stati sottoposti ad abusi nell'ambito della persecuzione subita nel loro paese d'origine o durante la migrazione. L'alto livello di invasività e il maggiore rischio di traumi derivanti dall'uso di questi metodi rendono tali esami inaccettabili ai fini della valutazione dell'età.

Considerazione dell'invasività e della precisione



Diritto a un ricorso effettivo

In caso di decisione negativa (discordanza con l'età dichiarata), le autorità dovrebbero spiegare i motivi della decisione e informare il richiedente su come può essere impugnata. Poiché l'infanzia/età adulta del richiedente può influenzare il modo in cui viene condotta la procedura di protezione internazionale (definizione delle priorità, garanzie ecc.), la decisione sulla valutazione dell'età dovrebbe essere emessa separatamente e prima della decisione sulla protezione internazionale. Se non esiste alcun diritto separato di ricorso contro il risultato della decisione sulla valutazione dell'età, dovrebbe essere disponibile l'opportunità di impugnare l'esito attraverso un riesame giudiziario o come parte della considerazione della richiesta di protezione globale. L'individuo dovrebbe avere accesso a un rappresentante o all'assistenza legale durante il processo. Quando viene emessa la decisione separata, le informazioni su come impugnarla devono essere fornite gratuitamente e in base al livello di comprensione del richiedente. Il richiedente dovrebbe avere l'opportunità di essere ascoltato per esprimere il proprio punto di vista a questo proposito.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

Riguardo ai rimedi giuridici a disposizione del richiedente contro una decisione sulla valutazione dell'età:

- 8 Stati UE+ offrono la possibilità di impugnare separatamente la decisione sulla valutazione dell'età;
- 9 Stati UE+ offrono la possibilità di impugnare la decisione sulla valutazione dell'età come parte della decisione sulla protezione internazionale o allo stesso tempo;
- 2 Stati UE+ non offrono rimedi legali al richiedente contro i risultati della valutazione dell'età.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Capitolo 3 La procedura di valutazione dell'età: attuazione di un approccio multidisciplinare e olistico

Adottare un approccio olistico e multidisciplinare nella procedura di valutazione dell'età

Un approccio olistico prende in considerazione un insieme di elementi o il sistema nel suo complesso, anziché solo le sue parti. A differenza di una semplice valutazione dell'età in cui la stima dell'età anagrafica è l'obiettivo principale, una procedura di valutazione dell'età basata su un approccio «olistico» non si concentra esclusivamente sull'età, ma prende in considerazione uno spettro più ampio di fattori. Utilizzando questo approccio, vengono prese in considerazione le esigenze dei bambini e dei giovani nel contesto migratorio nell'ambito della valutazione dell'età anagrafica. Pertanto, una valutazione dell'età olistica lascia spazio alla flessibilità e all'individuazione della procedura di valutazione dell'età, consentendo a tale procedura di basarsi sulle circostanze ed esigenze specifiche del richiedente (ad esempio, se intraprendere o meno la valutazione dell'età, influenzare la selezione dei metodi, gli esaminatori ecc.).

Di conseguenza, una valutazione dell'età ideata in modo olistico rafforza l'operatività dell'interesse superiore del minore durante tutto il processo. L'osservazione sistematica e costante dell'interesse superiore del minore dovrebbe riflettersi in tutte le azioni che lo riguardano. Pertanto, ogni procedura di valutazione dell'età dovrebbe innanzitutto prendere in considerazione come applicare il principio per l'identificazione corretta e prioritaria del minore (in particolare nei casi di minori non accompagnati). Per ottenere il quadro completo delle esigenze del minore, devono essere adottate alcune misure, ad esempio:

- coloro che sono in contatto con il minore (compresi insegnanti, custodi, tutori, rappresentanti, operatori sanitari, enti di accoglienza, autorità di asilo e di immigrazione e forze dell'ordine) dovrebbero adottare un approccio proattivo per raccogliere tutte le informazioni necessarie per identificare aspetti di preoccupazione o interesse (quali episodi di abuso o esperienze traumatiche); durante tutta la procedura i minori dovrebbero essere ascoltati non solo sul tema della loro età, ma anche sulle loro esigenze e preoccupazioni;
- al fine di ridurre al minimo il numero di colloqui ed evitare domande ripetitive, queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di altri attori (tutore/rappresentante, operatori sanitari, autorità di accoglienza, autorità di asilo e migrazione e forze dell'ordine) durante tutto il processo, ove possibile e rispettando le norme sulla protezione dei dati;
- inoltre, tali professionisti devono avere la possibilità di esprimere il loro parere sulla base delle loro competenze ed esperienze e di scambiarsi le loro opinioni ove necessario;
- la procedura da applicare dovrebbe essere elaborata in consultazione con tutte le parti interessate: a questo punto, l'approccio olistico si collegherà con l'approccio multidisciplinare come segue.

Un approccio multidisciplinare combina o coinvolge diverse discipline accademiche o specializzazioni professionali in un approccio a un argomento o problema.

Un approccio multidisciplinare ai fini della valutazione dell'età implicherebbe l'approfondimento di diversi aspetti o fattori quali fattori fisici, psicologici, evolutivi, ambientali e culturali ⁽³¹⁾. Allo stesso modo, una procedura di valutazione dell'età basata esclusivamente su metodi medici non può essere considerata multidisciplinare. Poiché non esiste un unico metodo in grado di determinare con certezza l'età di una persona, è necessario valutare molteplici fattori attraverso l'uso di metodi diversi. Ciò garantisce che la decisione si basi su una gamma più ampia di prove, migliorando pertanto l'affidabilità della valutazione.

⁽³¹⁾ Cfr. ad esempio, <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>.

A questo proposito, una valutazione multidisciplinare richiede che i professionisti adeguatamente qualificati nella valutazione dell'età nel loro rispettivo campo di competenza siano coinvolti nel corso di tutta la procedura, durante gli esami e al momento della decisione dopo che sono stati emessi i risultati dei diversi esami. A seconda del metodo, ciò può includere assistenti sociali, medici, radiologi, psicologi (dell'infanzia), pediatri o altri individui adeguatamente qualificati con esperienza nel campo dello sviluppo infantile e della valutazione dell'età. Al fine di coordinare i contributi dei diversi esperti, dovrebbe essere predisposto un meccanismo di coordinamento durante l'attuazione pratica di un approccio multidisciplinare.

Come per tutte le questioni riguardanti l'esame della domanda di protezione internazionale e in conformità con l'articolo 4 DQ (rifusione), dovrebbero essere prese in considerazione tutte le prove disponibili. La decisione in merito ai professionisti che dovrebbero far parte della valutazione dovrebbe essere presa allo scopo di aumentare il più possibile la precisione complessiva della valutazione mantenendo nel contempo il minor effetto invasivo possibile sul richiedente.

Nel decidere quali metodi selezionare quando si esegue la valutazione dell'età, l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria. La DPA (rifusione) specifica che se, a seguito di dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrono dubbi sull'età del richiedente, possono utilizzare esami medici nell'ambito dell'esame di una domanda di protezione internazionale per accertare l'età dei minori non accompagnati. Poiché lo sviluppo psicologico e la maturità del richiedente sono aspetti essenziali da approfondire durante la procedura, una valutazione psicosociale dovrebbe essere scelta prima di altri metodi.

Se in seguito a una valutazione multidisciplinare gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, dovrebbero considerare il richiedente un minore.


Secondo l'OIM ⁽³²⁾, esistono attualmente tre approcci principali per la valutazione dell'età:

- il primo, che può essere meglio descritto come **non medico**, integra una valutazione della documentazione esistente, una valutazione visiva basata sull'aspetto fisico e colloqui che forniscono una descrizione della vita e delle circostanze di un individuo;
- il secondo è essenzialmente **medico** e comprende l'esame fisico e l'elaborazione di immagini di ossa e/o denti mediante radiografia;
- il terzo cerca di integrare i dati provenienti da approcci non medici e medici, riconoscendo che la **collaborazione multidisciplinare** costituisce un prerequisito per garantire buoni risultati ai bambini e ai giovani vulnerabili.

⁽³²⁾ EASO, gruppo di lavoro sull'valutazione dell'età, settembre 2016.

Diagramma di flusso della procedura di valutazione dell'età

La procedura, come descritta nel capitolo precedente, insieme alle misure e tutele necessarie per garantire una valutazione dell'età efficace e sicura, è rappresentato visivamente nel seguente diagramma di flusso.



Orientamenti sulla procedura di valutazione dell'età

Quando stabilire se la valutazione dell'età sia necessaria o meno

Prima di decidere sulla procedura o di condurre qualsiasi valutazione dell'età, dovrebbero essere messe in atto alcune precondizioni e misure di sicurezza.

- Il richiedente ha presentato una domanda di **protezione internazionale** e le informazioni personali come l'identità, l'età e i legami familiari sono registrate.
- L'età dichiarata dal richiedente (in quanto adulto o minore) non è sostenuta dai documenti e non sono state fornite altre prove per sondare l'età dichiarata.
- L'età dichiarata per il richiedente è messa in **dubbio**.
- Al richiedente potrebbe essere chiesto di fornire le **impronte digitali** se la fascia di età in questione è chiaramente superiore all'età prevista a tal fine nell'UE e/o nella legislazione nazionale e inclusa nella banca dati delle impronte digitali dell'UE per l'asilo (Eurodac) ⁽³³⁾.
- Nell'applicare il **beneficio del dubbio**, il richiedente deve essere considerato di età inferiore ai 18 anni e, se non è accompagnato, deve essere nominato immediatamente un tutore/ rappresentante.
- L'interesse superiore del minore (**BIC**) deve essere garantito da questo punto in poi finché i risultati conclusivi indichino che il richiedente è un adulto.

L'età di un individuo è un fattore che può renderlo vulnerabile (bambino, anziano) o può ulteriormente accentuare altre vulnerabilità preesistenti (derivate da genere, da circostanze familiari, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattia grave o dall'essere stato soggetto a tortura o ad altre forme gravi di violenza). Se si considera che queste vulnerabilità possono influire negativamente sulla capacità del richiedente di presentare e motivare la propria domanda di protezione internazionale, l'*acquis* dell'UE in materia di asilo sostiene tutele aggiuntive per consentire procedure di asilo eque ai richiedenti con esigenze particolari. Per garantire che i richiedenti con esigenze speciali possano presentare e motivare pienamente la loro domanda, è necessario un **meccanismo di identificazione** tempestivo e, qualora necessario, una successiva valutazione della vulnerabilità. Tuttavia, le autorità devono rimanere vigili per identificare rapidamente i segni di vulnerabilità che possono apparire nelle fasi successive della procedura e reagire di conseguenza. Questo meccanismo deve essere disponibile durante tutta la procedura per garantire la possibilità di un'identificazione successiva e pertanto occorre fornire un sostegno adeguato senza indebiti ritardi.

Le esigenze specifiche di un richiedente vulnerabile dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nel decidere quali metodi dovrebbero essere utilizzati, come dovrebbe essere condotta la valutazione e se avesse effetti negativi su questo specifico richiedente. Alcune delle informazioni raccolte durante la valutazione delle esigenze speciali possono essere utilizzate per la valutazione dell'età. In questo modo si evitano ritardi e la duplicazione delle procedure relative alla stessa persona. La valutazione dell'età, quando viene svolta seguendo un approccio olistico e multidisciplinare, potrebbe inoltre coadiuvare l'identificazione di altre esigenze e vulnerabilità che non sono state rilevate nelle precedenti valutazioni di vulnerabilità.

In questa fase, se l'età dichiarata non può essere verificata, e dopo essersi assicurati che un'eventuale indagine non metta in pericolo il richiedente o la sua famiglia, i funzionari dovrebbero cercare informazioni da altre fonti in modo proattivo. Durante questa fase preliminare, nota come **analisi delle prove**, sono prese in considerazione tutte le prove a disposizione delle autorità (documenti, dichiarazioni del richiedente e dei suoi familiari sulla sua età e identità, dichiarazioni del tutore, informazioni presenti in altre banche dati e prime stime basate sulle caratteristiche fisiche). Quando si tratta di minori richiedenti asilo, specialmente minori non accompagnati, i funzionari dovrebbero adottare un atteggiamento particolarmente proattivo ed empatico.

⁽³³⁾ Attualmente il regolamento Eurodac prevede il rilevamento delle impronte digitali di tutte le persone di età superiore a 14 anni; nella proposta di rifusione l'età proposta è ridotta a 6 anni.

Sulla base dei risultati dell'analisi summenzionata, le autorità responsabili sarebbero in grado di distinguere tra i casi in cui l'età dichiarata è in dubbio e quelli in cui non lo è.

L'applicazione del **beneficio del dubbio** dovrebbe essere attivata non appena vi siano dubbi sull'età dichiarata. Pertanto, il richiedente deve essere considerato un minore finché non siano ottenuti risultati esaustivi attraverso ulteriori esami.

Poiché il richiedente è considerato un minore, il **tutore/rappresentante** deve essere nominato immediatamente al fine di garantire il rispetto del principio del BIC in tutte le decisioni che riguardano il minore, inclusa la determinazione della necessità di una valutazione dell'età.

Sebbene l'obiettivo principale della valutazione dell'età sia quello di valutare il livello di maturità del richiedente e di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per la valutazione, è necessario prendere in considerazione anche il benessere del minore. Per questo motivo, è importante garantire un **periodo di riposo e di recupero** tra la prima analisi delle prove, che può essere condotta all'arrivo e una valutazione completa dell'età. Pertanto, una procedura di valutazione dell'età in due fasi è considerata il canale più appropriato per condurre una valutazione dell'età efficiente e sicura. Ciò è particolarmente vero nel contesto di un forte afflusso, in cui è fondamentale la necessità di attuare un processo di identificazione e registrazione efficiente.

Un periodo di riposo e di recupero può agevolare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra il minore e il suo tutore/rappresentante. Inoltre consente al minore di iniziare a sentirsi sicuro e di condividere le informazioni necessarie per valutare le sue esigenze. Durante questo periodo, dovrebbe essere svolta una valutazione dell'interesse superiore del minore (**BIA**)⁽³⁴⁾ per garantire che la particolare procedura di valutazione dell'età presa in considerazione sia compatibile con le singole circostanze del richiedente e che il risultato atteso apporti benefici per il processo e non sia dannoso per il minore.

Il processo dovrebbe garantire che le **opinioni del minore siano sistematicamente ascoltate** attraverso il resoconto del minore o trasmesse tramite il suo tutore/rappresentante. Tale diritto richiede un'applicazione sistematica, non solo nel corso della procedura ma anche nella fase iniziale prima che sia presa la decisione di sottoporsi alla valutazione.

- I punti di vista dovrebbero essere raccolti ogni volta che le autorità hanno **dubbi** riguardo alle dichiarazioni o alle prove fornite dal richiedente. Un semplice tentativo di scambiare opinioni e spiegare in modo costruttivo i motivi per cui l'età dichiarata non è accettata o perché l'informazione non è sufficiente può aiutare il richiedente a comprendere la procedura e aumentare la sua disponibilità a cooperare.
- Nei casi in cui sussistano **incongruenze** riguardanti l'età del richiedente, a quest'ultimo deve essere data l'opportunità e il tempo di spiegarle oralmente o per iscritto.
- Talvolta il richiedente fornirà documentazione aggiuntiva o altre prove, spiegazioni credibili e sarà in grado di dimostrare l'età dichiarata. Pertanto, tali spiegazioni e ulteriori elementi renderebbero superflua la valutazione dell'età.

Dopo avere valutato tutte le prove, tratto la conclusione che i dubbi sull'età del richiedente sono stati motivati, ascoltato le opinioni del richiedente e compilato il modulo sul BIA, può essere presa la decisione di avviare o meno la procedura di valutazione dell'età.

Quando si effettua la valutazione dell'età

Se la **valutazione dell'età è ritenuta necessaria ed è raccomandata dal BIA**, la procedura di valutazione deve essere avviata senza indebito ritardo. Le Autorità devono garantire che al richiedente e al tutore/rappresentante siano state fornite le **informazioni** pertinenti espresse in termini semplici e che le informazioni siano state comprese. Occorre rispondere a qualsiasi domanda rivolta dal richiedente e/o dal suo tutore/rappresentante e devono essere forniti gli eventuali chiarimenti richiesti.

⁽³⁴⁾ A tale scopo può essere utilizzata la *checklist* per la verifica dell'interesse superiore del minore, inclusa nell'allegato 2.

A seguito di quanto sopra, il richiedente e/o il suo tutore/rappresentante saranno in una posizione migliore per fornire il **consenso informato** alla procedura. Nei casi in cui il richiedente non possa fornire il suo consenso a causa di un impedimento giustificato, sarà sufficiente ottenere il consenso informato del tutore/rappresentante. Se ci sono riserve sulla procedura, queste devono essere chiarite in qualsiasi fase. Il **rifiuto di sottoporsi** alla valutazione non dovrebbe comportare la valutazione automatica come adulto. In tali casi, il richiedente dovrebbe essere **ascoltato** di nuovo e i motivi dovrebbero essere pienamente approfonditi. A volte questa riluttanza può essere superata fornendo più informazioni al richiedente e/o al tutore o adattando la procedura alle esigenze del richiedente, ad esempio selezionando un metodo alternativo.

In ogni caso, il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non può essere l'unico motivo per respingere una domanda (articolo 25, paragrafo 5, DPA).

Una volta ottenuto il **consenso informato**, la procedura, con tutte le necessarie garanzie, dovrebbe essere resa disponibile e, se necessario, adattata ulteriormente alle particolari esigenze o circostanze del minore in linea con la prassi nazionale e in conformità con l'*acquis* giuridico dell'UE.

La selezione dei metodi dovrebbe essere il più individualizzata possibile e dovrebbe essere privilegiato il metodo meno invasivo e più preciso. Nel decidere quale metodo costituisca l'opzione **meno invasiva**, si dovrebbe prendere in considerazione non solo l'impatto fisico ma anche l'effetto psicologico sul richiedente (cfr. l'articolo 25, paragrafo 5, secondo capoverso, DPA). Anche i fattori ambientali e culturali devono essere presi in considerazione.

Gli esami dovrebbero essere svolti gradualmente e la prima preferenza dovrebbe essere data ai metodi non medici. Se questi non danno risultati esaustivi, possono essere utilizzati metodi medici che non richiedono l'uso di radiazioni. L'uso di metodi medici che richiedono l'uso di radiazioni dovrebbe essere l'ultima opzione e, come discusso in precedenza, dovrebbe essere quella che richiede l'uso della dose minima di radiazioni possibile. I risultati delle prove che valutano la maturità psicologica dovrebbero avere lo stesso peso dei risultati di quelle che valutano lo sviluppo fisico. Questo approccio garantisce che, una volta ottenuti i risultati finali con un metodo, si evitino ulteriori esami non necessari.

Gli esami non dovrebbero mai essere imposti o culturalmente inadeguati e i professionisti dovrebbero essere **qualificati**, formati in questioni sensibili al genere e culturalmente sensibili e ben informati sui protocolli e/o gli orientamenti forniti a tale riguardo⁽³⁵⁾. Non dovrebbe essere utilizzato alcun metodo che includa la nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione di genitali o parti intime a causa dell'elevata invasività di tali metodi.

Se uno qualsiasi dei metodi adottati durante la valutazione dell'età offre un risultato che indica che una persona ha meno di 18 anni, la valutazione deve essere interrotta. In questi casi, se l'età dichiarata è compresa nella fascia indicata, deve essere considerata valida; tuttavia, se non è compresa, dovrebbe essere considerata valida **l'età più bassa del margine**.

- Quando sono necessari diversi esami a causa di risultati successivi e inconcludenti, i risultati finali dovrebbero essere analizzati da un **gruppo di esperti**. Questi esperti dovrebbero avere diversi settori di competenza e conoscenze comuni o esperienza di lavoro con i bambini. Un gruppo di esperti con una formazione multidisciplinare dovrebbe riunire assistenti sociali, professionisti della medicina legale, specialisti della protezione dell'infanzia e funzionari incaricati delle domande di asilo con competenze specifiche relative ai minori.
- Quando ciò non è possibile o nei casi in cui venga utilizzato un solo metodo, la valutazione dovrebbe essere eseguita da almeno **due esperti**. Dovrebbe essere garantito che siano state fornite le opinioni di entrambi gli esperti qualificati ed entrambi abbiano concordato una decisione. Nel caso in cui ambedue gli esperti non riescano a trovare un accordo su una decisione finale, si potrebbe raccomandare di rinviare la decisione sul caso a un supervisore esperto e qualificato.

⁽³⁵⁾ Cfr. ad esempio, *Position paper on age assessment in the context of separated children in Europe* (2012), disponibile all'indirizzo: <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>.

Se non può essere raggiunto un accordo, la valutazione dell'età dovrebbe essere considerata non esaustiva e andrebbe applicato il beneficio del dubbio. In tali casi il richiedente dovrebbe essere considerato un minore.

Una **decisione** dovrebbe essere motivata, formulata per iscritto e spiegata oralmente. Le qualifiche professionali degli esperti, l'esperienza e la formazione pertinente dovrebbero essere menzionate al suo interno così come il margine di errore dei metodi utilizzati. Il richiedente deve essere informato della possibilità di impugnare la decisione e, se del caso, di essere assistito da un assistente legale.

Poiché le conseguenze del fatto di essere identificato come un adulto o come un minore sono di vasta portata, al richiedente dovrebbe essere offerta l'opportunità di **impugnare i risultati** in modo rapido e accessibile. Eventuali modalità attraverso le quali un richiedente può impugnare i risultati della valutazione sono attraverso appelli o revisioni giudiziarie.

Inoltre, la procedura dovrebbe considerare la possibilità di fornire nuove informazioni una volta che la valutazione è stata conclusa; pertanto, deve essere possibile un **riesame** successivo dell'età valutata.


In caso di stima errata dell'età, dovrebbero essere intraprese azioni immediate per rettificare le informazioni in modo efficiente ed efficace e tutte le modifiche dovrebbero essere applicate nelle banche dati necessarie.

Capitolo 4 Panoramica dei metodi di valutazione dell'età

I metodi attualmente in uso sono classificati come «medici» e «non medici» a seconda che richiedano o meno il coinvolgimento di un medico. Nell'ambito dei metodi medici, è stata operata una distinzione tra metodi senza radiazioni e metodi che comportano radiazioni.

Questa classificazione e l'uso graduale dei metodi per evitare esami superflui sono riportati nel seguente diagramma di flusso. Non viene fatto alcun riferimento alle garanzie e ai diritti procedurali poiché sono stati analizzati sia nel capitolo precedente che nel diagramma di flusso della procedura di valutazione dell'età.

Diagramma di flusso dei metodi



Orientamenti sull'adozione graduale dei metodi

Non appena i richiedenti manifestano la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, ad essi spettano determinati diritti (il diritto a rimanere nel territorio, alle condizioni materiali di accoglienza di base e all'individuazione o valutazione delle loro esigenze speciali). Nel caso di un potenziale minore, l'identificazione di particolari esigenze procedurali e la fornitura di condizioni speciali di accoglienza sono una priorità a causa della vulnerabilità intrinseca. In conformità con l'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione), tutte le prove ottenute possono contribuire ad accertare l'età del minore e/o eliminare o ridurre la necessità di effettuare ulteriori accertamenti sull'età; pertanto, dovrebbe essere il punto di partenza prima di decidere se è necessario o meno accertare l'età.

Analisi delle prove disponibili e prime stime

Come stabilito nell'articolo 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell'articolo 7 dell'UNCRC:

Il bambino è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza.

Il certificato di nascita è il documento che testimonia la nascita, la data, il luogo, il genere e i genitori della persona. Lo scopo principale della registrazione anagrafica è creare un documento legale che possa essere utilizzato per stabilire e proteggere i diritti dell'individuo.

Come accennato in precedenza, taluni paesi non registrano sistematicamente gli eventi di stato civile dei propri cittadini o residenti (nascite, matrimoni e decessi) e alcuni di loro lo fanno molto raramente o in ritardo. Pertanto, tale registrazione potrebbe non soddisfare gli standard dei registri pubblici per le autorità degli Stati UE+ (evitare la doppia registrazione dello stesso evento, lacune o incongruenze negli archivi ecc.). Inoltre, a causa di eventi verificatisi nel loro paese d'origine o delle circostanze della fuga (conflitti armati o persecuzioni e/o discriminazioni da parte delle autorità nazionali ecc.), questi documenti legali potrebbero non essere disponibili per le persone che necessitano di protezione internazionale che, pertanto, non saranno in grado di fornire certificati affidabili o prove valide della loro identità.

Prendendo in considerazione le circostanze summenzionate e gli sforzi del richiedente per presentare tutte le informazioni a sua disposizione, le autorità dovrebbero accettare i seguenti documenti, tra gli altri, come prove a sostegno:

- passaporti;
- documenti di identità;
- carte di soggiorno;
- documenti di viaggio quali quelli forniti dall'UNHCR,
- certificati di altri paesi (religiosi o civili) che comprovino lo stato civile (matrimonio, nascite, libretto di famiglia) del richiedente o di qualsiasi membro della famiglia con qualsiasi riferimento all'età del richiedente.

Oltre a questi documenti, fonti di informazioni utili quali banche dati comuni [ad esempio il sistema d'informazione Schengen ⁽³⁶⁾, Eurodac o lo scambio di dati sui passaporti smarriti o rubati dei paesi membri dell'Interpol ⁽³⁷⁾] potrebbero contenere informazioni sull'età del richiedente.

Allo stesso modo, dichiarazioni o documenti disponibili nel fascicolo dei familiari o dei parenti del richiedente possono essere utilizzati per chiarire e/o confermare l'età dichiarata senza la necessità di ulteriori

⁽³⁶⁾ SIS: sistema di informazione su larga scala che fornisce supporto al controllo delle frontiere esterne e alla cooperazione in materia di applicazione della legge nello spazio Schengen.

⁽³⁷⁾ SLTD: banca dati che contiene i documenti di viaggio rubati, smarriti o revocati quali passaporti, carte d'identità, lasciapassare delle Nazioni Unite o visti.

accertamenti. Per evitare di mettere in pericolo il minore o la famiglia, è necessario prestare particolare attenzione quando si raccolgono questi dati, in particolare nel contesto della protezione internazionale.

Alcune prime valutazioni basate sull'aspetto fisico, qualora siano eseguite da personale esperto nel lavoro con le persone di minore età, possono servire per rafforzare l'analisi iniziale. Se utilizzate insieme ad altre informazioni disponibili, possono essere utili per integrare i risultati di uno screening preliminare.

Tuttavia, poiché la valutazione si basa esclusivamente su caratteristiche fisiche e può quindi facilmente portare a risultati arbitrari, soggettivi e imprecisi, occorre prestare estrema attenzione nel dare peso a tali considerazioni. Per questo motivo, l'osservazione dell'aspetto fisico non può essere considerata un metodo di valutazione dell'età in sé e per sé, né può essere utilizzata isolatamente poiché non è in grado di fornire con certezza alcuna indicazione specifica sull'età anagrafica.

L'aspetto fisico può servire a separare o distinguere i casi palesi (persone con indubbie caratteristiche di adulti o bambini), tuttavia non dovrebbe essere usato per i casi di tarda adolescenza o per i giovani adulti. In questi casi, si applica il beneficio del dubbio (confermando l'età dichiarata o rimandando a una corretta valutazione dell'età) finché non si ottengono risultati esaustivi.

L'OIM e altri esperti avvertono che le esperienze di vita dei minori possono aver influenzato il loro sviluppo. Ciò significherebbe che potrebbero essere meno sviluppati in certi aspetti e più sviluppati in altri. La ricerca nel settore mostra che il disturbo da stress post-traumatico può portare a un invecchiamento biologico prematuro tra i 5 e i 10 anni di età⁽³⁸⁾.

Poiché le limitazioni dei metodi attuali possono portare a una valutazione errata dell'età, è necessario adottare un meccanismo di riesame per correggere un'età che sia stata inserita in modo errato nel sistema. Qualora la valutazione dell'età sia stata identificata come errata, devono essere immediatamente intraprese le azioni appropriate (cambio di alloggio, nomina di un tutore se il richiedente viene considerato un bambino ecc.).

DE — Orientamenti applicabili:

1. controllo dei documenti personali, ricerca di ulteriori informazioni;
2. intervista (due membri dello staff qualificati e con esperienza), impressione generale di sviluppo inclusa l'ispezione visiva condotta da esperti qualificati;
3. in caso di dubbio, visita medica — metodo con il minor impatto sulla salute del minore.

NO — In tutti i casi in cui un minore non accompagnato non abbia presentato un documento di identità valido generalmente noto, è necessario condurre un'ulteriore indagine sull'identità del richiedente, compreso, tra l'altro, la valutazione dell'età. La base di questa valutazione dell'età è l'informazione ottenuta sull'età del richiedente durante il processo di asilo, ossia:

- le informazioni personali del richiedente sulla sua età;
- documenti di identità;
- Informazioni identificative di altri Stati membri (se il richiedente è stato identificato in altri paesi);
- verifica dell'ID del richiedente nel suo paese di origine;
- dichiarazione o commento sull'età del richiedente da parte di altri attori, quali tutore legale, avvocato, servizio sociale o operatori sanitari;
- dichiarazione o commento sull'età del richiedente da parte della polizia dell'immigrazione (che effettua la registrazione dei richiedenti) e del responsabile del caso che svolge il colloquio per la richiesta di asilo;
- esame medico dell'età;
- valutazione medica dell'età;

⁽³⁸⁾ Ladwig, K-H., Brockhaus, A.C., Baumert, J. e al., «Post-traumatic stress disorder and not depression is associated with shorter leukocyte telomere length: findings from 3 000 participants in the population-based KORA F4 study», Ouellette, M.M. (ed.), *PLOS ONE*, 2013, 8(7), e64762. doi:10.1371/journal.pone.0064762.

Nei casi in cui viene condotta una visita medica per accertare l'età, la valutazione dell'età medica deve tenere in considerazione altre informazioni relative al caso. Gli orientamenti politici forniscono linee guida su come valutare i vari elementi summenzionati.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

27 Stati UE+ prendono in considerazione i documenti forniti come prova dell'età del richiedente.

Oltre a prendere in esame i documenti in 19 Stati UE+ vengono eseguite alcune prime valutazioni basate sull'aspetto fisico.

Sussistono dubbi sull'età dichiarata: potenziale necessità di valutazione dell'età

Quando sussistono dubbi fondati sull'età dichiarata dal richiedente (l'età dichiarata è messa in dubbio, le prove disponibili non la sostengono né la contraddicono), può sorgere la necessità di una valutazione dell'età. In tali casi, le autorità devono selezionare il metodo o i metodi da utilizzare a tale scopo.

Nel paragrafo successivo viene presentata una panoramica generale dei metodi attualmente in uso, unitamente a una breve descrizione del processo coinvolto. I metodi sono divisi in «medici» e «non medici» a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un professionista del settore medico. Inoltre i metodi medici sono classificati in base al fatto che implicino o meno l'uso di radiazioni.

Il commento generale del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia n. 6 afferma che l'identificazione di un minore come non accompagnato o separato include la valutazione dell'età, che «dovrebbe prendere in considerazione non solo l'aspetto fisico dell'individuo, ma anche la sua maturità psicologica».

A. Metodi non medici


Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

3 Stati dell'UE+ usano solo metodi non medici per valutare l'età dei richiedenti.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

1. Valutazione più approfondita delle prove

Quando i documenti inizialmente raccolti o le informazioni disponibili non includono alcun riferimento all'età, potrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione di altri documenti da parte dei funzionari che operano nel settore dell'asilo o dell'immigrazione. Alcuni documenti, anche se non specificano l'età, quali registri scolastici, libretti di vaccinazione o altre cartelle cliniche, possono fornire alcune informazioni sull'età stimata del richiedente. Ad esempio, si potrebbe comprovare che il bambino è stato sottoposto ad alcune vaccinazioni a una determinata età o entro un certo margine di età e che il libretto di vaccinazione è stato emesso in un momento specifico, pertanto l'età del proprietario può essere approssimativamente stimata.



2. Colloquio per la valutazione dell'età

Questo metodo implica la raccolta e l'analisi del resoconto fornito dall'individuo la cui età è oggetto di contestazione.

Le principali differenze tra i metodi di valutazione psicosociale sono il contesto culturale e le competenze specifiche della persona che svolge la valutazione, nonché le aree di approfondimento. Laddove la valutazione psicologica è condotta da esperti in psicologia infantile o in sviluppo infantile, il colloquio di valutazione dell'età viene svolto principalmente da funzionari che prestano servizio presso le autorità di asilo o di immigrazione e con esperienza di colloqui con minori nell'ambito della procedura di asilo.

Durante il colloquio di valutazione dell'età, la persona che conduce il colloquio tenta di ricostruire una sequenza cronologica di eventi della vita in cui l'età dell'individuo può essere dedotta o stimata. Un calendario locale di eventi ⁽³⁹⁾ (un calendario personalizzato che fornisce date di eventi significativi per un'area geografica specifica) abbinato a domande «sul prima e sul dopo» ⁽³⁹⁾ (volto a identificare due eventi noti, uno avvenuto prima e uno che si è verificato dopo la data di nascita del bambino; queste domande sono anche note come «domande a sandwich») possono essere strumenti utili per aiutare i funzionari, il richiedente o i membri della famiglia ad approssimare la data di nascita del bambino.

- Al fine di raccogliere le opinioni in un modo adatto all'infanzia e incoraggiare il minore a fornire informazioni, i funzionari che trattano direttamente con il minore dovrebbero essere formati all'utilizzo di **tecniche di colloquio con minori** ⁽⁴⁰⁾. Ove possibile, l'interprete dovrebbe avere dimestichezza con i colloqui con minori.
- Fornire al richiedente informazioni adeguate prima dell'inizio del colloquio è essenziale per garantire la partecipazione della persona, per sviluppare un atteggiamento collaborativo e instaurare un clima di fiducia tra gli attori coinvolti. La persona che conduce il colloquio deve fornire informazioni rilevanti in termini semplici (lo scopo del colloquio, il ruolo delle persone coinvolte e presenti e i motivi per cui l'età richiesta è in dubbio), deve garantire che il richiedente capisca sia l'informazione sia l'interprete e assicurarsi che le esigenze del richiedente siano state soddisfatte in maniera ottimale per quanto possibile (genere dell'intervistatore e dell'interprete, modalità necessarie per il colloquio ecc.). È altrettanto importante che al richiedente sia offerta l'opportunità di chiarire eventuali incoerenze durante il colloquio.
- Al momento di decidere di intraprendere la procedura di valutazione dell'età dovrebbe essere garantito che, nel caso dei minori, l'onere della prova sia trasferito alle autorità. Le persone di minore età non sono in grado di spiegare le cose allo stesso modo degli adulti e questa limitazione è particolarmente evidente quando si parla con bambini con un diverso contesto culturale e in

⁽³⁹⁾ Ulteriori informazioni sono reperibili negli orientamenti della FAO *Guidelines for estimating the month and year of birth of young children* dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (2008).

⁽⁴⁰⁾ Ulteriori informazioni sul modulo di formazione dell'EASO in materia di colloqui con i minori sono disponibili all'indirizzo <https://www.easo.europa.eu/training-quality/training>.

cui l'età potrebbe non essere rilevante come nelle culture occidentali (ad esempio, vengono utilizzati calendari diversi in culture diverse). Inoltre, essi stessi potrebbero considerarsi adulti o potrebbero essere considerati come adulti nel loro contesto di appartenenza.

- L'intervistatore deve avere dimestichezza con le informazioni sul paese di origine per essere in grado di individuare le questioni rilevanti durante la discussione ⁽⁴¹⁾.
- In definitiva, se la conclusione della valutazione è negativa per il richiedente, i motivi devono essere chiaramente spiegati attraverso l'uso di un interprete e in presenza del rappresentante/tutore/avvocato del bambino. Il richiedente deve essere informato sia verbalmente sia per iscritto della possibilità di impugnare la decisione e della relativa procedura.

Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

17 Stati UE+ svolgono un colloquio approfondito per valutare l'età dei richiedenti.


Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

Esempi di prassi:

IE — Se una persona dichiara presso l'*International Protection Office* di avere un'età inferiore ai diciotto anni ma sembra essere più matura, un membro del personale esperto (con l'assistenza di un interprete, se necessario) svolgerà un colloquio informale per tentare di giungere a formulare un ragionevole opinione sul fatto che la persona sia o meno minorenne e bisognosa di rinvio a TUSLA, un'agenzia per la tutela dei minori e della famiglia. Il colloquio include domande sui dettagli della prima infanzia, l'istruzione e l'età di altri membri della famiglia. In caso di incertezza in seguito al colloquio, viene riconosciuto il beneficio del dubbio a favore del richiedente e avviene il rinvio a TUSLA.

MT — La prima fase è un colloquio entro 10 giorni lavorativi con il gruppo di valutazione dell'età. Se l'età rimane in dubbio, vengono coinvolti altri professionisti, ed è possibile, tra l'altro, rinviare la persona a un reparto di radiologia affinché venga sottoposta a radiografie di mani e polsi. L'attuale procedura comporta uno sforzo multidisciplinare che include autorità di polizia, operatori del settore sanitario e professionisti del settore medico. Il colloquio, uno degli strumenti principali utilizzati per tale valutazione, può essere considerato un metodo olistico in quanto mira a catturare il profilo sistemico più completo possibile del presunto minore. I risultati successivi dei metodi selezionati dal gruppo incaricato della valutazione dell'età sono considerati collettivamente.

⁽⁴¹⁾ L'EASO raccoglie e sviluppa le informazioni sui paesi di origine disponibili sul sito web dell'EASO, <https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports>, e sul portale COI dell'EASO ad accesso riservato.



3. Valutazione psicosociale

Lo scopo di questo metodo è valutare la maturazione mentale piuttosto che fisica. Le tecniche di valutazione fanno uso di valutazione cognitiva, comportamentale e psicologica del richiedente per valutare la sua età. Pertanto, il valutatore deve avere competenze specifiche in psicologia o nelle fasi di sviluppo di bambini e giovani adulti.

La base di questo metodo è un colloquio semi-strutturato in cui un valutatore esperto e formato (di solito un assistente sociale o uno psicologo) approfondisce determinate aree della storia personale del richiedente. Durante il colloquio o i colloqui, il valutatore valuterà la maturità psicologica della persona in combinazione con una valutazione comportamentale. I risultati possono anche riflettere alcune stime basate sull'aspetto fisico.

Per l'efficacia della valutazione, è essenziale che si instauri fiducia tra il richiedente e il valutatore. Per questo motivo, la valutazione dovrebbe essere intrapresa per un periodo di tempo e dovrebbe coinvolgere altri professionisti in contatto con la persona valutata, come ad esempio il personale dell'accoglienza o gli insegnanti. Alcune indicazioni rilevanti a tale riguardo sono state fornite nella giurisprudenza di riferimento dell'Alta corte di giustizia del Regno Unito, la sentenza Merton⁽⁴²⁾. Questa sentenza fornisce «una guida riguardo ai requisiti di una valutazione legale da parte di un'autorità locale dell'età di un giovane richiedente asilo che dichiara di avere meno di diciotto anni». In seguito alla sentenza Merton, tutte le autorità (locali) sono tenute a garantire che le loro valutazioni siano esaustive e complete e che il processo di valutazione dell'età sia chiaro, trasparente ed equo.

Una valutazione «conforme a Merton» includerà normalmente un incontro faccia a faccia con il giovane, che illustri il contesto generale del richiedente e che aderisca alle norme in materia di equità⁽⁴³⁾. Una considerazione pertinente sarebbe la seguente.

È importante essere consapevoli dell'«addestramento» che il richiedente asilo potrebbe aver ricevuto prima del colloquio, su come comportarsi e cosa dire. Avendo chiarito il ruolo dei servizi sociali, è importante impegnarsi con la persona e stabilire il miglior rapporto possibile che le circostanze consentano. Questo processo è talvolta noto come «joining» (partecipazione).

Alcuni aspetti importanti da osservare quando si effettua la valutazione sono evidenziati nella giurisprudenza pertinente:

- quando possibile, dovrebbero essere coinvolti nella procedura due valutatori;
- le informazioni sul ruolo del/i valutatore/i e dell'interprete dovrebbero essere fornite in base al livello di istruzione e di maturità della persona;

⁽⁴²⁾ *B v. London Borough of Merton* (2003) EWHC 1689 (admin), in cui la sentenza è stata pronunciata dal giudice Stanley Burnton presso l'Alta Corte il 14 luglio 2003.

⁽⁴³⁾ La conformità con Merton viene spesso utilizzata per descrivere se un valutazione dell'età è conforme alla giurisprudenza. Non esiste un modo prescritto in cui le autorità locali sono obbligate a effettuare accertamenti dell'età; i tribunali, tuttavia, forniscono orientamenti alle autorità locali in un caso che ha coinvolto il Merton Council [*B v. London Borough of Merton* (2003) EW HC 1689 (admin)]. Tutti gli accertamenti sull'età dell'autorità locale devono essere conformi alla giurisprudenza di Merton e alla giurisprudenza che ha fatto seguito a questa sentenza.

- attenzione dovrebbe essere prestata anche al livello di stanchezza, trauma, smarrimento e ansia della persona valutata;
- l'etnia, la cultura e le abitudini della persona che viene valutata devono essere osservate durante tutta la valutazione, le informazioni sul paese di origine possono essere utili a questo proposito per segnalare argomenti rilevanti per la discussione;
- quando intraprende la valutazione, il valutatore dovrebbe porre domande aperte e non tendenziose;
- il valutatore potrebbe utilizzare diversi strumenti per mettere a proprio agio la persona (disegni, strumenti espressivi).

Nel condurre il colloquio, i seguenti elementi potrebbero fornire informazioni utili per effettuare una stima dell'età:

- il suo aspetto fisico e il suo comportamento, le osservazioni delle dinamiche di gruppo (attività con i coetanei);
- modalità di interazione con il valutatore;
- storia sociale e composizione familiare;
- considerazioni sullo sviluppo (cioè informazioni sui tipi di attività che la persona svolgeva prima di arrivare in Europa);
- educazione, il suo livello di indipendenza e cura di sé;
- valutazione sanitaria e medica;
- esperienze di vita ed eventi traumatici che possono aver avuto un impatto sul processo di invecchiamento.

Queste informazioni dovrebbero essere considerate unitamente alle informazioni ottenute dall'analisi di altre prove e quindi utilizzate per trarre conclusioni dalla valutazione. La conclusione della valutazione deve essere fornita per iscritto e gli aspetti summenzionati dovrebbero essere inclusi nella relazione, con ulteriori considerazioni o informazioni da seguire. È della massima importanza garantire la competenza e l'esperienza del/i valutatore/i in materia di benessere dei giovani.

Se la conclusione della valutazione è negativa per il richiedente, i motivi devono essere chiaramente spiegati attraverso l'uso di un interprete e in presenza del rappresentante/tutore/avvocato del minore. Il richiedente deve essere informato sia verbalmente che per iscritto della possibilità di impugnare la decisione e della relativa procedura.

UK — Orientamenti su come comportarsi in linea con le decisioni generali. Chi sta valutando l'età deve:


1. spiegare al richiedente lo scopo del colloquio, come specificato in Merton, paragrafo 55;
2. cercare di estrapolare il contesto generale del ricorrente, comprese la storia e le circostanze familiari, il contesto educativo e le attività del ricorrente durante gli ultimi anni; anche le informazioni etniche e culturali possono essere importanti come specificato in Merton, paragrafo 37;
3. procedere a una valutazione e porre domande per comprovare la credibilità del ricorrente se c'è motivo di dubitare della dichiarazione del ricorrente riguardo all'età, come specificato in Merton, paragrafo 37;
4. offrire al ricorrente l'opportunità di spiegare eventuali incongruenze nel proprio resoconto o qualsiasi altro elemento che potrebbe portare a conclusioni negative in merito alla credibilità. È preferibile che ciò avvenga il prima possibile, quando le questioni sono «fresche nella memoria», come specificato in:
 - Merton, paragrafo 55,
 - *R (FZ) v London Borough of Croydon* (2011) EWCA Civ 59, paragrafo 20,
 - *R (NA) v London Borough of Croydon* (2009) EWHC 2357 (admin), paragrafo 52.
5. ricordare che i casi variano e il livello di richiesta necessario in un caso potrebbe non essere imprescindibile in un altro, come specificato in Merton, paragrafo 50.

L'Association of Directors of Children's Services (ADCS) (Associazione dei direttori dei servizi per i minori) nel Regno Unito ha approvato i seguenti orientamenti per gli assistenti sociali durante lo svolgimento degli accertamenti dell'età.

http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_Guidance_2015_Final.pdf

http://adcs.org.uk/assets/documentation/information_sharing_proforma_april_2015.doc

Una forma abbreviata è disponibile <http://www.makeitlooknice.co.uk/adcs/age-assessment-guidance/index.html>



Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

11 Stati UE+ svolgono un colloquio per valutare l'età del richiedente. Allo stesso modo, i risultati hanno mostrato che 6 Stati UE+ svolgono colloqui psicologici per valutare l'età, come indicato nella pubblicazione precedente (1 Stato UE+ usa questo metodo per le vittime della tratta di esseri umani).


Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

B. Metodi medici (privi di radiazioni)

1. Osservazione dentale

Questo metodo prevede il controllo visivo per determinare la maturità dei denti e non comporta l'uso di raggi X. Un dentista qualificato confronta lo sviluppo dei denti del richiedente con una serie di fasi di sviluppo illustrate in grafici ufficiali sull'eruzione dei denti o con valori di riferimento e stabilisce una gamma di età possibili. Gli studi tendono a trattare o lo sviluppo dei denti dei bambini per la fascia di età compresa fra i 3 e i 16 anni oppure lo sviluppo dei denti del giudizio nella fascia d'età compresa fra i 15 e i 23 anni ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴⁴⁾ Per ulteriori informazioni: Unicef, *Age assessment practices: a literature review and annotated bibliography*, disponibile all'indirizzo: http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf; SCEP, *Position paper on age assessment in the context of separated children in Europe* (2012), disponibile all'indirizzo: <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>; Norwegian Computing Centre, *Age estimation in youths and young adults* (2012), disponibile all'indirizzo: http://publications.nr.no/1355995517/Age_estimation_methods-Eikvil.pdf; Baccetti, T., Franchi, L., McNamara, J.A. (Jr), «The cervical vertebral maturation (CVM) method for the assessment of optimal treatment timing in Dentofacial orthopaedics», *ScienceDirect* (2005), Vol. 11, Issue 3, pagg. 119-129; Cameriere, R., Ferrante, L. Cingolani, M., «Age estimation in children by measurement of open apices in teeth», *PubMed* (2005), Vol. 120, Issue 1, pagg. 49-52.



Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

16 Stati UE+ utilizzano l'osservazione dentale come metodo di valutazione dell'età.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Risonanza magnetica (RMI)

La risonanza magnetica, o RMI, combina l'uso di un potente magnete con un sistema informatico avanzato e le onde radio per produrre immagini dettagliate accurate di organi e tessuti, ossa e altre strutture interne del corpo. A differenza delle radiografie o degli scanner per TC/TAC (tomografia computerizzata, chiamata anche tomografia assiale computerizzata), le macchine per la risonanza magnetica sono prive di radiazioni.

La forza di un magnete MRI è chiamata «intensità di campo» ed è misurata in unità denominate «Tesla» o «T». Esistono due tipi di scanner: Gli scanner 1 T e 1.5 T (in genere ampiamente disponibili a un costo più basso) e gli scanner 3 T (più costosi quindi meno disponibili). Uno scanner con un magnete più forte possiede maggiore intensità di campo ossia la capacità di produrre immagini più dettagliate in un periodo di tempo più breve. In base a diversi fattori, quali il tipo di immagini da ottenere (sezioni trasversali o «sezioni» del corpo), il tipo di tecnologia utilizzata (campo elevato rispetto ai tipi di risonanza magnetica aperta), il risultato previsto dell'RMI e se il paziente si muove, una risonanza magnetica può durare in genere da meno di 10 minuti a un'ora.

Secondo George e al. ⁽⁴⁵⁾, il grado di fusione ossea sembra apparire in uno stadio più avanzato nelle immagini a raggi X rispetto alle immagini dell'RMI. Di conseguenza, i risultati di una risonanza magnetica fornirebbero una stima dell'età leggermente inferiore rispetto ai risultati di una radiografia normale. Questo risultato è accettabile in quanto non sarebbe dannoso per il richiedente.

È necessario seguire una procedura di pre-screening. Le scansioni MRI potrebbero non essere adatte a tutti i pazienti, come i richiedenti con pacemaker cardiaci, tatuaggi e protesi metalliche o che necessitano di altre precauzioni speciali a causa del loro campo magnetico.

Poiché i richiedenti devono stare fermi su una superficie rigida per un lungo periodo di tempo e la macchina produce rumori forti, i pazienti con claustrofobia e i bambini generalmente diventano ansiosi quando sottoposti alla procedura in uno scanner per immagini a risonanza magnetica tradizionale. Questo problema potrebbe essere risolto tramite l'uso di scanner per MRI aperti.

⁽⁴⁵⁾ George, J., Nagendran, J., Azmi, K., «Comparison study of growth plate fusion using MRI versus plain radiographs as used in age determination for exclusion of overaged football players», *Br J Sports Med* (2012), Vol. 46, Issue 4, pagg. 273-278, doi:10.1136/bjsm.2010.074948.

Mano/polso: l'approccio tradizionale si basa sulla valutazione dell'età tramite le immagini radioscopiche, tuttavia sono stati condotti esperimenti che utilizzano modalità di elaborazione di immagini alternative come la risonanza magnetica del polso (ad esempio nella stima dell'età dei giocatori di calcio nei tornei divisi per età). È stato ideato un sistema di sei gradi per la fusione (Dvorak, 2007) ⁽⁴⁶⁾. In un altro studio sui calciatori svolto dalla FIFA sono state esaminate immagini del polso acquisite lo stesso giorno dalla stessa persona tramite RMI e raggi X ⁽⁴⁷⁾.

Studi recenti hanno confermato il valore di questo esame e mostrano una forte correlazione tra gli stadi della risonanza magnetica e l'età anagrafica; tuttavia, si raccomanda anche di combinare l'uso dell'RMI con altre tecniche per aumentare la precisione dei risultati ⁽⁴⁸⁾.

Poiché il genere della persona sottoposta alla valutazione può avere un effetto sul margine di errore del metodo ⁽⁴⁹⁾, il genere del richiedente è un fattore che deve essere preso in considerazione quando si seleziona il metodo.

I recenti sviluppi riguardano l'uso della valutazione automatica dell'età ossea. Tali accertamenti si basano sulla visione medica computerizzata e sull'apprendimento automatico. Questi sviluppi hanno reso più semplice la classificazione delle immagini nelle fasi e hanno ridotto la discrepanza tra *osservatori* e dello stesso *osservatore* (definite nel glossario dell'allegato 1).

Ginocchio: basato sulla fusione della placca di crescita nella maturazione del ginocchio.

Il sistema di RMI per fasi è stato sviluppato per la risonanza magnetica del ginocchio (Dedout, 2012) ⁽⁵⁰⁾. La sua affidabilità e validità per valutazione la valutazione dell'età sono state valutate nella fascia di età compresa tra i 10 e i 30 anni in base a un sistema in cinque fasi. La relazione indica un'elevata correlazione con l'età e una buona uniformità tra osservatori e per lo stesso osservatore, tuttavia sono necessari ulteriori studi per verificare l'approccio.

Esempi di prassi:

SE — La Svezia sta attualmente utilizzando l'RMI delle articolazioni del ginocchio, insieme ai raggi X dei denti del giudizio, per la procedura di valutazione dell'età dei minori non accompagnati. La valutazione medica dell'età è condotta dal Consiglio nazionale svedese di medicina legale e prevede due diversi esami. Il primo è una radiografia panoramica di un dente del giudizio e il secondo è una risonanza magnetica del ginocchio. Entrambi gli esami sono finalizzati al limite dei 18 anni. Le immagini vengono analizzate da due dentisti o radiologi indipendenti che dovrebbero concordare reciprocamente il grado di maturità nella zona di crescita in modo che l'analisi fornisca una base soddisfacente per la valutazione dell'età finale da parte del medico esaminatore. Questo è un meccanismo di protezione integrato e di affermazione del principio di beneficio del dubbio.

Accertare che l'età di un richiedente sia maggiore di 18 anni implica anche che la radice del dente abbia raggiunto il livello finale di maturità, sebbene questo livello di sviluppo avvenga piuttosto uno o due anni dopo il limite di 18 anni. Lo stesso livello di maturità nella zona di crescita (uno o due anni dopo il limite di 18 anni) viene studiato nel caso dell'RMI del ginocchio. Si tratta di misure di sicurezza aggiuntive per rispondere meglio alla necessità di mantenere il beneficio del dubbio qualora richiesto.

Clavicola: sono stati effettuati alcuni esperimenti utilizzando una classificazione in quattro gradi per la clavicola. È stato dimostrato che la valutazione dell'età è realizzabile, ma sono necessari studi di riferimento specifici per l'RMI. Le ultime ricerche hanno mostrato una correlazione positiva tra i gradi della risonanza

⁽⁴⁶⁾ Dvorak, J. e George, J., «Age determination by magnetic resonance imaging of the wrist in adolescent male football players», *British Journal of Sport Medicine* (2007), Vol. 41, No 1, pagg. 45-52.


⁽⁴⁷⁾ Ibid.

⁽⁴⁸⁾ Serin, J., Rérolle, C., Pucheux, J., Dedout, F., Telmon, N., Savall, F., Saint-Martin, P., «Contribution of magnetic resonance imaging of the wrist and hand to forensic age assessment», *International Journal of Legal Medicine* (2016).

⁽⁴⁹⁾ Tscholl, P.M., Junge, A., Dvorak, J., Zubler, V., «MRI of the wrist is not recommended for age determination in female football players of U-16/U-17 competitions», *Scand J Med Sci Sports*, 2015, doi:10.1111/sms.12461.

⁽⁵⁰⁾ Dedout, F. e Auriol, J., «Age assessment by magnetic resonance imaging of the knee: a preliminary study», *Forensic Science International* (2012), pagg. 217-232.

magnetica e l'età anagrafica ⁽⁵¹⁾. Tuttavia, l'analisi richiederebbe osservatori più esperti rispetto ad altri metodi, poiché potrebbe essere difficile distinguere le fasi iniziali dagli ultimi stadi di ossificazione.



3. Ultrasuoni

Un ultrasuono medico (noto anche come ecografia diagnostica o ultrasonografia) è una tecnica di elaborazione delle immagini a scopo diagnostico basata sull'uso degli ultrasuoni per osservare le strutture interne del corpo quali tendini, muscoli, articolazioni, vasi sanguigni e organi interni.

Gli ultrasuoni sono onde sonore con frequenze superiori a quelle udibili dall'uomo (> 20 000 Hz). Le immagini ultrasoniche, anche conosciute come *sonogrammi*, sono elaborate inviando impulsi di ultrasuoni nel tessuto usando una sonda. Il suono echeggia dal tessuto, con diversi tessuti che riflettono vari gradi di suono. Tali echi sono registrati e visualizzati come immagini per l'operatore. Questo metodo privo di radiazioni è stato comprovato per la stima dell'età sulla mano e sul polso ⁽⁵²⁾, sulla clavicola ⁽⁵³⁾ e sulla cresta iliaca ⁽⁵⁴⁾.

Gli studi hanno concluso che la valutazione mediante ultrasuoni **non deve ancora essere considerata un valido sostituto per la valutazione dell'età ossea** poiché le fasi di crescita non sono sempre visualizzate.


⁽⁵¹⁾ 1. Hillewig, E., Degroote, J., Van der Paelt, T., Visscher, A., Vandemaele, P., Lutin, B., D'Hooghe, L., Vandriessche, V., Piette, M., Verstraete, K., *Magnetic resonance imaging of the sternal extremity of the clavicle in forensic age estimation: towards more sound age estimates*, *Int J Legal Med.* (2013), Vol. 127, Issue 3, pagg. 677-689, doi:10.1007/s00414-012-0798-z.

2. Hillewig, E., De Tobel, J., Cuhe, O., Vandemaele, P., Piette, M., Verstraete, K., *Magnetic resonance imaging of the medial extremity of the clavicle in forensic bone age determination: a new four-minute approach*, *Eur Radiol.* (2011), Vol. 21, Issue 4, pagg. 757-767, doi:10.1007/s00330-010-1978-1.

⁽⁵²⁾ Mentzel, H.J., Vilsler, C., Eulenstein, M., Schwartz, T., Vogt, S., Böttcher, J., Yaniv, I., Tsoref, L., Kauf, E., Kaiser, W.A., «Assessment of skeletal age at the wrist in children with a new ultrasound device», *Pediatr Radiol* (2005), Vol. 35, Issue 4, pagg. 429-433; Khan, K.M., Miller, B.S., Hoggard, E., Somani, A. and Sarafoglou, K., «Application of ultrasound for bone age estimation in clinical practice», *J Pediatr* (2009), Vol. 152, Issue 2, pagg. 243-247, doi:10.1016/j.jpeds.2008.08.018.

⁽⁵³⁾ Quirnbach, F., Ramsthaler, F., Verhoff, M.A., Evaluation of the ossification of the medial clavicular epiphysis with a digital ultrasonic system to determine the age threshold of 21 years, *Int J Legal Med.* (2009), Vol. 123, Issue 3, pagg. 241-245, doi: 10.1007/s00414-009-0335-x.; Schulz, R., Zwiesigk, P., Schiborr, M., Schmidt, S. and Schmeling, A., Ultrasound studies on the time course of clavicular ossification, *Int J Legal Med.* (2008), Vol. 122, Issue 2, pagg. 163-167, doi: 10.1007/s00414-007-0220-4.

⁽⁵⁴⁾ Schmidt, S., Schmeling, A., Zwiesigk, P., Pfeiffer, H., Schulz, R., «Sonographic evaluation of apophyseal ossification of the iliac crest in forensic age diagnostics in living individuals», *Int J Legal Med.* (2011), Vol. 125, Issue 2, pagg. 271-276, doi: 10.1007/s00414-011-0554-9.



Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

Nessuno Stato UE+ ha riferito l'uso di ultrasuoni o della sonografia per scopi di valutazione dell'età.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

4. Valutazione dello sviluppo fisico

La valutazione dello sviluppo fisico comprende il confronto tra l'altezza, il peso e la classificazione della pelle di individui o popolazioni in relazione a un insieme di valori di riferimento. A seconda della pratica degli Stati UE+, la valutazione dello sviluppo fisico può includere un esame fisico generale per descrivere qualsiasi segno di affezioni che potrebbero interferire con il tasso di maturazione⁽⁵⁵⁾.

Quando si tratta di misurare e valutare i segni visibili della maturità sessuale, si parla anche di **esame della maturazione sessuale**.


- Nei ragazzi, l'esame si basa sullo sviluppo penieno e testicolare, sui peli pubici, i peli ascellari, la crescita della barba e la prominente laringea.
- Nelle ragazze, l'esame si concentra sui peli pubici, i peli ascellari e la forma del bacino. In media, le ragazze raggiungono la piena maturità sessuale all'età di 16 anni e i ragazzi all'età di 17 anni⁽⁵⁶⁾.

A seconda della pratica e degli esami effettuati negli specifici Stati UE+, oltre a un pediatra, possono essere coinvolti altri medici come, ad esempio, un ginecologo.

i Come indicato nelle raccomandazioni finali e attraverso la guida pratica, l'EASO ritiene che nessun metodo che implichi la nudità o l'esame dei genitali come osservazione della maturità sessuale debba essere utilizzato in alcuna circostanza.

⁽⁵⁵⁾ Per ulteriori informazioni: Unicef, *Age assessment practices: a literature review and annotated bibliography* (2011), disponibile all'indirizzo: http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf; SCEP, *Position paper on age assessment in the context of separated children in Europe* (2012), disponibile all'indirizzo: <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>; Norwegian Computing Centre, *Age estimation in youths and young adults* (2012), disponibile all'indirizzo: http://publications.nr.no/1355995517/Age_estimation_methods-Eikvil.pdf; Professor Sir Al Aynsley-Green Kt., *The assessment of age in undocumented migrants* (2011), disponibile all'indirizzo: [https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/ageassessment/submissions/Sir%20Al%20Aynsley-Green%20Kt%20\(Submission%2038\).pdf](https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/ageassessment/submissions/Sir%20Al%20Aynsley-Green%20Kt%20(Submission%2038).pdf).

⁽⁵⁶⁾ Per ulteriori informazioni: SCEP, *Position paper on age assessment in the context of separated children in Europe* (2012); Unicef, *Age assessment practices: a literature review and annotated bibliography*; Schmeling e al., «Forensic age estimation in unaccompanied minors and young living adults in *Forensic medicine — From old problems to new challenges*» (2011); Schmeling e al., «Age estimation of unaccompanied minors — Part 1. General considerations», *Forensic Science International* (2006); Il Royal College of Paediatrics and Child Health conclude che «nel complesso, non è possibile prevedere realmente l'età di un individuo da qualsiasi misura antropometrica e non si dovrebbe tentare di farlo» (The King's Fund and the Royal College of Paediatrics and Child Health, 1999:40).



Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

11 Stati UE+ hanno confermato l'uso della valutazione dello sviluppo fisico per stimare l'età di un richiedente.

7 Stati UE+ ricorrono all'esame della maturità sessuale per valutare l'età di una persona.

Nell'allegato 4 della presente pubblicazione sono disponibili ulteriori informazioni.

C. Metodi medici (con uso di radiazioni)

1. Raggi X

I raggi X, chiamati anche «radiografia», proiettano radiazioni limitate (onde elettromagnetiche) per generare le immagini dell'interno del corpo in diverse tonalità di bianco e nero. Ciò è possibile perché diversi tessuti assorbono quantità diverse di radiazioni. Il calcio nelle ossa assorbe di più i raggi X, pertanto le ossa appaiono bianche. Il grasso e altri tessuti molli assorbono meno radiazioni e appaiono grigi. L'aria assorbe anch'essa meno, quindi i polmoni appaiono in nero.

L'età scheletrica è determinata dallo stadio di sviluppo delle ossa. Questi esami stimano le fasi di sviluppo dalla fusione/maturazione di determinate ossa. I principali metodi radiografici prevedono la radiografia dell'osso carpale, della clavicola e dei denti. Sebbene molti Stati UE+ facciano uso di tali metodi, non li applicano allo stesso modo e spesso ricorrono a diverse combinazioni e/o a un ordine diverso. Questa diversità di prassi dipende principalmente dal fatto che le procedure di valutazione dell'età sono determinate in larga misura dalla normativa nazionale ed evolvono con la giurisprudenza nazionale.

Radiografia dell'osso carpale (mano/polso)

Consiste nella valutazione della forma, la dimensione degli elementi ossei e il grado di ossificazione dell'epifisi mediante radiografie della mano. Un'immagine viene confrontata con quanto segue.

- (a) Atlante radiografico, che consiste in immagini standard dell'età e del sesso in questione per determinare lo stadio di sviluppo. Per questo approccio, lo standard di riferimento è diventato l'atlante Greulich e Pyle. Questo metodo è il risultato di uno studio del 1935 che mirava a valutare la maturità scheletrica più che ad accertare l'età e non teneva conto delle differenze inter-razziali o socio-economiche.

- (b) Ossa singole (metodo a osso singolo) in cui si determina il grado di maturità per singole ossa e si combinano i vari gradi di maturità per calcolare lo stadio di maturità globale. Per questo approccio, il riferimento principale è l'approccio Tanner-Whitehouse (TW) (esiste in tre edizioni). La seconda edizione si basa sulla valutazione della maturità scheletrica e su una previsione dell'altezza nell'età adulta. Ciascuna delle 20 ossa della mano viene confrontata singolarmente con una serie di immagini dello sviluppo di quel particolare osso. Negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso sono stati definiti standard di riferimento. In media lo sviluppo scheletrico delle ossa della mano è completo all'età di 17 anni nelle ragazze e all'età di 18 anni nei ragazzi ⁽⁵⁷⁾.

Mentre l'origine etnica non esercita un'influenza degna di nota sui tassi di ossificazione, lo status socio-economico è un fattore chiave che influenza il tasso di ossificazione. Uno status socioeconomico elevato accelera i tassi di ossificazione, mentre un basso status socioeconomico ritarda l'ossificazione. Di conseguenza, l'applicazione degli standard per i raggi X a individui con uno status socioeconomico inferiore porta a sottovalutare l'età di una persona. Ciò è considerato accettabile in quanto non avrebbe un effetto negativo sulla persona esaminata ⁽⁵⁸⁾.

Radiografia della clavicola

Questo metodo prevede la valutazione della fusione della clavicola. Per essere considerato adulto, un individuo deve avere entrambe le clavicole fuse. I sistemi di classificazione tradizionali distinguono quattro stadi di sviluppo; l'ultimo stadio è stato ora diviso in altri due stadi. (Se la fusione è completa ed è visibile una cicatrice si può supporre che, per quanto riguarda le donne, che la persona abbia almeno 20 anni e, nel caso degli uomini, che la persona ne abbia almeno 21). La fusione completa con la scomparsa della cicatrice è stata riscontrata per la prima volta in entrambi i sessi non prima dei 26 anni ⁽⁵⁹⁾.

Radiografia dentale

Questo metodo prevede lo studio di una radiografia dei denti, noto sotto il nome di *ortopantomogramma* (o *ortopantomografia*). Lo sviluppo scheletrico viene misurato attraverso i cambiamenti sequenziali dell'eruzione e della struttura dei denti durante la crescita infantile. All'età di 16-20 anni, tutti i denti, tranne i terzi molari (denti del giudizio) sono completamente formati. In questa fase, questi ultimi presentano un'ampia diversità di livelli di sviluppo della corona e della radice.

I due metodi principali sono i seguenti:

- (a) Gleiser e Hunt (1955) ⁽⁶⁰⁾ descrive lo sviluppo dei denti in 15 stadi;
- (b) Demirjian (1973) ⁽⁶¹⁾ descrive lo sviluppo dentale in 8 stadi e a ogni stadio della crescita dentale viene attribuito un punteggio in base a un modello statistico ⁽⁶²⁾.

Per quanto riguarda l'eruzione e la mineralizzazione dei terzi molari, è stato accertato che gli africani neri mostrano uno sviluppo accelerato rispetto agli europei; al contrario, nel caso degli asiatici si può registrare

⁽⁵⁷⁾ Per ulteriori informazioni: Tanner, J.M. e al., «Reliability and validity of computer-assisted estimates of Tanner-Whitehouse skeletal maturity (CASAS): comparison with the manual method», *Karger* (1994), Vol. 42, No 6; Frisch, H. e al., «Computer-aided estimation of skeletal age and comparison with bone age evaluations by the method of Greulich-Pyle and Tanner-Whitehouse», *Pediatric Radiology* (1996), Vol. 26, Issue 3, pagg. 226-231; Gertych, A. e al., «Bone age assessment of children using a digital hand atlas», *Computerised Medical Imaging and Graphics* (2007), Vol. 31, Issues 4-5, pagg. 322-331.

⁽⁵⁸⁾ Schmeling, A., Garamendi, P.M., Prieto, J.L., Landa, M.I., «Forensic age estimation in unaccompanied minors and young living adults», in *Forensic medicine — From old problems to new challenges*, Professor Duarte Nuno Vieira (ed.), *InTech* (2011), disponibile all'indirizzo: <http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/19163.pdf>.

⁽⁵⁹⁾ Per ulteriori informazioni: Schmeling, A. e al., Studies on the time-frame for ossification of the medial clavicular epiphyseal cartilage in conventional radiography, *International Journal of Legal Medicine* (2004) Vol. 118, Issue 1, pagg. 5-8.

⁽⁶⁰⁾ Gleiser, I. e Hunt, E.E., «The permanent mandibular first molar: its calcification, eruption and decay», *Am. J. Phys. Anthropol.* (1955), Vol. 13, pagg. 253-283, doi:10.1002/ajpa.1330130206.

⁽⁶¹⁾ Demirjian, A., Goldstein, H. e Tanner, J.M., «A new system of dental age assessment», *Human Biology* (1973), Vol. 45, No 2, pagg. 211-227, disponibile all'indirizzo: <http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/dental-age-assessment.pdf>.


⁽⁶²⁾ Per ulteriori informazioni: (al n.d.) «Assessment of dental maturity of Brazilian children age 6 to 14 years using Demirjian's method», *Int J Paediatr Dent* (2002), Vol. 12, No 6, pagg. 423-428; Liversidge, H.M., «The assessment and interpretation of Demirjian, Goldstein and Tanner's dental maturity», *Ann Hum Biol.* (2012), Vol. 39, Issue 5, pagg. 412-431, doi:10.3109/03014460.2012.716080.

un ritardo relativo nello sviluppo. Per questo motivo, per valutare lo sviluppo dei terzi molari nella prassi della stima dell'età occorre utilizzare studi di riferimento specifici per la popolazione ⁽⁶³⁾.

Nonostante la sua ampia variabilità, diversi studi hanno affermato che lo sviluppo del terzo molare rappresenta probabilmente il modo migliore per discriminare tra un adulto e un bambino e dovrebbe essere una delle procedure di valutazione dell'età più utilizzate per l'ultima fascia di età dell'adolescenza.

Radiografia dell'osso pelvico

Poiché il posizionamento delle ossa cambia quando una persona si avvicina all'età adulta ⁽⁶⁴⁾, l'età scheletrica può essere determinata dall'aspetto di alcune ossa del bacino.



Principali risultati delle prassi degli Stati UE+

Tra gli esami medici, la radiografia dell'osso carpale è il metodo più utilizzato dagli Stati UE+. 23 degli **Stati** intervistati hanno confermato il suo utilizzo nel loro territorio.

In secondo luogo, la radiografia dentale è abbastanza comune tra gli intervistati, con 19 risposte positive.

In terzo luogo, 12 Stati UE+ usano la radiografia della clavicola.

Infine, tre Stati UE+ hanno aggiunto la radiografia dell'osso pelvico come metodo alternativo da utilizzare occasionalmente nel processo di valutazione.

Esempi di prassi:

FI — Una valutazione medica dell'età per accertare l'età di un richiedente viene effettuato dal Dipartimento di medicina legale presso l'Università di Helsinki su richiesta della polizia, della guardia di frontiera o del servizio di immigrazione finlandese. I metodi utilizzati sono l'osservazione dentale, la radiografia dell'osso carpale e la radiografia dentale. Due esperti stabiliscono una valutazione congiunta. Almeno uno degli esperti deve essere un dipendente del Dipartimento di medicina legale dell'Università di Helsinki. Un esperto può essere un medico autorizzato o un dentista approvato con la competenza necessaria.

NL — La valutazione medica dell'età non tenta di stabilire l'età del richiedente, ma è intesa unicamente a distinguere tra età adulta ed eventuale minore età. Alla luce di quanto sopra, viene esaminata una

⁽⁶³⁾ Olze, A., Schmeling, A., Taniguchi, M., Maeda, H., van Niekerk, P., Wernecke, K-D., Geserick, G., «Forensic age estimation in living subjects: the ethnic factor in wisdom tooth mineralization», *Int J Legal Med* (2004), Vol. 118, pagg. 170-173; Olze, A., van Niekerk, P., Ishikawa, T., Zhu, B.L., Schulz, R., Maeda, H. e Schmeling, A., «Comparative study on the effect of ethnicity on wisdom tooth eruption», *Int J Legal Med* (2007), Vol. 121, pagg. 445-448.

⁽⁶⁴⁾ Per ulteriori informazioni: Schmeling, A. e al., «Age estimation of unaccompanied minors — Part 1. General considerations», *Forensic Science International* (2006); Schmidt, S. e al., «Sonographic evaluation of apophyseal ossification of the iliac crest in forensic age diagnostics in living individuals», *International Journal of Legal Medicine* (2011).

radiografia della mano e del polso. Se il polso non è completamente fuso, l'esame termina e il richiedente viene considerato un minore. Se è completamente fuso, verrà effettuata una radiografia della clavicola aggiuntiva (tre). Due radiologi indipendenti devono giungere separatamente alla conclusione che entrambe le clavicole sono fuse. Un altro esperto (antropologo forense), dopo aver raccolto le conclusioni di entrambi i radiologi, prenderà una decisione sulla base dei loro risultati. In caso di risultati inconcludenti o disaccordo tra le relazioni dei radiologi, il richiedente è considerato un minore. La decisione può essere impugnata.

Alcune considerazioni aggiuntive

La risonanza magnetica, la radiografia e la tomografia computerizzata (CT/CAT) sono tecniche diverse utilizzate per acquisire le immagini della crescita ossea. Queste immagini saranno confrontate con gli studi di riferimento per stabilire lo stadio dello sviluppo della crescita a cui corrisponde l'immagine e, infine, per inquadrare la fascia di età relativa a questo stadio di crescita.

Risonanza magnetica o RMI

- Combina l'uso di un potente magnete con un sistema informatico avanzato e le onde radio per produrre immagini accurate di organi e tessuti, ossa e altre strutture interne del corpo. Per produrre immagini elaborate in sezione trasversale, una risonanza magnetica utilizza campi magnetici e frequenze radio.
- Adatto per l'elaborazione di immagini di organi, tessuti molli e strutture interne.
- Privo di radiazioni

Raggi X

- Una radiografia utilizza una quantità limitata di radiazioni che passa attraverso il corpo per catturare una singola immagine dell'anatomia della persona sottoposta all'esame.
- Oggetti densi, come le ossa, bloccano la radiazione e appaiono bianchi nell'immagine a raggi X.
- Utilizza radiazioni.


Tomografia computerizzata (TC/TAC)

- Esame che combina i raggi X con i computer per produrre viste in sezione trasversale a 360 gradi del corpo attraverso più raggi X a diverse angolazioni.
- Adatto per immagini di ossa, tessuti molli e vasi sanguigni allo stesso tempo. Fornisce al radiologo dettagli sulle strutture ossee o sulle lesioni. A causa dell'esposizione alle radiazioni, la TC non è raccomandata per donne in gravidanza o bambini, a meno che non sia assolutamente necessario.

Un altro fattore importante da prendere in considerazione è rappresentato dagli ultimi sviluppi sull'uso dell'interpretazione assistita da computer delle immagini a raggi X o delle immagini dell'RMI. Lo scopo di questo software è di ridurre la deviazione intra-osservatore e inter-osservatore (chiamata inter-rater); in tal modo la stessa immagine viene categorizzata nello stesso modo, nonostante i possibili errori intra-osservatore (lo stesso osservatore valuta la stessa immagine in momenti diversi) o inter-osservatore (diversi osservatori che valutano la stessa immagine).

Capitolo 5 Raccomandazioni finali

Le raccomandazioni finali non intendono riassumere gli orientamenti sulle garanzie procedurali incluse nei capitoli 2 e 3, ma fornire una risposta concreta alle sfide pratiche sollevate dalla procedura di valutazione dell'età. Alla luce di quanto sopra, le raccomandazioni sono raggruppate con l'argomento e la sfida pratica a cui intendono rispondere, come segue:



Raccomandazioni principali EASO

| A. | Argomento | Applicazione pratica del principio dell'interesse superiore del minore |
|----|------------------------------|---|
| | Sfida pratica | Applicazione irregolare del principio nel territorio dell'UE+ |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"> 1. venga svolto un BIA per garantire che la particolare procedura di valutazione dell'età presa in considerazione sia compatibile con le singole circostanze del richiedente e che il risultato atteso apporti beneficio alla procedura e non sia dannoso per il minore; 2. il BIA verifichi che tutte le misure di sicurezza siano in atto e che sia rispettato l'interesse superiore del minore: <ul style="list-style-type: none"> ■ sia stato nominato un rappresentante qualificato e indipendente e/o un tutore per agire nell'interesse superiore del minore e esercitare la capacità giuridica; ■ le procedure siano a misura di bambino e condotte da professionisti qualificati; ■ siano state fornite, su base regolare in modo adeguato all'età, informazioni sulla procedura, nonché sulle sue implicazioni e sul diritto al rifiuto in termini semplici e in una modalità culturalmente sensibile; se supervisionata, la mediazione culturale può essere utile; ■ le opinioni del richiedente sono state raccolte e prese in considerazione in base alla sua età e maturità; ■ il beneficio del dubbio è stato applicato prima, durante e dopo il processo fino al raggiungimento dei risultati conclusivi; ■ il consenso informato è stato ottenuto almeno per gli esami medici, il diritto di rifiutare gli esami medici è stato rispettato e sono stati esaminati i motivi del rifiuto. In particolare si raccomanda che il consenso sia ottenuto e documentato (per iscritto e ogni altra forma di prova) dal minore e dal tutore come appropriato; ■ sono state tenute in considerazione riservatezza, protezione dei dati e sicurezza; ■ è stato selezionato il metodo meno invasivo per garantire che sia applicato la procedura meno invasiva, con un'attuazione graduale; ■ è stato selezionato il metodo più preciso e il margine di errore è stato documentato; ■ è stato reso disponibile un ricorso effettivo. |

| B. | Argomento | Motivazione/necessità della valutazione |
|----|------------------------------|---|
| | Sfida pratica | La necessità di una valutazione dell'età deve essere giustificata e motivata sulla base di seri dubbi |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"> 1. la valutazione dell'età non sia condotta come una pratica di routine. La necessità e i benefici della procedura di valutazione dell'età devono essere valutati e documentati; 2. si esauriscano tutte le fonti di informazioni a disposizione prima di decidere di intraprendere una valutazione dell'età; 3. vengano prese in considerazione tutte le prove congiuntamente a una gamma più ampia di fattori (fisici, psicologici, di sviluppo, ambientali e culturali, di genere) per evitare la necessità di una successiva valutazione dell'età; 4. si supponga che il richiedente sia un minore (beneficio del dubbio) finché sussistono dubbi sull'età del richiedente; 5. i richiedenti non sostengano i costi finanziari della valutazione. |
| C. | Argomento | Professionisti qualificati |
| | Sfida pratica | La specializzazione nell'ambito della valutazione dell'età non è sempre disponibile |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"> 1. i professionisti siano specialisti non solo nel campo del metodo considerato, ma nella sua specifica applicazione per scopi di valutazione dell'età. I professionisti dovrebbero ricevere una formazione continua sugli ultimi sviluppi del metodo, in materia di diritti dei minori e su come condurre gli esami in un modo sensibile al genere e alla cultura; 2. nei casi controversi, gli esaminatori possano riferire il caso a un supervisore o a un gruppo di coordinamento e multidisciplinare; 3. il personale responsabile della valutazione dell'età sia adeguatamente formato per comprendere i risultati e il margine di errore in essi contenuto. |
| D. | Argomento | Invasività |
| | Sfida pratica | Mancanza di accordo sull'invasività dei diversi metodi Alcuni metodi in uso sono fisicamente o psicologicamente invasivi |
| | L'EASO raccomanda | <ol style="list-style-type: none"> 1. di analizzare innanzitutto qualsiasi prova esistente prima di decidere di intraprendere una ulteriore valutazione; 2. che qualora la valutazione dell'età sia ritenuta necessaria, vengano applicati prima i metodi non medici e solo se permangono dei dubbi vanno utilizzati i metodi medici. In tali casi, i metodi privi di radiazioni dovrebbero essere applicati per primi e solo come ultima risorsa possono essere considerati altri metodi che implicano l'uso di radiazioni; 3. i metodi dovrebbero essere selezionati in base alle circostanze o ai bisogni specifici del singolo caso (genere, gamma di età presunta) e il processo dovrebbe essere rispettoso dell'appartenenza etnica e del contesto culturale del minore; 4. Per la valutazione dell'età, non dovrebbe essere utilizzato alcun metodo che includa la nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione di genitali o parti intime. |

| | | |
|-----------|------------------------------|--|
| E. | Argomento | Precisione dei metodi e/o della procedura |
| | Sfida pratica | Attualmente nessuno dei metodi è in grado di determinare l'età esatta di una persona Documentare e interpretare il margine di errore |
| | L'EASO raccomanda | <ol style="list-style-type: none"> 1. di applicare il beneficio del dubbio e considerare il richiedente un minore non appena vengono sollevati dubbi sull'età del richiedente e fino all'ottenimento dei risultati definitivi; 2. di approfondire diversi aspetti che implicano lo sviluppo psicologico e fisico come parte della procedura per migliorare l'accuratezza in modo che la decisione sia basata su una gamma più ampia di prove; 3. che professionisti qualificati e dotati di esperienza dimostrino periodicamente di possedere adeguate competenze e siano appositamente formati sulla diversità culturale e sulle esigenze speciali dei minori; 4. quando possibile, di rinviare i casi difficili a un centro specializzato per ulteriori consultazioni; 5. di accettare l'età dichiarata dal richiedente quando rientra nella fascia di età determinata dalla valutazione dell'età. In caso contrario, dovrebbe essere selezionata l'età più bassa della fascia; 6. di riconoscere il margine di errore e applicare il beneficio del dubbio; 7. che margine di errore sia documentato e incluso nei risultati, comunicato e compreso dall'autorità accertante. |
| F. | Argomento | Approccio multidisciplinare e olistico |
| | Sfida pratica | L'approccio multidisciplinare e olistico non è ampiamente applicato |
| | L'EASO raccomanda | <ol style="list-style-type: none"> 1. l'analisi di diversi aspetti (valutazione sia dello sviluppo fisico che psicologico e non esclusivo ricorso a metodi medici) come parte della procedura multidisciplinare per migliorare l'accuratezza in modo che la decisione si basi su una gamma più ampia di prove; 2. di coinvolgere esperti in diversi aspetti dello sviluppo e sulle metodologie di valutazione dell'età nel proprio settore di competenza; 3. di basare la decisione sulle conclusioni di un gruppo di esperti con specializzazione multidisciplinare quando sono stati applicati diversi metodi. 4. la creazione di meccanismi di coordinamento per l'attuazione pratica di un approccio multidisciplinare. |
| G. | Argomento | Valutazioni ripetitive sullo stesso richiedente in diversi Stati UE+ |
| | Sfida pratica | Gli accertamenti dell'età condotti in altri Stati UE+ non sono sempre riconosciuti |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"> 1. vengano riconosciuti, qualora siano disponibili, i risultati degli accertamenti dell'età condotti da altri Stati UE+ al fine di evitare accertamenti non necessari, specialmente nei casi di applicazione del Regolamento Dublino; 2. le informazioni sulla valutazione dell'età trasferite a un altro Stato UE+ siano complete e includano il riferimento ai metodi applicati e il ragionamento che ha condotto al risultato finale. |
| H. | Argomento | Rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età |
| | Sfida pratica | Rischio di considerare automaticamente la maggiore età |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"> 1. vengano approfonditi i motivi del rifiuto a sottoporsi ad una valutazione dell'età e, laddove possibile, adattata la procedura di valutazione in modo da ottenere il consenso; 2. Il rifiuto non porti automaticamente a concludere che il richiedente sia un adulto. |

| I. | Argomento | Ricorso effettivo |
|----|------------------------------|--|
| | Sfida pratica | I risultati degli accertamenti dell'età non sono sempre soggetti a revisione amministrativa/giudiziaria |
| | L'EASO raccomanda che | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="497 320 1394 434">1. la decisione sulla valutazione dell'età venga emessa prima che venga presa la decisione sulla domanda di protezione internazionale, in quanto il fatto di considerare un richiedente un adulto o un minore può influenzare la procedura di asilo;<li data-bbox="497 450 1394 510">2. la decisione possa formare oggetto di un riesame amministrativo/giurisdizionale. |

Allegato 1. Glossario

Questo glossario si prefigge di identificare e/o creare un'interpretazione comune dei termini più rilevanti utilizzati nella procedura di valutazione dell'età. Inoltre, include termini citati nel testo della presente guida, ma che non sono approfonditi nella pubblicazione (ad esempio determinazione dell'interesse superiore, onere della prova ecc.). Le definizioni contenute nel glossario hanno lo scopo di fungere da fonte di riferimento per i soggetti pertinenti che operano nel campo della valutazione dell'età, quali responsabili delle politiche degli Stati UE+, esperti incaricati di svolgere gli esami, funzionari e un gruppo di esperti che valutano i risultati o altri professionisti in generale.

| Termine | Definizione | Fonte |
|--------------------------------------|--|--|
| Accuratezza o precisione | <p>La qualità o lo stato dell'essere corretto o preciso.</p> <p>Il grado in cui una misura o una stima basata su misurazioni rappresenta il valore reale della caratteristica misurata.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>Non esiste un metodo di valutazione dell'età in grado di fornire risultati precisi sull'età anagrafica di una persona. Per questo motivo il termine preferito è valutazione dell'età anziché determinazione o accertamento dell'età.</p> <p>Nel contesto degli esami medici usati come metodi per valutare l'età, vi sono alcuni requisiti che gli studi di riferimento devono soddisfare per essere considerati accurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dimensioni del campione adeguate, — età verificata delle persone partecipanti alla prova, — distribuzione uniforme dell'età, — separazione per genere, — dettagli sulla data dell'esame, — chiara definizione delle caratteristiche studiate, — descrizione esatta della metodologia, — dettagli sulla popolazione di riferimento relativi all'origine genetica/geografica, — status socio-economico, stato di salute, — dettagli relativi a dimensioni del gruppo, valore medio o mediano e una misura della variazione per ciascuno, — caratteristica studiata. | <p>Oxford online dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/accuracy</p> <p>Medical online dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/accuracy</p> <p>Schmeling e al., 2011.</p> |
| Affidabilità dell'osservatore | <p>La capacità di ottenere sempre gli stessi risultati quando lo stesso osservatore fa osservazioni in tempi diversi.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>Ad esempio, un medico con buone competenze di affidabilità leggerebbe la radiografia di un paziente o la prova diagnostica medica allo stesso modo osservandole alcune settimane dopo. L'affidabilità dello stesso osservatore è detta anche auto-affidabilità o affidabilità «intra-rater».</p> | <p>Russell K. Schutt, <i>Investigating the Social World: The Process and Practice of Research</i>.</p> |
| Affidabilità tra osservatori | <p>Si riferisce a misurazioni statistiche che determinano quanto simili siano i dati raccolti da diversi osservatori.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>È importante che gli osservatori esprimano osservazioni il più possibile simili; ciò garantisce la validità dell'esperimento. Se i valutatori si discostano in modo significativo nelle loro osservazioni, le misurazioni o la metodologia non sono corrette e devono essere perfezionate.</p> | <p>Russell K. Schutt, <i>Investigating the Social World: The Process and Practice of Research</i>.</p> |

| Termine | Definizione | Fonte |
|--|---|--|
| Bambino o minore non accompagnato | Il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a tale persona/adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. | <p>Articolo 2, lettera e), DCA. Articolo 2, lettera m), DPA. Articolo 2, lettera l), DQ. Articolo 2, lettera j), regolamento Dublino III. Articolo 2, lettera f), DRF. UNCRC, commento generale n. 6, 2005. UNHCR, Safe and Sound, pag. 22, http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</p> |
| Beneficio del dubbio | <p>Principio giuridico che consente alle autorità di accettare/presumere le dichiarazioni del richiedente quali fatti sostanziali in caso di incertezza, salvo prova contraria.</p> <p>Se vi è la possibilità che l'individuo sia un minore, dovrebbe essere trattato come tale.</p> <p>Se, dopo aver svolta la valutazione dell'età, gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, presumono che il richiedente sia un minore.</p> | <p>Definizione dell'EASO. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), commento generale n. 6. articolo 25, paragrafo 5, DPA.</p> |
| Consenso | Accordo informato, libero e volontario. Il consenso del minore e del suo rappresentante o tutore in caso di minori non accompagnati o separati è richiesto per gli esami medici necessari a eseguire la valutazione dell'età. | <p>Articolo 25, paragrafo 5, DPA. Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), <i>Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines</i>, novembre 2011, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html</p> |
| Determinazione dell'interesse superiore (BID) | Procedura formale con garanzie procedurali rigorose volta a stabilire l'interesse superiore del minore per decisioni particolarmente importanti riguardanti il minore che abbiano un impatto fondamentale sul suo futuro (ovvero soluzioni durature), compresa l'individuazione di una soluzione duratura. A causa dell'entità della decisione, la BID richiede informazioni approfondite accumulate nel corso del processo di determinazione dell'interesse superiore del minore. | <p>UNCRC, commento generale n. 14, 2013, http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html UNHCR Safe and Sound, http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</p> |
| Età | <p>Il periodo di tempo in cui una persona ha vissuto o una cosa è esistita.</p> <p>Ulteriori informazioni: ai fini di questo strumento, l'età è un elemento essenziale dell'identità di un bambino, in quanto la convenzione sui diritti dell'infanzia definisce l'infanzia in riferimento all'età.</p> <p>L'età anagrafica è misurata in anni, mesi e giorni dal momento della nascita della persona.</p> <p>L'età biologica si definisce come la condizione attuale di un individuo rispetto alla potenziale durata della sua vita, il che significa che un individuo può sembrare più giovane o più anziano rispetto alla sua età anagrafica.</p> <p>L'età sociale è definita dai ruoli, dalle responsabilità e dalle abitudini di un individuo rispetto ad altri membri della società di cui fa parte. Un individuo può, pertanto, essere più giovane o più anziano in funzione del comportamento da lui assunto rispetto al comportamento correlato all'età atteso dalla sua società o cultura di riferimento.</p> | <p>https://en.oxforddictionaries.com/definition/age Settersen e al., 1997:240. Smith, T., Brownlees, L., Unicef 2011, pagg. 7-8.</p> |

| Termine | Definizione | Fonte |
|--|---|---|
| | L' età psicologica è definita dalle capacità comportamentali degli individui di adattarsi a richieste mutevoli e comprende l'uso di capacità adattative quali memoria, apprendimento, intelligenza, competenze, sentimenti, motivazioni ed emozioni per l'esercizio del controllo comportamentale e dell'autoregolazione. | |
| Età (minima) per la responsabilità penale | Età minima al di sotto della quale si presume che i minori non abbiano la capacità di violare il diritto penale. | Articolo 40, paragrafo 3, CRC. |
| Informazioni sul paese di origine (COI) | Informazioni utilizzate dalle autorità degli Stati membri per analizzare la situazione socio-politica nei paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale (e, laddove necessario, nei paesi attraverso cui sono transitati) nella valutazione, svolta su base individuale, di una domanda di protezione internazionale. | EASO, Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine. Glossario EMN. |
| Interesse superiore del minore | <p>a) È un concetto triplice: è un diritto sostanziale, un principio giuridico fondamentale e interpretativo e una regola procedurale volta a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo olistico del minore.</p> <p>b) È il benessere del minore: in senso lato, include le sue necessità materiali, fisiche, educative ed emozionali nonché il diritto all'affetto e alla sicurezza.</p> | <p>a) UNCRC, commento generale n. 14, 2013, http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</p> <p>b) UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf</p> |
| Invasivo | <p>Il termine invasivo è comunemente usato nelle procedure mediche per indicare l'introduzione di strumenti o altri oggetti nel corpo o in cavità del corpo, che comporta anche il taglio dei tessuti.</p> <p>Il termine invadenza può riferirsi a un comportamento, un atto, uno stato o una disposizione invadente (distruggere qualcuno, o farlo sentire a disagio), interrompere e disturbare gli altri, invadere il loro spazio personale, e interferire nella loro vita privata.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>Il termine invasività può essere utilizzato come sinonimo di invadenza, quindi entrambi i termini possono essere intercambiabili in questo contesto.</p> <p>Anche se gli effetti negativi dei metodi di valutazione dell'età non sempre implicano i suddetti effetti fisici legati all'invasività (introduzione di strumenti o altri oggetti nel corpo o nelle cavità del corpo, che comporta anche il taglio di tessuti) ma possono implicare anche l'invasione della sfera privata della persona, il termine preferito in questa pubblicazione è invasività, utilizzato nel suo spettro più ampio.</p> | <p>Definizione tratta dall'Oxford dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/invasive</p> |
| Mediatori culturali | Professionisti con una profonda conoscenza delle tradizioni della comunità che rendono gli interventi culturalmente più appropriati e colmano le lacune negli ambiti culturali e professionali. | Tratto da Al-Krenawi, A., Graham J.R., 2001. |
| Minore separato | Minore che è stato separato da uno o entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, se ne sono presi cura, ma non necessariamente da altri parenti. Tra i «minori separati» possono quindi rientrare anche minori accompagnati da altri familiari adulti. | UNCRC, commento generale n. 6, 2005. UNHCR, Safe and Sound, pag. 22. |

| Termine | Definizione | Fonte |
|---|---|---|
| Minorenne/ minore | Ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni. | <p>Articolo 2, paragrafo 6, DAT.</p> <p>Articolo 2, lettera d), DCA.</p> <p>Articolo 2, lettera l), DPA.</p> <p>Articolo 2, lettera k), DQ.</p> <p>Articolo 2, lettera i), regolamento Dublino III.</p> <p>Articolo 2, lettera f), DRF.</p> <p>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC).</p> |
| Onere della prova o obbligo di sostanziare | <p>Nel contesto della protezione internazionale, l'onere della prova è un concetto che include, da un lato, l'obbligo del richiedente di sostanziare la propria domanda e, dall'altro, l'obbligo di condurre le indagini affidate all'autorità competente in materia di asilo. In tal senso, è un onere della prova condiviso, in cui entrambi gli elementi poggiano sul principio della collaborazione.</p> <p>A seconda delle circostanze individuali e del contesto, le autorità potrebbero dovere sostenere un maggiore onere di indagine.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>Sebbene l'onere della prova sia generalmente condiviso tra il valutatore e il richiedente nelle richieste degli adulti, può essere necessario che un valutatore assuma un onere della prova più elevato nelle richieste dei minori, specialmente se il minore in questione non è accompagnato. Se i fatti relativi al caso non possono essere accertati e/o il minore non è in grado di esprimere pienamente la sua richiesta, il valutatore deve prendere una decisione sulla base di tutte le circostanze note, che possono richiedere un'applicazione liberale del beneficio del dubbio. Allo stesso modo, al minore dovrebbe essere concesso il beneficio del dubbio qualora vi fosse qualche preoccupazione riguardo alla credibilità di parti della sua richiesta.</p> | <p>EASO, modulo «Valutazione delle prove».</p> <p>Considerando 25, articoli 12, lettera a), 13, lettera a) e 25, paragrafo 5, DPA, articolo 4, paragrafo 1, DQ.</p> <p>UNHCR: Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 dicembre 1998. Cfr. anche, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Heart of the Matter — Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union, dicembre 2014, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/55014f434.html [accesso 2 luglio 2017].</p> |
| Rappresentante | <p>Persona o organizzazione che assiste e rappresenta un minore non accompagnato nella procedura di asilo in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e per esercitare la capacità legale per il minore, qualora necessario.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>I rappresentanti o rappresentanti legali si distinguono dagli avvocati competenti o altri professionisti del diritto che forniscono l'assistenza legale, si esprimono a nome del minore e lo rappresentano legalmente nelle dichiarazioni scritte e di persona dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie nei procedimenti penali, di asilo o di altra natura, secondo quanto previsto dall'ordinamento nazionale.</p> | <p>In base all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva accoglienza (rifusione) e all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva procedure (rifusione).</p> <p>FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</p> |
| Studio di convalida | Studi consistenti in ricerche che utilizzano processi attraverso i quali si stabiliscono l'affidabilità e la pertinenza di una procedura per uno scopo specifico. | <p>Enciclopedia di concetti medici:</p> <p>http://www.reference.md/files/D023/mD023361.html</p> |
| Tomografia (assiale) computerizzata (CT/CTA) | Procedura di trattamento dell'immagine che utilizza speciali apparecchiature a raggi X per creare immagini o scansioni dettagliate di aree all'interno del corpo. | <p>Secondo Radiology Info, è la risorsa di informazione pubblica sviluppata dai medici della Radiological Society of North America (RSNA) e dell'American College of Radiology (ACR): https://www.radiologyinfo.org</p> |

| Termine | Definizione | Fonte |
|-------------------------|--|--|
| Tratta di minori | <p>La tratta di minori consiste nel reclutamento, nel trasporto, nel trasferimento, nell'alloggio o nell'accoglienza di minori, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su questi minori, a fini di sfruttamento.</p> <p>Diversamente dallo sfruttamento degli adulti, quando i soggetti dello sfruttamento sono minori il reato è punito anche in assenza della minaccia dell'uso o dell'uso stesso della coercizione, del rapimento, della frode, dell'inganno, dell'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>Sebbene il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori abbia analogie con la tratta di minori, le due attività criminali non devono essere confuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori è l'attività criminale che consiste nel favorire l'ingresso irregolare in un paese (spesso a pagamento); la tratta è invece finalizzata allo sfruttamento di un minore ed è considerata un reato contro la persona. • In genere la tratta viene effettuata con l'uso della forza e/o con l'inganno; nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, accade il contrario. • La tratta implica l'intenzione di sfruttare la vittima minore dopo il suo arrivo in uno Stato, mentre il ruolo del trafficante (ossia di chi effettua il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) normalmente si esaurisce non appena il minore raggiunge il paese di destinazione. • La tratta può avvenire sia all'interno sia attraverso i confini nazionali, mentre il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina presuppone l'attraversamento di una frontiera. • L'ingresso di un minore in uno Stato può essere regolare o irregolare nel caso della tratta, mentre nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in genere è irregolare. <p>La tratta di minori non è un reato solo transfrontaliero: dato che lo scopo dell'attività criminale è lo sfruttamento di minori, la tratta può avvenire anche entro i confini nazionali.</p> | <p>Articolo 2, paragrafo 5, DAT.</p> <p>Frontex, VEGA Handbook: Children at Airports, 2015 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf</p> |
| Tutore | <p>a) Per «tutela» si intende l'attribuzione a un adulto o a un'organizzazione della responsabilità di assicurare che l'interesse superiore del minore sia pienamente rappresentato.</p> <p>b) Per «tutore» si intende una persona indipendente che protegge l'interesse superiore e il benessere generale del minore e, a tal fine, integra la capacità giuridica limitata del minore, ove necessario, alla stessa stregua dei genitori (definizione della FRA).</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>La tutela funge da garanzia procedurale essenziale per garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore non accompagnato o separato.</p> | <p>a) Inter-agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 2004, http://www.refworld.org/docid/4113abc14.html</p> <p>b) UNCRC, commento generale n. 6, 2005.</p> <p>c) FRA, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali, http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship</p> |

| Termine | Definizione | Fonte |
|---|---|--|
| Valutazione dell'età | È la procedura tramite cui le autorità cercano di stabilire l'età anagrafica o la fascia di età di una persona. | Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, commento generale n. 6. Glossario EMN. |
| Valutazione dell'interesse superiore (BIA) | <p>a) Attività unica da intraprendere in ogni singolo caso alla luce delle specifiche circostanze di ciascun minore o gruppo di minori o dei minori in generale. Tali circostanze riguardano le caratteristiche individuali del minore o dei minori interessati.</p> <p>b) Si effettua valutando e soppesando tutti gli elementi necessari per prendere una decisione in una situazione specifica per un minore o gruppo di minori specifico.</p> <p>c) Procedura in continua evoluzione finalizzata a prendere decisioni su quali siano le azioni immediate nell'interesse superiore del minore, ad esempio interventi di protezione e di assistenza. È un'attività olistica ed è svolta da personale con competenze professionali in questo settore.</p> <p>Informazioni supplementari</p> <p>In base all'<i>acquis</i> dell'UE in materia di asilo, nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati tengono debitamente presenti, in particolare:</p> <p>a) la possibilità di ricongiungimento familiare;</p> <p>b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;</p> <p>c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;</p> <p>d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.</p> <p>I concetti di valutazione dell'interesse superiore (BIA) e determinazione dell'interesse superiore (BID) possono essere considerati parte dello stesso processo, che inizia in linea di principio non appena viene individuato un minore non accompagnato o separato e termina quando il minore ha ottenuto una soluzione duratura alla sua situazione di separazione e di sfollamento dal paese di origine o dal luogo di residenza abituale.</p> | <p>a) e b) UNCRC, commento generale n. 14, 2013, http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html</p> <p>c) UNHCR, Safe and Sound, http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</p> <p>UNCRC, commento generale n. 6, paragrafo 31.</p> <p>Articolo 3 e articolo 3, paragrafo 1, CRC.</p> <p>Considerando 9 e 22, articolo 2, lettera j), e articolo 23, paragrafo 2, DCA.</p> <p>Considerando 33 e articolo 25, paragrafo 6, DPA.</p> <p>Considerando 18, 19 e 38 e articolo 20, paragrafo 5, e articolo 31, DQ.</p> <p>Considerando 35, regolamento Eurodac.</p> <p>Considerando 13 e articolo 6, regolamento Dublino.</p> <p>Articolo 24, Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</p> <p>UNHCR, Safe and Sound, http://www.refworld.org/docid/5423da264.html</p> |
| Visite mediche | Ai fini di questo strumento, per visite mediche si intendono gli esami, le visite di controllo o le valutazioni effettuate da medici professionisti (medici, radiologi, medici generalisti o pediatri ecc.). | Definizione dell'EASO. |

Allegato 2. Interesse superiore del minore e valutazione dell'età: strumenti pratici

L'attenzione principale della presente pubblicazione è rivolta alla considerazione primaria dell'interesse superiore del minore nella decisione di eseguire una valutazione dell'età per il minore e alla modalità di svolgimento di un processo sicuro qualora necessario. L'EASO ha sviluppato i seguenti strumenti pratici per fornire assistenza alle persone incaricate di valutare se il processo rispetti l'interesse superiore del minore.

A. Il **modulo per la valutazione dell'interesse superiore (modulo BIA)** è destinato a garantire che tutte le fasi principali vengano completate da parte delle autorità responsabili o da una parte delegata dalle autorità e opportunamente considerate nel valutare la necessità di sottoporsi a una valutazione dell'età. In questo senso, il modulo BIA intende fungere da documento di supporto per consentire al valutatore di verificare che le informazioni e le garanzie pertinenti siano state prese in considerazione prima di adottare la decisione di intraprendere una valutazione dell'età.

Il **modulo BIA** è strutturato come segue:

- informazioni raccolte;
- prerequisiti per la procedura;
- elenco di fattori a cui dare il giusto peso nella decisione relativa all'idoneità della procedura per il singolo minore o agli adeguamenti necessari da apportare.
- Esito del BIA: esito della valutazione dell'interesse superiore del potenziale del processo di valutazione dell'età (valutazione dell'età da eseguire, da non eseguire o in sospeso).

B. È stato elaborato un secondo strumento, **l'interesse superiore del minore nella valutazione dell'età (lista di controllo BIC)** per garantire che le garanzie procedurali siano rispettate e applicate nel corso della procedura di valutazione dell'età. Alla luce di quanto sopra, la seconda lista di controllo deve essere utilizzata durante la procedura.

- La **checklist BIC** comprende una raccolta di garanzie e gli aspetti pertinenti per rispettare l'interesse superiore e altri diritti del minore nella valutazione della sua età.

Gli strumenti sono stati ideati basandosi sul presupposto che le valutazioni saranno svolte da funzionari specializzati in materia di asilo con competenze ed esperienza specifiche per i minori o da altri soggetti adeguatamente formati, designati dall'autorità incaricata della determinazione dello status o da altre autorità, e che dovranno essere utilizzati ed esaminati unitamente alla legislazione UE, internazionale e nazionale.

Va notato che gli strumenti BIC e gli orientamenti forniti nella presente pubblicazione sono limitati unicamente alla procedura di valutazione dell'età mentre il BIA va considerato fino a quando non viene trovata una soluzione duratura per il minore. Di conseguenza, questa valutazione dell'interesse superiore non intende sostituire la determinazione dell'interesse superiore (BID), che sarà richiesta quando verranno esaminate soluzioni durature per il minore.

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PER LA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ETÀ

Le persone di minore età hanno il diritto di essere ascoltate in tutte le decisioni che riguardano la loro vita. Quando si esegue un BIA è importante considerare i pareri, i sentimenti e i pensieri del minore. Il tutore/rappresentante ha un ruolo fondamentale nel garantire che il minore sia adeguatamente informato e comprenda le procedure e i processi e i possibili esiti. Di seguito sono riportati alcuni aspetti importanti da tenere in considerazione.

- Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo semplice, chiaro e diretto. È necessario controllare la comprensione del minore, in quanto alcuni bambini potrebbero temere una figura autoritaria, non avere il coraggio di fare domande o di ammettere di non capire a causa della loro età, del loro contesto culturale o dello stato psicologico.
- I valutatori dovrebbero **cercare di ottenere informazioni in modo proattivo** da fonti pertinenti ai fini della valutazione, in particolare dalle persone che sono a conoscenza della situazione del minore (quali il tutore/rappresentante, il custode attuale, gli assistenti sociali presso i centri di accoglienza, i rappresentanti, i familiari ecc.), pertanto dovrebbero essere richiesti i dati di contatto delle parti interessate prima del BIA, qualora necessario.
- Il BIA dovrebbe tenere conto anche di eventuali relazioni esistenti riguardanti il minore, quali referti medici, valutazioni di vulnerabilità o qualunque altro documento reso disponibile in qualunque momento durante il processo, precedentemente al BIA.
- Il BIA è una valutazione individuale e dovrebbe essere separata per ogni minore, andrebbe svolta in un **ambiente riservato e a misura di bambino**, favorevole allo sviluppo della fiducia del minore. I funzionari e gli interpreti sono vincolati dall'obbligo della riservatezza, il cui concetto dovrebbe anche essere spiegato e compreso dal minore.
- Il minore dovrebbe sentirsi a proprio agio. Il funzionario e l'interprete competenti dovrebbero essere il più possibile informali ed **empatici**.
- Se il minore lo desidera, e qualora possibile, i colloqui del BIA con il minore possono essere svolti da un funzionario e un interprete del **genere preferito** dal minore.
- Nel caso in cui il minore abbia subito un trauma, potrebbe non voler esprimere sentimenti o opinioni. Si dovrebbe ricorrere a persone esperte nel condurre colloqui di minori al fine di utilizzare **metodi alternativi di svolgimento del colloquio** e fornire consulenza.
- È importante spiegare al minore che potrebbe non vedere soddisfatte tutte le sue richieste, ma che, nel limite del possibile, saranno tenute in considerazione nel delineare il processo, mentre la decisione finale dipenderà dalle circostanze del caso.

A. Il modulo di valutazione dell'interesse superiore

| Modulo BIA | |
|---|--------------------------|
| DATI PRINCIPALI | |
| Numero caso/fascicolo | |
| Richiedente | |
| Tutore/rappresentante | |
| Valutatore | |
| Interprete | |
| Data | |
| INFORMAZIONI RACCOLTE | |
| Biodati raccolti (nazionalità, etnia, istruzione, lingua, salute, storia familiare) | <input type="checkbox"/> |
| Informazioni sull'età di altri membri della famiglia o altre fonti raccolte | <input type="checkbox"/> |
| Relazioni di esperti incluse (referti medici, relazioni amministrative ecc.) | <input type="checkbox"/> |
| Se una delle informazioni di cui sopra non è disponibile o non è stata raccolta, spiegarne il motivo: | |
| Informazioni aggiuntive o nuove: | |
| PREREQUISITI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ETÀ | |
| Il soggetto ha presentato domanda di protezione internazionale, quando pertinente. | <input type="checkbox"/> |
| L'età del richiedente non è stata stabilita. | <input type="checkbox"/> |
| Tutte le prove disponibili sono state raccolte e prese in considerazione, compresi i risultati dell'identificazione e, qualora necessario, la valutazione delle vulnerabilità, i problemi di salute, l'influenza sulla valutazione, la capacità mentale/giuridica adeguata alla valutazione dell'età. | <input type="checkbox"/> |
| È stato concesso un periodo di riposo e di recupero, in particolare nei casi in cui il richiedente mostri segni di trauma o di abusi precedenti. | <input type="checkbox"/> |
| È stato applicato il beneficio del dubbio. | <input type="checkbox"/> |
| Vi sono dubbi fondati sull'età dichiarata del richiedente. | <input type="checkbox"/> |
| Specificare: | |
| Sono stati nominati e coinvolti nel processo un rappresentante qualificato e indipendente e/o un tutore. | <input type="checkbox"/> |
| Sono state fornite periodicamente informazioni adeguate all'età relative al processo, nonché alle sue implicazioni e al diritto al rifiuto in termini semplici e in modo adatto alla cultura del soggetto. | <input type="checkbox"/> |
| Le opinioni del richiedente sono state raccolte e prese in considerazione in base alla sua età e maturità. | <input type="checkbox"/> |
| È stato reso disponibile un servizio di interpretariato nel corso della procedura. | <input type="checkbox"/> |
| Se uno dei prerequisiti non è stato soddisfatto, spiegarne il motivo: | |
| Azione di follow-up qualora richiesta: | |
| FATTORI RILEVANTI PER VALUTARE SE LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DELL'ETA È NELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE | |
| La valutazione dell'età stabilita si basa su un approccio olistico e multidisciplinare che consente di adattare alle esigenze del richiedente particolari circostanze quali il genere, il contesto culturale e altre vulnerabilità. | <input type="checkbox"/> |
| Il consenso informato viene ottenuto almeno per gli esami medici e documentato (in forma scritta e ogni altra forma di prova da parte del minore e del tutore, a seconda dei casi; o | <input type="checkbox"/> |
| il diritto di rifiutare gli esami medici viene rispettato e sono stati esaminati i motivi del rifiuto. | <input type="checkbox"/> |
| Viene utilizzata la procedura meno invasiva, con un'attuazione graduale. | <input type="checkbox"/> |
| Vengono considerati la riservatezza, la protezione dei dati e la sicurezza. | <input type="checkbox"/> |
| I funzionari e gli esperti hanno esperienza di lavoro con i bambini e sono adeguatamente formati. | <input type="checkbox"/> |
| Verrà scelto il metodo meno invasivo. | <input type="checkbox"/> |
| Verrà selezionato il metodo più accurato e il margine di errore è accettabile per il richiedente in questione (fascia d'età considerata, genere ecc.). | <input type="checkbox"/> |
| L'esito atteso è utile per il processo e non reca danno al minore. | <input type="checkbox"/> |
| È disponibile un ricorso effettivo. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| OPZIONE 1 | La valutazione dell'età è nell'interesse superiore del richiedente. |
| <input type="checkbox"/> | Dettagli: (spiegare i motivi della raccomandazione). |
| OPZIONE 2 | La procedura di valutazione dell'età non è nell'interesse superiore del richiedente |
| <input type="checkbox"/> | Dettagli: (spiegare i motivi della raccomandazione). |
| OPZIONE 3 | La valutazione dell'età del richiedente dovrebbe essere temporaneamente sospesa a causa di |
| <input type="checkbox"/> | Dettagli: (spiegare i motivi della raccomandazione). |
| Nome | |
| Organizzazione | |
| Data | |
| Firma | |
| VALUTAZIONE APPROVATA DA | |
| Nome | |
| Organizzazione | |
| <p>Il risultato della valutazione (opzione 1, 2 o 3) condiziona la decisione di intraprendere o meno la procedura della valutazione dell'età ed è registrato come tale nel fascicolo. Una volta ritenuto necessario (dopo la valutazione del dubbio), la procedura deve essere svolta in linea con le garanzie applicabili, tenendo conto delle singole circostanze del richiedente e delle raccomandazioni dell'EASO.</p> | |

B. Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età

| Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età | |
|--|--|
| È nell'interesse superiore del minore svolgere una valutazione dell'età (opzione 1 in base al precedente modulo BIA) | |
| BENEFICIO DEL DUBBIO | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Dal momento in cui vi sono motivi per ritenere che la persona possa essere un minore, il richiedente viene trattato come tale in tutta la procedura in materia d'asilo e nella valutazione dell'età. <input type="checkbox"/> ■ Quando i risultati degli esami sono inconcludenti, il richiedente viene considerato un minore. <input type="checkbox"/> | |
| RAPPRESENTANTE/TUTORE | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Prima della valutazione dell'età viene nominato un rappresentante o un tutore qualificato e indipendente, che è presente con il consenso del richiedente e coinvolto nel processo. <input type="checkbox"/> ■ Il ruolo e le responsabilità (garantire l'interesse superiore del richiedente ed esercitare la capacità legale) sono spiegati e compresi dal rappresentante/tutore e dal richiedente. <input type="checkbox"/> ■ Il rappresentante/tutore è presente durante il colloquio di valutazione dell'interesse superiore quando il richiedente lo desidera. <input type="checkbox"/> ■ Il rappresentante/tutore è debitamente informato, ha una buona comprensione della procedura di valutazione dell'età e le sue domande vengono chiarite. <input type="checkbox"/> ■ Il rappresentante/tutore può interrompere la valutazione dell'età se lo ritiene inadeguato nell'interesse superiore del richiedente. <input type="checkbox"/> ■ Il rappresentante/tutore è informato dei risultati e comprende come possono essere contestati. <input type="checkbox"/> | |
| SE IL RICHIEDENTE PRESENTA SEGNI DI TRAUMA O È STATO VITTIMA DI ABUSI | |

| Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Dopo avere valutato le condizioni psicologiche e fisiche, il richiedente è considerato idoneo a sottoporsi a una valutazione dell'età, con gli adeguamenti necessari. <input type="checkbox"/> ■ Vengono considerati i seguenti aspetti quando si stabilisce il particolare processo dell'età: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • qualunque esame che comporti l'esibizione, l'osservazione o la misurazione di parti intime è assolutamente vietato. • La registrazione di eventi passati o la ricostruzione della vita passata può non essere efficace a causa di vuoti di memoria e può essere causa di forte stress per il richiedente. • I metodi di valutazione dell'età che valutano lo sviluppo psicologico potrebbero non essere adatti se non sono utilizzati da specialisti addestrati ed esperti. • I metodi di valutazione dell'età che valutano lo sviluppo fisico potrebbero essere causa di stress o particolarmente invasivo per le vittime di abusi. ■ Sono disponibili metodi o tecniche alternativi adattati alle esigenze speciali del richiedente. <input type="checkbox"/> ■ Viene ampiamente applicato il beneficio del dubbio. <input type="checkbox"/> ■ Viene garantito un periodo di riposo e di recupero, che è prolungato qualora necessario. <input type="checkbox"/> ■ Una persona di fiducia è autorizzata a seguire il processo insieme al richiedente, previa verifica dell'idoneità della persona. <input type="checkbox"/> ■ Vengono selezionati funzionari ed esperti espressamente formati per interagire con persone particolarmente vulnerabili. <input type="checkbox"/> | |
| <p>INFORMAZIONI</p> <p>Il richiedente e il rappresentante/tutore vengono informati in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'esistenza e i motivi dei dubbi, la persona incaricata di fornire le informazioni in modo adatto ai bambini in forma orale e scritta in una lingua che sono in grado di comprendere. <input type="checkbox"/> ■ La possibilità che l'età possa essere valutata mediante una procedura (e ciò che comporta nella pratica, compresa una descrizione dei diversi esami, medici o di altro tipo). <input type="checkbox"/> ■ Informazioni sul metodo e sulla procedura (quali metodi vengono utilizzati, perché vengono preferiti questi metodi specifici, la precisione e l'invasività del metodo, l'impatto e i potenziali rischi per la salute che il metodo specifico può avere e il ruolo dei professionisti coinvolti). <input type="checkbox"/> ■ I diritti e gli obblighi derivanti dal processo, in particolare: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • il diritto al rifiuto di sottoporsi a un esame medico e relative conseguenze; • la possibilità di contestare i risultati della valutazione dell'età, i passi successivi da seguire; • le possibili conseguenze del risultato dell'esame per la procedura di protezione internazionale. <p>Le informazioni fornite sono comprese dal richiedente e dal tutore/rappresentante e tale offerta di informazioni è documentata nel fascicolo. <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>ASCOLTO DELLE OPINIONI DEL RICHIEDENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dopo avere spiegato in modo costruttivo ed empatico le ragioni per cui l'età dichiarata è in dubbio; <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di possibili incongruenze sull'età; • in caso di nuova documentazione o prove relative alla valutazione dell'età; • in caso di rifiuto di sottoporsi a una visita medica; • una volta concluso la valutazione dell'età e se i risultati differiscono dall'età dichiarata; ■ al richiedente vengono offerti l'opportunità e i mezzi per impugnare la decisione, e pertanto per essere ascoltato. <input type="checkbox"/> | |
| <p>CONSENSO INFORMATO - richiedente e/o tutore/rappresentante</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Considerando la salute/l'istruzione/la maturità, il richiedente è in grado di dare il consenso informato. <input type="checkbox"/> ■ Il richiedente è coinvolto nella decisione di eseguire la valutazione dell'età conformemente alla sua maturità, inclusa la consultazione della sua opinione e/o di quella del suo tutore o rappresentante. <input type="checkbox"/> ■ Il consenso per una visita medica viene richiesto quando fa parte della valutazione dell'età. <input type="checkbox"/> ■ È possibile rifiutare il consenso se si ritiene che il processo non sia nell'interesse superiore del richiedente. <input type="checkbox"/> | |

| Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età | |
|--|--|
| <p>CONSEGUENZE DEL RIFIUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Il richiedente ha l'opportunità di rifiutare il procedimento e vengono esaminati i motivi del rifiuto. <input type="checkbox"/> ■ Il rifiuto è sostenuto dal tutore/rappresentante legale. <input type="checkbox"/> ■ È stato chiaramente dimostrato che la decisione di respingere una domanda di asilo/protezione internazionale non si basa esclusivamente sul rifiuto del richiedente di sottoporsi a una procedura di valutazione dell'età. <input type="checkbox"/> ■ Il rifiuto non comporta automaticamente la presunzione dell'età adulta. <input type="checkbox"/> | |
| <p>APPROCCIO OLISTICO E MULTIDISCIPLINARE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La procedura prende in considerazione le esigenze e le circostanze particolari del richiedente e viene adattato qualora necessario (in base a fascia di età, genere, etnia, contesto culturale della persona, vulnerabilità e altre esigenze). <input type="checkbox"/> ■ la procedura evita esami superflui. Se rimangono dubbi, i metodi medici vengono utilizzati dopo avere esaurito altre alternative non mediche. <input type="checkbox"/> ■ Se necessario, la valutazione dell'età associa metodi che valutano diversi tipi di sviluppo (maturità, sviluppo psicologico e fisico, comportamento, ecc.). <input type="checkbox"/> ■ La valutazione viene svolta da esperti in possesso di competenze multidisciplinari su diversi metodi, se necessario, e raccogliendo elementi dalle persone che interagiscono con il richiedente. <input type="checkbox"/> | |
| <p>METODO MENO INVASIVO E PIÙ PRECISO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vengono individuati i metodi meno invasivi e più precisi tenendo conto della fascia di età da valutare, del genere, del contesto etnico e culturale, delle esigenze speciali e delle circostanze del caso specifico. <input type="checkbox"/> ■ Gli esami rispettano l'integrità fisica e la dignità del richiedente. <input type="checkbox"/> ■ Le persone coinvolte hanno una comprensione della cultura e dell'etnia del richiedente e possono applicarla nel contesto della valutazione dell'età. <input type="checkbox"/> ■ Gli esami che comportano la nudità e gli esami dello sviluppo genitale e del seno sono vietati nel processo. <input type="checkbox"/> ■ I metodi che comportano radiazioni vengono utilizzati come ultima risorsa e devono essere giustificati specificamente per il singolo caso. <input type="checkbox"/> ■ Il margine di errore è documentato e compreso dall'esperto o dal gruppo di esperti che decidono in merito ai risultati finali. <input type="checkbox"/> ■ Durante la valutazione vengono rispettate la privacy e la riservatezza del richiedente. <input type="checkbox"/> | |
| <p>PROTEZIONE DEI DATI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ai fini della valutazione dell'età, le informazioni relative alla domanda di asilo del richiedente o il fatto che sia stata presentata una denuncia non vengono divulgati ai presunti responsabili di persecuzione o ai funzionari governativi delle autorità dei paesi di origine o ai loro agenti (ad esempio nel tentativo di ottenere i certificati di nascita o altri documenti di identità che confermino l'età del richiedente). <input type="checkbox"/> ■ Le informazioni sono state raccolte in modo equo, legale e per lo scopo specifico della valutazione dell'età. <input type="checkbox"/> ■ La registrazione e la condivisione di informazioni e prove relative a qualunque valutazione dell'età sono conformi al regolamento sulla protezione dei dati. <input type="checkbox"/> | |
| <p>PROFESSIONISTI QUALIFICATI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ I professionisti coinvolti nel processo ricevono una formazione adeguata in merito ai diritti e alle esigenze dei minori, compresi l'interesse superiore del minore e lo sviluppo del minore. <input type="checkbox"/> ■ Non vi è alcun conflitto di interessi tra le persone coinvolte nella procedura, comprese quelle che svolgono la valutazione dell'età e il tutore/rappresentante. <input type="checkbox"/> ■ Vengono verificate le competenze necessarie delle persone che sono in contatto con il richiedente (interpreti, rappresentante, persone incaricate di eseguire la valutazione dell'età). <input type="checkbox"/> ■ Viene preferita e rispettata l'opzione prescelta dal richiedente riguardo al genere e al contesto culturale dei professionisti che svolgono la valutazione. <input type="checkbox"/> ■ Nel caso di un unico esame, due esperti concordano sui risultati. <input type="checkbox"/> ■ Quando si ritengono necessari esami diversi, il gruppo di esperti responsabile dell'interpretazione dei diversi risultati deve avere acquisito un'esperienza multidisciplinare. <input type="checkbox"/> | |

| Checklist dell'interesse superiore del minore ai fini della valutazione dell'età | | |
|--|--|--|
| CASI NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO DUBLINO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ In caso di richiedenti la cui età è oggetto di controversia, in base al regolamento Dublino, viene applicato il beneficio del dubbio. <input type="checkbox"/> ■ Nei casi di trasferimento, le informazioni e le prove, compresi i metodi applicati per valutare l'età, vengono trasmessi allo Stato responsabile, in conformità con il regolamento sulla protezione dei dati. <input type="checkbox"/> ■ Nei casi in cui gli Stati abbiano raggiunto conclusioni diverse sull'età, vengono prese in considerazione tutte le prove disponibili prima di giungere a una decisione finale. <input type="checkbox"/> ■ L'età più bassa stabilita dai diversi esami nei vari Stati membri è considerata l'età della persona, conformemente alla legislazione dell'UE. <input type="checkbox"/> ■ Nel prendere una decisione finale, durante la valutazione delle prove, lo Stato responsabile prende in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> — le risorse e i metodi utilizzati per stabilire l'età; — l'affidabilità e/o qualunque margine di errore indicato; — le qualifiche delle persone responsabili di qualsiasi esame o valutazione dell'età; — eventuali informazioni aggiuntive disponibili relative all'età; — eventuali motivi e/o spiegazioni adottati relativi alle diverse età; — le opinioni del richiedente, in particolare se la differenza di età è legata al fatto che tali opinioni suffragano un'età diversa. <input type="checkbox"/> <p>Se dopo tale riesame sussistono ancora dei dubbi, il richiedente viene considerato un minore, in base al principio del beneficio del dubbio.</p> | | |
| POSSIBILITA' DI CONTESTARE | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ La decisione sulla valutazione dell'età viene spiegata per iscritto e oralmente al richiedente. <input type="checkbox"/> ■ I risultati e l'età valutata possono essere riesaminati nel caso in cui emergano nuove prove. <input type="checkbox"/> ■ Il ricorso/riesame della decisione sulla valutazione dell'età è disponibile per il richiedente interessato e tale informazione viene fornita anche al richiedente e al rappresentante/tutore. <input type="checkbox"/> ■ Quando la decisione non conferma l'età dichiarata, al richiedente e al rappresentante/tutore vengono forniti i motivi che chiariscono la decisione. <input type="checkbox"/> ■ Nel caso di una decisione negativa, viene fornita una spiegazione su come è possibile impugnarla. <input type="checkbox"/> ■ In caso di impugnazione o ricorso, il richiedente ha la possibilità di esprimersi e di esigere che le proprie opinioni siano tenute in considerazione. <input type="checkbox"/> ■ Il richiedente è assistito da un rappresentante nel processo di ricorso. <input type="checkbox"/> | | |
| <p>Se una delle garanzie di cui sopra non viene applicata, devono essere incluse ulteriori informazioni nella relazione BIA, che dovrebbe riportare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuali azioni di follow-up; — osservazioni o preoccupazioni sollevate dagli esaminatori o dal gruppo di esperti durante la valutazione dei risultati degli esami; — eventuali altre preoccupazioni o problemi relativi al benessere del minore; — informazioni aggiuntive o nuove. | | |

Allegato 3. Quadro giuridico e di orientamento interpretativo

Il presente allegato riunisce le disposizioni più importanti in materia di minori stabilite da strumenti giuridici internazionali ed europei, nonché il quadro giuridico nazionale e la giurisprudenza citati dalle autorità nazionali nell'indagine condotta nel 2016; tuttavia, il contenuto non deve essere considerato esaustivo. Inoltre, include riferimenti a strumenti e materiale normativo e di orientamento interpretativo pertinente ai fini della valutazione dell'età e i collegamenti ipertestuali, qualora disponibili, per agevolare la consultazione dell'utente. Infine, comprende una sezione in bianco che deve essere compilata dagli utenti di questo strumento con le disposizioni e gli strumenti pertinenti sviluppati a livello nazionale.

1. Normativa internazionale

| Disposizione giuridica | Diritti e garanzie | Articoli di riferimento |
|--|--|---|
| Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (CRC) | Famiglia | Preambolo |
| | Definizione di minore | Articolo 1 |
| | Principio di non discriminazione | Articolo 2 |
| | Interesse superiore del minore | Articolo 3, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 1, e articolo 20 |
| | Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo | Articolo 6 |
| | Registrazione, nome, cittadinanza e diritto di essere allevato dai genitori | Articolo 7 |
| | Diritto a preservare l'identità e le relazioni familiari | Articolo 8 |
| | Diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti | Articolo 9 |
| | Ripristino dei legami familiari | Articolo 10 e articolo 22, paragrafo 2 |
| | Rispetto delle opinioni del minore: diritto di essere ascoltato | Articolo 12 |
| | Protezione da tutte le forme di violenza | Articolo 19 |
| | Cura e sistemazione | Articolo 20 |
| | Minori rifugiati e ricerca della famiglia | Articolo 22 |
| | Diritto all'istruzione | Articolo 28 |
| | Protezione dal lavoro minorile | Articolo 32 |
| | Divieto di tortura, trattenimento come ultima risorsa | Articolo 37 |
| | Guerra e conflitti armati | Articolo 38 |
| | Giustizia minorile | Articolo 40 |
| | Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967 | Rifugiati |
| Minori non accompagnati | | |

2. Acquis dell'UE

| Disposizione giuridica | Diritti e garanzie | Articoli di riferimento | |
|--|---|---|------------------------|
| Trattato sull'Unione europea | Diritti del minore | Articolo 3, paragrafo 5 | |
| Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | Diritto di asilo | Articolo 18 | |
| Codice frontiere Schengen (regolamento n. 562/2006) | Diritti del minore | Articolo 24 | |
| Direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE) (rifusione) | Misure procedurali specifiche per i minori adatte alla loro età | Articolo 19, paragrafo 1, lettera f), allegato VII | |
| | Minore | Articolo 2, lettera d) | |
| | Minore non accompagnato | Articolo 2, lettera e) | |
| | Familiari | Articolo 2, lettera c) | |
| | Rappresentante | Articolo 2, lettera j) | |
| | Interesse superiore del minore e unità familiare | Considerando 9 | |
| | Interesse superiore del minore | Considerando 22, articolo 2, lettera j), articolo 11, paragrafo 2, articolo 23, articolo 24 | |
| | Persone vulnerabili | Articolo 21, articolo 22 | |
| | Registrazione e documentazione | Articolo 6 | |
| | Ricerca della famiglia | Articolo 24, paragrafo 3 | |
| | Direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE) (rifusione) | Minore | Articolo 2, lettera l) |
| | | Minore non accompagnato | Articolo 2, lettera m) |
| Rappresentante | | Articolo 2, lettera n), e articolo 25 | |
| Interesse superiore del minore | | Considerando 33, articolo 2, lettera n), articolo 25, paragrafo 1, lettera a), articolo 25, paragrafo 6 | |
| Diritto all'informazione | | Articolo 25, paragrafo 4 | |
| Valutazione dell'età | | Articolo 25, paragrafo 5 | |
| Direttiva sulle qualifiche (direttiva 2011/95/UE) (rifusione) | | Minore | Articolo 2, lettera k) |
| | Familiari | Articolo 2, lettera j) | |
| | Minore non accompagnato | Articolo 2, lettera l) | |
| | Interesse superiore del minore e unità familiare | Considerando 18 | |
| | Interesse superiore del minore | Considerando 19, 27, 38, articolo 20, paragrafo 5, articolo 31, paragrafi 4 e 5 | |
| | Diritto di essere ascoltato/diritto alla partecipazione, diritto all'informazione | Articolo 22, paragrafo 31 | |
| | Mantenimento dell'unità del nucleo familiare | Articolo 23 | |
| | Ricerca della famiglia | Articolo 31, paragrafo 5 | |
| | Regolamento Dublino [regolamento (UE) n. 604/2013] (rifusione) | Minore | Articolo 2, lettera i) |
| Minore non accompagnato | | Articolo 2, lettera j) | |
| Familiari | | Articolo 2, lettera g) | |
| Parente | | Articolo 2, lettera h) | |
| Rappresentante | | Articolo 2, lettera k) | |
| Interesse superiore del minore e unità familiare | | Considerando 16 | |
| Interesse superiore del minore | | Considerando 13, 24, 35, articolo 2, lettera k), articolo 6, articolo 8, articolo 20, paragrafo 3 | |

| | | |
|---|--|--|
| | Diritto all'informazione | Considerando 4 e allegato XI del regolamento di esecuzione 118/2004 |
| | Individuazione dei familiari e parenti | Considerando 35 |
| | Ricerca della famiglia, identificazione dei familiari e parenti | Articolo 6, paragrafo 4, articolo 8 |
| | Scambio di informazioni sul minore | Allegato VII del regolamento di esecuzione 118/2004 |
| Regolamento di esecuzione 118/2014 | Ricerca della famiglia, identificazione dei familiari e parenti | Articolo 1, paragrafo 7, allegato II, ELENCO A, PARTE I, ELENCO B, PARTE I |
| | Scambio di informazioni sul minore | Allegato VII |
| | Informazioni sulla procedura di Dublino relativamente ai minori non accompagnati | Allegato XI |
| Regolamento Eurodac (regolamento n. 603/2013) (rifusione) | Interesse superiore del minore | Considerando 35 |
| Direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE) | Identificazione del minore vittima di tratta e misure di protezione | Considerando 23 |
| | Minore | Articolo 2, paragrafo 6 |
| | Vulnerabilità | Articolo 2, paragrafo 2 |
| | Interesse superiore del minore | Considerando 8, 22, 23, articolo 13, articolo 16, paragrafo 2 |
| | Garanzie procedurali nelle indagini penali | Articolo 15 |
| | Protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani | Articolo 16 |
| Direttiva sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani (direttiva 2004/81/CE) | Minore non accompagnato | Articolo 2, lettera f) |
| | Interesse superiore del minore | Articolo 10, lettera a) |
| | Identificazione come minore non accompagnato | Articolo 10, lettera c) |
| | Ricerca della famiglia | Articolo 10, lettera c) |
| Direttiva sul ricongiungimento familiare (direttiva 2003/86/CE) | Minore non accompagnato | Articolo 2, lettera f) |
| | Ricongiungimento familiare | Articolo 2, lettera d) |
| | Familiari | Articolo 4 |
| | Interesse superiore del minore | Articolo 5, paragrafo 5 |
| | Ripristino dei legami familiari | Articoli 4 e 10 |
| | Personne vulnerabili/vulnerabilità | Articolo 3, paragrafo 9 |
| Direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio | Età del consenso sessuale | Considerando 8 Articoli 2, lettera b) e 3, paragrafo 2 |

3. Legislazione nazionale e giurisprudenza

| Paese | Legislazione nazionale e giurisprudenza | Giurisprudenza pertinente |
|---|--|---|
| <p>Austria</p> <p>Conformemente all'articolo 13/3 della legge federale sulle regole procedurali generali presso l'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo, l'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo o il Tribunale amministrativo federale possono ordinare, nel quadro di un metodo di esame multifattoriale (articolo 2/1/25 legge austriaca sull'asilo del 2005) anche esami radiologici, in particolare esami a raggi X per accertare l'età, se lo straniero non riesce a dimostrare una presunta minore età dubbia e basata sui risultati del procedimento preliminare, fornendo documenti inoppugnabili o altri mezzi di prova appropriati ed equivalenti. Qualunque metodo di esame deve essere applicato nel modo meno invasivo possibile. La collaborazione dello straniero per un esame radiologico non può essere forzata. Nel caso in cui permangano dubbi fondati dopo gli esami volti alla valutazione dell'età, si presume, a beneficio dello straniero, che si tratti di un minore. Questa disposizione legale è stata originariamente approvata nel 2009 nell'ex articolo 15/1/6 della legge austriaca sull'asilo del 2005. Dal 2014 è regolata dalla legge federale sulle regole procedurali generali presso l'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo.</p> <p>L'articolo 2/1/25 della legge austriaca sull'asilo del 2005 definisce il metodo di esame multifattoriale come modello tecnologicamente avanzato per valutare l'età in base a tre esami medici distinti (segnatamente fisico, odontoiatrico e raggi X). Questa disposizione legale è stata approvata nel 2009.</p> <p>L'articolo 29/6/2 della legge austriaca sull'asilo del 2005 stabilisce che, qualora necessario, il metodo di esame multifattoriale per determinare l'età (articolo 2/1/25 legge austriaca sull'asilo del 2005, articolo 13/3 legge federale sulle regole procedurali generali presso l'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo) deve essere eseguito senza inutili ritardi all'inizio della procedura di ammissione. Questa disposizione legale è stata approvata nel 2015.</p> | <p>Legislazione nazionale e giurisprudenza</p> | <p>Giurisprudenza pertinente</p> <p>L'Alta corte amministrativa austriaca ha stabilito che, nel caso in cui non vi siano prove sufficienti per dimostrare la presunta minore età del richiedente, il tribunale di primo grado è tenuto a provvedere affinché venga eseguito una valutazione dell'età. La presunzione dell'età basata unicamente sull'aspetto del richiedente da parte di un rappresentante della legge non è sufficiente (VwGH 16.4.2007, Ra 2005/01/0463; www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2005010463_20070416X00).</p> <p>L'Alta corte amministrativa austriaca ha stabilito che se i risultati del procedimento di indagine giustificano già la presunzione della maggiore età del richiedente, l'Ufficio federale per l'immigrazione e l'asilo non è obbligato a ordinare un metodo di esame multifattoriale per determinare l'età del richiedente, né può essere applicato il principio del beneficio del dubbio in tali casi (VwGH 25.2.2015, Ra 2014/20/0045, www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWR_2014200045_20150225L02/JWR_2014200045_20150225L02.pdf). L'Alta Corte amministrativa austriaca ha stabilito che il risultato del metodo di esame multifattoriale per determinare l'età del richiedente è considerato parte dell'intera procedura per stabilire le circostanze del caso per l'adozione della decisione. La mancanza di un'indagine adeguata o di un ragionamento difettoso nella decisione relativa alla valutazione dell'età del richiedente produce una decisione illegale (VwGH 25.2.2016, Ra 2016/19/0007, www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2016190007_20160225L00).</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| Belgio | <p>Legge sulla tutela del 24 dicembre 2002: creazione del servizio di tutela, responsabile della presa in carico dei minori non accompagnati e dei tutori designati.</p> <p>L'articolo 7 della legge sulla tutela prescrive:</p> <p>§ 1. Qualora il servizio di tutela o le autorità competenti per l'asilo, l'accesso al territorio, la residenza e l'espulsione abbiano un ragionevole dubbio sull'età della persona interessata, il servizio di tutela ordina immediatamente una visita medica presso un medico per verificare se la persona è maggiore o minore di 18 anni.</p> <p>La visita medica deve essere effettuata sotto la sorveglianza del tutore.</p> <p>I costi della visita medica sono a carico dell'autorità richiedente. Se il servizio di tutela ordina un esame di propria iniziativa, i costi sono a carico di tale servizio.</p> <p>§ 2. Quando la visita medica indica che la persona interessata è minore di 18 anni, si applica l'articolo 8.</p> <p>Quando la visita medica indica che la persona interessata è maggiore di 18 anni, la custodia da parte del servizio di tutela termina di diritto. Il servizio di tutela informa immediatamente la persona interessata, nonché le autorità competenti in materia di asilo, accesso al territorio, residenza ed espulsione e qualunque altra autorità interessata.</p> <p>§ 3. In caso di dubbio sul risultato della visita medica, viene considerata l'età minore.</p> |
| Bulgaria | <p>LEGGE IN MATERIA DI ASILO E DI RIFUGIATI <i>In vigore dal</i> 01.12.2002</p> <p>Articolo 61, paragrafo 3 (integrato — SG 101/2015) Laddove sussistano dubbi ragionevoli sul fatto che lo straniero non sia minore o non abbia un'età inferiore a quella legale, l'autorità incaricata di svolgere i colloqui commissiona il parere di un esperto per stabilirne l'età.</p> |
| | <p>Occorre ricordare anche che il 18 luglio 2013 la Corte costituzionale ha chiarito che la valutazione dell'età in vista dell'eventuale nomina di un tutore costituisce l'applicazione di una legge di polizia e di sicurezza. Il servizio di tutela non può in alcun modo determinare lo stato personale del minore né dirimere una controversia relativa a un diritto civile. Ai sensi dell'articolo 144 della Costituzione, i tribunali sono esclusivamente competenti per tali azioni legali. Di conseguenza, se il giovane desidera che il suo nome e la data di nascita siano confermati autorevolmente (per quanto riguarda il servizio di tutela e le autorità di immigrazione), deve avviare un procedimento giudiziario dinanzi al tribunale competente, ai sensi dell'articolo 46 del codice civile e/o dell'articolo 27 del codice di diritto internazionale privato belga.</p> <p>Non esistono decisioni di questo genere.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| Cipro | <p>L'attivazione della procedura di valutazione dell'età si basa sulle seguenti disposizioni legali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera G) delle leggi sui rifugiati di Cipro, il servizio di asilo può ricorrere a esami medici per determinare l'età del minore non accompagnato, nell'ambito dell'esame della sua domanda di protezione internazionale. — L'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), della risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 stabilisce che, per quanto riguarda i minori non accompagnati di paesi terzi, «a) il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età. b) Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare in maniera oggettiva l'età del richiedente protezione internazionale. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore — con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati — a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato». |
| Croazia | <p>Legge sulla protezione internazionale e temporanea (Gazzetta ufficiale n. 70/2015).</p> |
| Danimarca | <p>Ai sensi dell'articolo 40, lettera c) (2) della legge danese sugli stranieri, la polizia nazionale danese e il servizio di immigrazione danese possono richiedere che uno straniero non accompagnato che dichiara di essere minore non si sottoponga a una visita medica per determinarne l'età.</p> |
| Estonia | <p>Legge sull'esame forense, approvata il 1° gennaio 2002. Legge sulla concessione della protezione internazionale, approvata il 1° luglio 2006.</p> |
| Finlandia | <p>La valutazione dell'età tramite visita medica è presente nella legge finlandese sugli stranieri dal 2010. L'articolo 6a stabilisce che: è possibile eseguire una valutazione dell'età tramite visita medica per stabilire l'età di un garante o di uno straniero che richiede il permesso di soggiorno se vi sono ragionevoli motivi per dubitare dell'affidabilità delle informazioni fornite dalla persona sulla sua età.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Non ci sono modifiche legislative in corso relative alla valutazione dell'età in Finlandia. |
| | N/D |
| | Non disponibile. |
| | N/D |
| | Non esiste ancora alcun caso giudiziario che comprenda aspetti relativi alla valutazione dell'età. |
| | Non ci sono sentenze significative emesse da un tribunale. In generale, i risultati della valutazione dell'età sono conservati presso la Corte amministrativa, ma in alcuni singoli casi il risultato è stato abrogato. |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|--|--|
| <p>Francia</p> <p>Legge del 14 marzo 2016 sulla tutela dei minori. L'uso dei raggi X è attualmente limitato e l'osservazione della maturità sessuale è vietata per la valutazione dell'età delle persone che dichiarano di avere meno di 18 anni.</p> | <p>La legge del 14 marzo 2016 ha completato l'articolo 388 del codice civile. Dall'approvazione della nuova legge non è stato registrato alcun caso.</p> <p>La decisione più recente su questo argomento è la decisione della Corte d'appello di Rennes del 13 gennaio 2015 (https://www.legifrance.gouv.fr/af-fichJurijudi.do?oldAction=rechJurijudi&idTexte=JURITEXT000030123464&fastReqId=1477313596&fastPos=2).</p> <ul style="list-style-type: none"> — Presentazione della situazione: La persona interessata ha dichiarato di essere nata il 26 ottobre 1996 a Kinshasa; di conseguenza è un minore. Per giustificare la sua identità è stata presentata una copia di un certificato di nascita redatto il 9 agosto 2012 dal sindaco del comune di Bumbu (Repubblica democratica del Congo). La procedura di tutela è stata avviata e il presidente del Consiglio generale (<i>dipartimento</i>) ha introdotto una mozione per bloccare la vigilanza. — L'analisi dei documenti ne ha stabilito l'autenticità; tuttavia ha ricordato che il certificato di nascita era basato su una semplice dichiarazione orale dei genitori e non aveva quindi alcun valore giuridico. Inoltre, il documento era insufficiente per determinare l'età della persona interessata a causa della mancanza di valore probatorio e non poteva giustificare la sua età del consenso. Tuttavia, l'uso dei raggi X (polso e mano sinistra), gli esami clinici e l'analisi delle cartilagini di accrescimento hanno fornito una valutazione dell'età. — In tutte le azioni, si fa riferimento alla relazione del 16 gennaio 2007 dell'Accademia nazionale di medicina, che afferma che «l'esame dell'età ossea grazie a una radiografia del polso e della mano sinistra» (riferendosi al metodo dell'atlante di Greulich e Pyle) rimane il metodo più semplice e affidabile. Si tratta del metodo utilizzato universalmente. In particolare, finora non sono state dimostrate differenze razziali. L'Accademia ha dichiarato che «è molto raro che lo sviluppo osseo e l'età effettiva non coincidano; tuttavia, quando ciò accade, la maggior parte di queste situazioni porta a una stima per difetto dell'età reale». — Tutti gli elementi presentati per l'esame del tribunale confermano le prove e desumono l'età del consenso della persona. <p>Altre decisioni con lo stesso ragionamento:</p> <p>Corte d'appello di Rennes, 28 ottobre 2014: https://www.legifrance.gouv.fr/af-fichJurijudi.do?oldAction=rechJurijudi&idTexte=JURITEXT000029685707&fastReqId=698863264&fastPos=3</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| | <p>Corte d'appello di Rennes, 28 ottobre 2014: https://www.legifrance.gouv.fr/af-fichJurijudi.do?oldAction=rechJurijudi&idTexte=JURITEXT000029685066&fastReqId=1179022326&fastPos=4</p> <p>Corte d'appello di Limoges, 3 marzo 2014: https://www.legifrance.gouv.fr/af-fichJurijudi.do?oldAction=rechJurijudi&idTexte=JURITEXT000028708995&fastReqId=1179022326&fastPos=9</p> <p>Va notato che la legge del 14 marzo 2016 risponde alle seguenti domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i raggi X vengono utilizzati come mezzo alternativo, in caso di documento di identità valido mancante e quando l'età presunta non è certa; — la procedura è seguita dalle autorità giudiziarie e dopo il consenso della persona; — l'esame dovrebbe essere usato con cautela (il dubbio dovrebbe essere a vantaggio della persona, tenendo conto di altri dati medici e sociali). |
| Germania | <p>L'articolo 42, lettera f), del codice sociale VIII descrive le regole per la valutazione dell'età nel processo di presa in carico da parte dei servizi di assistenza ai giovani (introdotta il 1° novembre 2016):</p> <p>http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI#__bgbl__%2F%2F%5B%20at%20tr_id%3D%27bgbl115s1802.pdf%27%5D__1467628916541</p> |
| | <p>a) Oberlandesgericht (Corte d'appello regionale) Karlsruhe, decisione datata 26 agosto 2015 — 18 UF 92/15.</p> <p>Nota generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ulteriori indagini derivanti dall'obbligo di indagare d'ufficio sono subordinate ai dubbi sull'età della persona in questione. Se la dichiarazione di essere minore non è chiaramente sbagliata o se la persona interessata non riesce a spiegare le circostanze che presumibilmente dimostrano la sua minore età con sufficiente plausibilità, l'obbligo di indagare d'ufficio non richiede indagini «indiscriminate» (nota a margine 25). 2. Mentre esiste il principio del beneficio del dubbio, che significa che deve essere presunta la minore età a favore della persona in questione se i dubbi riguardanti la sua maggior età non possono essere completamente dissipati, questo principio si applica, tuttavia, solo se il tribunale non può ottenere una ragionevole certezza circa l'età effettiva della persona dopo aver esaurito tutte le opzioni di indagine possibili e ammissibili a livello procedurale, come indicato dalle circostanze (nota a margine 33). 3. In merito all'obbligo di cooperare della persona in questione nel determinare la sua età ai sensi dell'articolo 27 della legge sui procedimenti in materia di famiglia e di giurisdizione volontaria (nota a margine 24). 4. Sul significato e sulla validità di un esame radiografico dello scheletro della mano (nota a margine 31) (nota a margine 32). |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| <p>Altri punti principali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'obbligo di cooperare definito nell'articolo 27 della legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e in materia di giurisdizione volontaria comprende generalmente lo svolgimento di una visita medica per la verifica dell'età dichiarata, nella misura in cui ciò sia ragionevole e non umiliante (accordo con OLG Hamm, 25 febbraio 2014, 1 UF 213/13) (nota a margine 24). 2. La visita medica richiesta per determinare la minore età del soggetto quale prerequisito per la sua presa in custodia ai sensi dell'articolo 42 del codice sociale VII (articolo 62, paragrafo 1, del codice sociale I) può consistere in un esame radiografico. È ugualmente consentito consultare una radiografia già esistente per determinare l'età del soggetto (accordo con OVG Amburgo, 9 febbraio 2011, 4 Bs 9/11JAmt 2011, 472) (nota a margine 32). 3. Non è possibile stabilire in modo affidabile se una persona ha raggiunto la maggiore età basandosi unicamente su un esame radiografico della maturità dello scheletro della mano (nota a margine 31). https://www.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE221492015&psml=jurisw.psmi&max=true <p>b) Tribunale amministrativo superiore, Brema, decisione datata 22 febbraio 2016 — 1 B 303/15.</p> <p>Principali punti rilevanti per questo questionario</p> <ul style="list-style-type: none"> • La minore età è stata definita esplicitamente dalla legge quando è entrato in vigore l'articolo 42 lettera f) del codice sociale VIII, il 1° novembre 2015. • La minore età deve essere determinata esaminando i documenti di identificazione (tra le altre cose la fotografia deve dimostrare l'identità con ragionevole affidabilità). In assenza di documenti di identificazione, vengono considerate le informazioni fornite dalla persona in questione. Se tali informazioni suscitano dubbi, occorre effettuare un'ispezione visiva per valutare e determinare l'età (aspetto fisico, colloquio con un interprete, consultazione di altri documenti, se disponibili). Si applica sempre il «principio del doppio controllo» da parte di due membri esperti del personale dell'ufficio di assistenza ai giovani. Se dopo l'ispezione visiva permangono alcuni dubbi riguardo all'autocertificazione del soggetto, ma nel complesso si può supporre con ragionevole probabilità che sia minorenni, sono rispettati i requisiti per l'applicazione della legge sui minori. | |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Il risultato dell'ispezione visiva qualificata può anche essere la presunzione della maggiore età, poiché l'aspetto esteriore della persona mostra chiaramente che è maggiorenne. Analogamente, una valutazione delle informazioni ottenute durante il colloquio può portare a questo risultato, se le affermazioni del soggetto non possono fornire prove conclusive e credibili del processo di sviluppo. Affermazioni generali e incongruenze associate all'aspetto esteriore potrebbero portare allo stesso risultato (tribunale amministrativo superiore di Brema, decisione del 18 novembre 2015 — 2 B 221/15). • Un'ispezione visiva qualificata che tenga conto di altri elementi oltre alle semplici caratteristiche fisiche esterne, può, in effetti, essere un metodo adatto per valutare e determinare l'età di una persona (tribunale amministrativo di Monaco, decisione del 23 settembre 2014 — 12 CE 14.1833). • Se un'ispezione visiva qualificata non riesce a produrre un risultato ragionevolmente affidabile, è necessario ordinare una visita medica. Il memorandum esplicativo del paragrafo 42f del codice sociale VIII (materiale stampato del Bundestag 18/6392) specifica i criteri per tale visita, indicando che deve essere scelto il metodo meno invasivo, e per quanto possibile, più affidabile. • Questa procedura per fasi corrisponde alla norma tecnica pertinente (raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'Ufficio federale preposto alla tutela dei giovani) a cui fa riferimento la nota esplicativa dell'articolo 42 del codice sociale VIII. https://www.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE160008628&psml=jurisw.psmi&max=true | <p>Il risultato dell'ispezione visiva qualificata può anche essere la presunzione della maggiore età, poiché l'aspetto esteriore della persona mostra chiaramente che è maggiorenne. Analogamente, una valutazione delle informazioni ottenute durante il colloquio può portare a questo risultato, se le affermazioni del soggetto non possono fornire prove conclusive e credibili del processo di sviluppo. Affermazioni generali e incongruenze associate all'aspetto esteriore potrebbero portare allo stesso risultato (tribunale amministrativo superiore di Brema, decisione del 18 novembre 2015 — 2 B 221/15).</p> <p>Un'ispezione visiva qualificata che tenga conto di altri elementi oltre alle semplici caratteristiche fisiche esterne, può, in effetti, essere un metodo adatto per valutare e determinare l'età di una persona (tribunale amministrativo di Monaco, decisione del 23 settembre 2014 — 12 CE 14.1833).</p> <p>Se un'ispezione visiva qualificata non riesce a produrre un risultato ragionevolmente affidabile, è necessario ordinare una visita medica. Il memorandum esplicativo del paragrafo 42f del codice sociale VIII (materiale stampato del Bundestag 18/6392) specifica i criteri per tale visita, indicando che deve essere scelto il metodo meno invasivo, e per quanto possibile, più affidabile.</p> <p>Questa procedura per fasi corrisponde alla norma tecnica pertinente (raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'Ufficio federale preposto alla tutela dei giovani) a cui fa riferimento la nota esplicativa dell'articolo 42 del codice sociale VIII. https://www.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE160008628&psml=jurisw.psmi&max=true</p> |
| <p>Grecia</p> <p>Articolo 13, paragrafi 4, 5, 6, 7.</p> <p>Irlanda</p> <p>Legge sui rifugiati 1996.</p> <p>L'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della legge sui rifugiati stabilisce che, qualora un funzionario autorizzato del commissario o un funzionario dell'immigrazione ritenga che una persona che è arrivata nello Stato abbia meno di 18 anni, tale minore deve essere indirizzato all'agenzia di assistenza ai minori e alle famiglie (Child & Family Agency, TUSLA), che deciderà se presentare o meno una domanda di asilo per suo conto. Nel caso in cui venga presentata una domanda, la Child & Family Agency (TUSLA) più un rappresentante legale del servizio giuridico per i rifugiati assiste il minore durante tutta la procedura di asilo, anche accompagnandolo al colloquio.</p> <p>International Protection Act 2015 (legge sulla protezione internazionale, non ancora avviata).</p> | <p>Nessuna.</p> <p><i>AM v Refugee Applications Commissioner</i></p> <p><i>Richiedente/Ricorrente:</i> A.M.</p> <p>Convenuto/Citato in giudizio: Refugee Applications Commissioner</p> <p>Citazione/i: [2005] IEHC 317</p> <p>URL: http://www.courts.ie/judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/2bff9fbfbc...</p> <p>Un richiedente asilo ha affermato di essere minorenni al momento della domanda di asilo. Il Refugee Applications Commissioner lo aveva sottoposto a un colloquio per valutare la sua età e aveva valutato che non era minorenni. Il richiedente è stato successivamente esaminato dal Commissioner come adulto e gli è stata rilasciata, a tempo debito, una decisione negativa riguardo all'asilo. Il richiedente ha contestato sia la valutazione dell'età che la determinazione dello status di rifugiato.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|--|---|
| <p>L'articolo 14 prevede, tra l'altro, che qualora un funzionario, di cui all'articolo 13, ritenga che una persona che cerca di presentare una domanda di protezione internazionale o che è oggetto di un colloquio preliminare, non ha raggiunto l'età di 18 anni e non è accompagnata da un adulto responsabile della sua assistenza e protezione, il funzionario deve, non appena possibile, notificare la Child and Family Agency di tale fatto.</p> <p>L'articolo 15, paragrafo 4, stabilisce che, qualora la Child and Family Agency, sulla base di informazioni, compresa la consulenza legale, a sua disposizione, ritenga che debba essere presentata una domanda di protezione internazionale per conto di una persona che non ha raggiunto l'età di 18 anni (indicata in questo comma come «minore») nei confronti della quale l'Agenzia fornisce assistenza e protezione, dovrà disporre la nomina di un dipendente dell'Agenzia o di un'altra persona che possa decidere di presentare tale domanda per conto del minore e al fine di rappresentare e assistere il minore in relazione all'esame della domanda.</p> <p>L'articolo 24, paragrafo 1, stabilisce che il ministro o un funzionario incaricato della protezione internazionale, qualora lo ritenga necessario per un motivo ragionevole, ai fini della determinazione del mancato raggiungimento della maggiore età di un richiedente, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, può, ai sensi di tale articolo, disporre l'uso di un esame per determinare l'età del richiedente.</p> <p>L'articolo 24, paragrafo 2, prevede che «l'esame di cui al comma (1) debba essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eseguito nel pieno rispetto della dignità del richiedente, b) coerente con la necessità di ottenere un risultato affidabile, il meno invasivo possibile, e c) se l'esame è un esame medico, debba essere svolto da un medico iscritto all'ordine o da un altro medico professionista qualificato, qualora prescritto». <p>L'articolo 24, paragrafo 7, prevede che possa emergere una causa ragionevole in base a «dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, [secondo cui] vi siano motivi per nutrire dubbi circa l'età del richiedente».</p> <p>L'articolo 24, paragrafo 3, stabilisce che il consenso per una visita medica debba essere ottenuto da (a) il richiedente, (b) l'adulto che si assume la responsabilità dell'assistenza e della protezione del richiedente o (c) un dipendente o un'altra persona nominata dalla Child and Family Agency che abbia presentato domanda di protezione internazionale per conto del minore.</p> | <p>Il tribunale ha revocato la decisione di valutazione dell'età del richiedente, rilevando che i requisiti procedurali minimi per tale procedura comprendono il fatto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informare il richiedente dello scopo del colloquio in termini semplici; 2. riconoscere il diritto di un richiedente di essere informato in termini semplici della ragione o dei motivi per cui l'intervistatore ritiene falsa la sua dichiarazione e di offrirgli l'opportunità di trattare tali questioni; 3. riconoscere il diritto del richiedente di essere informato di eventuali riserve nutrite dall'intervistatore per quanto riguarda i documenti di identità e di offrirgli l'opportunità di trattare tali questioni; 4. informare chiaramente e prontamente il richiedente in merito alla decisione e alle sue ragioni nel caso in cui la decisione sia negativa; e 5. comunicare oralmente e per iscritto la possibilità e la procedura di rivalutazione. <p>Il tribunale ha riscontrato che questi requisiti non erano stati rispettati nel caso in questione.</p> <p>Principi: I requisiti procedurali minimi per la valutazione dell'età dei minori nella procedura in materia di asilo comprendono il fatto di i) informare il richiedente dello scopo del colloquio in termini semplici; ii) riconoscere il diritto di un richiedente di essere informato in termini semplici della ragione o dei motivi per cui l'intervistatore ritiene falsa la sua dichiarazione e di offrirgli l'opportunità di trattare tali questioni; iii) riconoscere il diritto del richiedente di essere informato di eventuali riserve nutrite dall'intervistatore per quanto riguarda i documenti di identità e di offrirgli l'opportunità di trattare tali questioni; iv) informare chiaramente e prontamente il richiedente in merito alla decisione e alle sue ragioni nel caso in cui la decisione sia negativa; e v) comunicare oralmente e per iscritto la possibilità e la procedura di rivalutazione.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| Italia | <p>L'articolo 24, paragrafo 4, stabilisce che il minore deve essere informato, in una lingua ragionevolmente ritenuta comprensibile, riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la possibilità che la sua età possa essere determinata dalla visita; b) il metodo o i metodi della visita; c) le possibili conseguenze del risultato della visita per la domanda di protezione internazionale e d) le conseguenze del rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita. <p>Le conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla visita sono specificate nell'articolo 24, paragrafo 5, ovvero il ministro o il funzionario incaricato della protezione internazionale può procedere per determinare se il richiedente abbia raggiunto l'età di 18 anni.</p> <p>Disposizioni specifiche relative agli esami medici per quanto riguarda le persone la cui età è oggetto di controversia nel contesto del trattamento sono contenute nell'articolo 25, in termini simili all'articolo 24.</p> <p>L'articolo 25 prevede, tra l'altro, che ai fini del paragrafo (b) dell'articolo 20, paragrafo 7, il ministro può organizzare lo svolgimento di un esame al fine di determinare l'età di una persona.</p> <p>Decreto legislativo n. 142/2015, articoli 17-18-19 (attuazione del regolamento UE 2013/33).</p> <p>Decreto (all'esame del Consiglio dei ministri): «regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24».</p> <p>Articolo 8, DPR 22.9.1988, n. 448 (nei processi penali, in caso di incertezza sulla minore età il giudice dispone, anche d'ufficio, una perizia) articolo 28, comma 3, D.Lgs. 286/98 (BIC) articolo. 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 286/98 (divieto espulsione minori stranieri) articolo 19, D.Lgs. 25/2008 attuazione della direttiva UE 2005/85 (la valutazione dell'età può avvenire in qualunque fase della procedura). articolo 4, comma 2, D.Lgs. 4.3.2014, n. 24, attuazione della direttiva UE 2011/36 (definisce la procedura olistica di valutazione dell'età; presunzione di minore età in caso di dubbio).</p> <p>Nel 2017 è stato approvato un nuovo decreto contenente la procedura da seguire per accertare l'età di un minore non accompagnato potenzialmente vittima di tratta:</p> <p>http://www.gazzettaufficiale.it/eli/oi/2016/12/22/16G00248/sg</p> |
| | <p>Tribunale di Torino, 27 gennaio 2014: la valutazione radiologica non può escludere che, in singoli casi, possa emergere un margine di errore nella valutazione dell'età. In caso di dubbio, prevale la minore età:</p> <p>http://www.questionegiustizia.it/articolo/i-metodi-di-accertamento-dell-eta-cronologica-dei-05-03-2015.php</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|---|
| <p>Lettonia</p> <p>Il 19 gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova legge sull'asilo della Lettonia. Secondo le disposizioni della legge sull'asilo, la guardia nazionale di frontiera della Lettonia è responsabile dell'accettazione delle domande dei richiedenti asilo e delle prestazioni delle attività iniziali correlate, tra cui la determinazione dell'identità del richiedente asilo.</p> <p>La parte 2 dell'articolo 7 della legge sull'asilo stabilisce che nell'identificazione di un richiedente asilo e nella valutazione della sua nazionalità, la guardia nazionale di frontiera ha il diritto di eseguire un controllo del richiedente asilo e dei suoi beni nonché di sequestrare oggetti e documenti, se possono avere un significato nell'esame della domanda o se possono rappresentare una minaccia per il richiedente asilo o per coloro che lo circondano.</p> <p>Nello stabilire la perizia medica, la guardia nazionale di frontiera informa il minore non accompagnato, senza indugio e in presenza di un rappresentante, in una lingua comprensibile o ragionevolmente ritenuta comprensibile, in merito alla possibilità che la sua età possa essere determinata nel corso della perizia medica, in merito allo svolgimento dell'esame della perizia e al possibile impatto dei risultati della perizia medica sull'esame della domanda, nonché alle conseguenze che potrebbero verificarsi se il rappresentante del minore non accompagnato rifiutasse la perizia medica.</p> <p>Se durante la procedura di valutazione dell'età non viene determinata in maniera indubbia l'età di una persona sottoposta a esame, la conclusione viene adottata a beneficio della persona in esame, ovvero la persona è considerata minorenni.</p> <p>La condizione in cui il rappresentante di un minore non accompagnato ha rifiutato la perizia medica per accertare l'età di tale persona, non può essere l'unico motivo per prendere la decisione di lasciare la domanda di un minore non accompagnato priva di esame o la decisione di rifiutare di concedere lo status di rifugiato o uno status alternativo. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 776 del Gabinetto dei ministri della Lettonia, in vigore dal 7 settembre 2004 «Regolamento del centro di medicina legale dello Stato», la guardia nazionale di frontiera invia una richiesta di perizia medico-legale per determinare l'età di una persona al Centro di medicina legale dello Stato, che esegue la valutazione dell'età, utilizzando una metodologia registrata secondo le leggi e i regolamenti («Metodologia di valutazione dell'età» n. 2-20/VTMEC-1/336, adottata il 07.02.2013).</p> | <p>Conformemente all'articolo n. 182 «Valutazione del parere di esperti» della legge sulle procedure amministrative, un tribunale valuta il parere degli esperti conformemente alle disposizioni dell'articolo n. 154, «Valutazione delle prove» di tale legge. L'articolo n. 154 stabilisce che un tribunale deve valutare le prove secondo le proprie convinzioni che devono essere basate su prove verificate in modo globale, completo e oggettivo e in conformità con la coscienza giudiziaria basata su leggi di logica, scoperte scientifiche e principi di giustizia; nessuna prova deve avere un effetto predeterminato da vincolare un tribunale; una sentenza del tribunale deve indicare perché è stata data la preferenza ad alcune prove rispetto ad altre, e perché alcuni fatti sono stati riconosciuti come comprovati mentre altri no.</p> <p>Se il parere del consulente non è sufficientemente chiaro o è incompleto, un tribunale può ordinare un ulteriore esame specializzato, assegnandone l'esecuzione allo stesso consulente.</p> <p>Se il parere del consulente non è suffragato o motivato, o se i pareri di diversi consulenti si contraddicono a vicenda, il tribunale può ordinare di ripetere l'esame del consulente, assegnandone l'esecuzione a un altro consulente o a più consulenti.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| | <p>L'articolo 11 del regolamento interno della guardia nazionale di frontiera n. 1 del 16.01.2015 «Regolamento sulle attività dei funzionari della guardia nazionale di frontiera nei casi di richiesta di asilo da parte di uno straniero» prescrive che nel caso in cui un richiedente asilo sia sottoposto a esame per la valutazione dell'età, il parere del consulente ricevuto debba essere inviato al tribunale per la valutazione in conformità con l'articolo 182 della legge sulla procedura amministrativa.</p> |
| Lituania | <p>Legge sullo status giuridico degli stranieri, articolo 123 e ordine del ministro degli Interni della Repubblica di Lituania sulla concessione e la revoca dell'asilo nella Repubblica di Lituania, articolo 2 (paragrafi 104-114).</p> |
| Lussemburgo | <p>Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della legge riveduta in materia di asilo e altre forme di protezione, datata 5 maggio 2006, il ministro può ordinare una visita medica per determinare l'età di un richiedente asilo. Va detto che la determinazione dell'età influenza la procedura per la concessione della protezione internazionale. A questo proposito, viene fatto riferimento all'articolo 9, paragrafo 2 della suddetta legge, che afferma che ogni richiedente è obbligato a comunicare tutte le informazioni necessarie per l'individuazione della legittimità della domanda, compresa l'età. Nel caso in cui il richiedente rifiuti la visita medica, non si presentino o risultati che è maggiorenni, il richiedente verrà informato che tali circostanze avranno un'influenza negativa sull'adozione di una decisione relativamente alla domanda di protezione internazionale. In questo caso, la domanda di protezione internazionale potrebbe essere trattata tramite la procedura accelerata, come previsto dall'articolo 20 della suddetta legge. Successivamente, sarà considerato maggiorenni per quanto riguarda la domanda. Il fatto di non aver acconsentito a tale visita medica non impedirà al ministro di prendere una decisione in merito alla domanda di protezione internazionale. Tale decisione, tuttavia, non si baserà esclusivamente su questo rifiuto.</p> |
| Malta | <p>Avviso legale 243 del 2008. Avviso legale 320 del 2005, articolo 14.</p> |
| | <p>Non sono state emesse sentenze dei tribunali nazionali per quanto riguarda la valutazione dell'età.</p> |
| | <p>Non disponibile.</p> |
| | <p>Non disponibile.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| Norvegia | <p>Legge sull'immigrazione, articolo 88, valutazione dell'età.</p> <p>Qualora, in un caso relativo all'asilo o in un caso riguardante un permesso di soggiorno per un familiare, non sia possibile stabilire con ragionevole certezza se il cittadino straniero abbia superato o meno i 18 anni, al cittadino straniero può essere richiesto di acconsentire a sottoporsi a un esame al fine di determinare la sua età. Il risultato dell'esame sarà valutato in relazione alle altre informazioni relative al caso.</p> <p>Se il cittadino straniero rifiuta di acconsentire a essere sottoposto a un esame, deve essere informato che ciò può essere rilevante per la valutazione del caso.</p> <p>Il re può, tramite regolamenti, adottare ulteriori disposizioni in merito all'attuazione degli esami riguardanti l'età.</p> |
| Paesi Bassi | <p>Le disposizioni sono contenute nel decreto sugli stranieri («vreemdelingbesluit») articolo 3.109d, entrato in vigore il 20 luglio 2015.</p> <p>23 ottobre. 2003, ABRS 200304904/1: Il ministro deve garantire che la valutazione sia eseguito in maniera affidabile e precisa, in modo che la valutazione possa supportare le conclusioni. Il ministro è tenuto ad assegnare l'incarico a un esperto in possesso delle conoscenze richieste. Per garantire che la valutazione sia stato eseguito in maniera affidabile e scrupolosa, il ministro deve ricevere una relazione completa di cui il consulente si assume la responsabilità, anche se non desidera rivelare il proprio nome. 3 marzo 2004, ABRS 200307415/1: La relazione sulla valutazione dell'età è considerata come un parere di un consulente. L'argomentazione secondo la quale non è possibile utilizzare i raggi X convenzionali per rappresentare correttamente l'immagine della clavicola viene respinta. Il metodo di ricerca utilizzato nella valutazione è affidabile.</p> |
| Polonia | <p>Legge del 13 giugno 2003 sul riconoscimento della protezione agli stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia.</p> <p>Non ci sono modifiche legislative in corso relative alla valutazione dell'età.</p> |
| Portogallo | <p>Legge N27/2008 derivata dalla legge sull'asilo del 30.06 — articolo 28 n. 3.</p> <p>Legge N67/98 derivata dalla legge del 26.10 sulla protezione dei dati personali.</p> <p>Legge N45/2004 del 19 agosto, che istituisce il regime giuridico della medicina legale.</p> <p>Legge del 13 giugno 2003 sul riconoscimento della protezione agli stranieri nel territorio della Repubblica di Polonia.</p> <p>Non ci sono modifiche legislative in corso relative alla valutazione dell'età.</p> <p>Non disponibile.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|--|---|
| <p>Regno Unito</p> <p>Nel Regno Unito non esiste una legislazione diretta che prescriva quando è richiesto una valutazione dell'età, o è importante, o come debba essere effettuato.</p> <p>I funzionari dell'immigrazione alla frontiera sono autorizzati a compiere una valutazione iniziale quando viene individuato per la prima volta un giovane non accompagnato, sulla base della dichiarazione della persona, dei documenti disponibili e della valutazione del funzionario dell'immigrazione dell'aspetto fisico e del comportamento della persona. Questa procedura non è vincolante in quanto può essere messa in discussione o contestata dalla persona in quel momento. Inoltre, il funzionario dell'immigrazione può richiedere ulteriori chiarimenti sull'opinione relativa all'età della persona. In entrambe le situazioni, se c'è una contestazione da parte dell'individuo, o una preoccupazione da parte del funzionario dell'immigrazione, riguardo al fatto che l'individuo abbia meno di 18 anni, viene applicato il principio del «beneficio del dubbio» e l'individuo viene trattato come un minore. Ciò significa che sarà trasferito al dipartimento dei servizi ai minori di un'autorità locale, che verrà quindi incaricata di svolgere una valutazione dell'età.</p> <p>Ai sensi della legislazione sui minori del Regno Unito, un minore è definito come una persona di età inferiore ai 18 anni e l'autorità locale ha pertanto un potere indiretto nella determinazione dell'età per assicurarsi di fornire servizi destinati ai minori a una persona di età inferiore a 18 anni. I mezzi con cui l'autorità locale svolge tale accertamento non sono stabiliti dalla legislazione, tuttavia si è sviluppata la prassi di utilizzare due assistenti sociali per valutare l'individuo e giungere a una determinazione basata su tale valutazione. Essi utilizzano la loro formazione e l'esperienza di lavoro con i giovani per giungere a tale conclusione. Sebbene non vi sia un modo prescritto in cui le autorità locali debbano effettuare accertamenti dell'età, i tribunali hanno stabilito orientamenti e standard minimi che le autorità locali devono rispettare. La sentenza legale fondamentale è stata quella che ha coinvolto il London Borough of Merton (<i>B v. London Borough of Merton [2003] EWHC 1689 (Admin)</i>). A partire da questo caso, i tribunali hanno sviluppato ulteriormente i loro pareri e i requisiti cumulativi stabiliti devono essere attualmente seguiti al fine di produrre una valutazione dell'età lecito. Ciò è noto anche come accertamento dell'età «conforme a Merton» o accertamento dell'età «conforme alla giurisprudenza».</p> | <p>I seguenti ambiti sono trattati da sentenze legali:</p> <p>Requisiti di base prima di iniziare il colloquio</p> <p>1) L'accertamento deve essere effettuato da due assistenti sociali qualificati, come specificato in:</p> <p><i>AS v London Borough of Croydon [2011] EWHC 2091</i>, paragrafo 19.</p> <p><i>R (FZ) v London Borough of Croydon [2011] EWCA Civ 59</i>, paragrafo 2.</p> <p><i>J v Secretary of State for the Home Department [2001] EWHC 3073 (Admin)</i>, paragrafo 13.</p> <p>2) Deve essere messo a disposizione un interprete se necessario, come specificato in <i>R (FZ) v London Borough of Croydon [2011] EWCA Civ 59</i>.</p> <p>3) All'individuo deve essere offerta l'opportunità che sia presente un adulto indipendente adeguato, come specificato in:</p> <p><i>A v London Borough of Croydon [2009] EWHC 939 (Admin)</i>.</p> <p><i>R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin)</i>, paragrafo 50.</p> <p><i>R (FZ) v London Borough of Croydon [2011] EWCA Civ 59</i>, paragrafo 25.</p> <p>4) Le autorità locali devono attenersi ai propri orientamenti nello svolgimento della valutazione, come specificato in:</p> <p><i>A v London Borough of Croydon [2009] EWHC 939 (Admin)</i>.</p> <p><i>R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin)</i>.</p> <p>5) Se le circostanze del caso sono tali da procedere al riesame dell'individuo (ad esempio, viene sottoposto a un secondo accertamento dell'età), è preferibile per le persone che hanno eseguito il primo accertamento non partecipare al secondo, come specificato in <i>R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin)</i>, paragrafi 50 e 69.</p> <p>6) Tranne nei casi palesi (in cui è molto evidente che una persona è minore o maggiore e solitamente non è necessaria un'indagine prolungata), le persone che accertano l'età non possono determinarla unicamente in base all'aspetto del richiedente, come specificato in:</p> <p><i>Merton</i>, paragrafi 27, 37 e 38.</p> <p><i>R (FZ) v London Borough of Croydon [2011] EWCA Civ 59</i>, paragrafo 3.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|--|--|
| <p>Il colloquio</p> <p>Le persone che svolgono il colloquio devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spiegare al ricorrente lo scopo dell'intervista, come specificato in Merton, paragrafo 55. 2) Cercare di dedurre il contesto generale del ricorrente, comprese le circostanze e la storia della famiglia del ricorrente, il contesto formativo e le attività del ricorrente negli ultimi anni: anche le informazioni etniche e culturali possono essere importanti, come specificato in Merton, paragrafo 37. 3) Effettuare una valutazione della credibilità del ricorrente e porre domande per comprovare la credibilità del ricorrente se vi è motivo di dubitare della dichiarazione del ricorrente circa la sua età, come specificato in Merton, paragrafo 37. 4) Offrire al ricorrente la possibilità di spiegare eventuali incongruenze sul proprio conto o qualunque cosa che potrebbe portare a conclusioni con effetto negativo sulla credibilità: è preferibile che ciò sia fatto al più presto, quando le questioni sono «fresche», come specificato in: Merton, paragrafo 55. <p>R (FZ) v London Borough of Croydon [2011] EWCA Civ 59, paragrafo 20.</p> <p>R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin), paragrafo 52.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Ricordare che i casi variano e che il livello di indagine richiesto in un caso potrebbe non essere necessario in un altro, come specificato in Merton, paragrafo 50. <p>Conclusione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Un'autorità locale che svolge la valutazione dell'età può prendere in considerazione le informazioni ottenute dall'Home Office, ma deve prendere una decisione autonoma e, per tale ragione, deve disporre di informazioni adeguate, come specificato in Merton, paragrafo 39. 2) Non è necessaria una relazione medica e le autorità locali non sono obbligate a commissionarne una. Se presentate dal richiedente, le relazioni mediche dei pediatri non assumono un peso maggiore rispetto alle relazioni condotte correttamente da assistenti sociali esperti, tuttavia l'autorità locale o il segretario di Stato del ministero degli Interni non può ignorarle; se sono state presentate devono essere prese in considerazione, come specificato in: Merton, paragrafi 50 e 51. <p>A v London Borough of Croydon [2009] EWHC 939 (Admin), paragrafi 33, 34 e 47.</p> | |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| | <p>3) Le conclusioni e le motivazioni devono riguardare tutti i documenti presentati dal richiedente, come specificato in R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin), paragrafi 61-64.</p> <p>4) Devono essere forniti validi motivi per decidere che un ricorrente che afferma di essere un minore non lo è (sebbene non sia necessario che siano lunghi o elaborati), come specificato in:</p> <p>Merton, paragrafi 45 e 48.</p> <p>A v London Borough of Croydon [2009] EWHC 939 (Admin).</p> <p>5) Il colloquio deve essere trascritto tempestivamente e le note devono essere precise e coerenti, come specificato in R (NA) v London Borough of Croydon [2009] EWHC 2357 (Admin), paragrafi 50 e 60; un lasso di tempo di due mesi tra il colloquio e la sua trascrizione è stato ritenuto contrario alla prassi corrente.</p> <p>L'assenza del momento di inizio e completamento del colloquio nel documento di valutazione, o la questione delle interruzioni, non rendono il processo difettoso, per quanto auspicabili possano essere tali informazioni, come specificato in ZS (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department [2015] EWCA Civ 1137, paragrafi 36.</p> <p>Le sentenze della Corte sono individuali.</p> |
| Repubblica ceca | <p>325/1999 articolo 89.</p> <p>326/1999 articolo 124.</p> <p>109/2002 articolo 23.</p> |
| Romania | <p>La legge n. 122/2006 sull'asilo in Romania (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 428/18.05.2006, entrata in vigore il 16 agosto 2006) prevede quanto segue:</p> <p>Articolo 16 «Garanzie riguardanti i minori richiedenti asilo non accompagnati»</p> <p>1) La domanda di asilo di un minore non accompagnato è esaminata con carattere prioritario.</p> <p>2) L'Ufficio per l'immigrazione rumeno adotta misure per nominare quanto prima un rappresentante legale che assiste il minore richiedente asilo non accompagnato durante lo svolgimento della procedura di asilo, compreso il periodo della procedura nel primo paese in cui è stata presentata domanda d'asilo, della procedura di un terzo paese sicuro, della procedura di un paese terzo europeo sicuro o della procedura di determinazione dello Stato membro competente, a seconda del caso.</p> <p>2^1) Il minore non accompagnato viene informato immediatamente in merito alla nomina di un tutore legale. Il tutore legale adempie ai suoi doveri nel rispetto dell'interesse superiore del minore e possiede le competenze necessarie a tale scopo.</p> |
| | N/D |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|---|
| | <p>3) Non è necessario nominare un rappresentante per il minore richiedente asilo non accompagnato nel caso in cui raggiunga la maggiore età entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.</p> <p>4) L'Ufficio per l'immigrazione rumeno:</p> <p>a) provvede affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e su come prepararsi ad esso.</p> <p>b) fornisce informazioni sulle procedure legali di cui all'articolo 17 (diritti dei richiedenti asilo) e informazioni sulle procedure in caso di ritiro della protezione internazionale, sia al minore che al suo rappresentante legale.</p> <p>c) informa il rappresentante legale e il minore richiedente asilo non accompagnato, in una lingua che quest'ultimo comprende o che è ragionevolmente suscettibile di comprendere, della possibilità che venga eseguita una perizia medica per la valutazione della sua età. Tali informazioni devono anche includere spiegazioni sui metodi per lo svolgimento della visita medica, le possibili conseguenze del suo esito e gli effetti di un eventuale rifiuto di sottoporvisi.</p> <p>4) L'esame forense della valutazione dell'età viene eseguito nel pieno rispetto della dignità individuale del minore, utilizzando i metodi meno invadenti che consentono, nella misura del possibile, un risultato affidabile.</p> <p>5) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Ufficio per l'immigrazione rumeno collabora con le strutture delle autorità locali dell'amministrazione pubblica che si occupano della promozione e protezione dei diritti dei minori, nonché con i tribunali, per chiarire le situazioni giuridiche di un minore o qualora sia stata introdotta una misura speciale di protezione.</p> <p>Articolo 41 «Valutazione dell'età dello straniero richiedente asilo minore»</p> <p>1) Ove il richiedente asilo dichiara di essere minore e non vi siano dubbi fondati circa la sua età, il richiedente è considerato un minore.</p> <p>2) Qualora il minore non accompagnato non sia in grado di dimostrare la propria età e vi siano dubbi fondati circa la sua minore età, la struttura specializzata in questioni di asilo dell'Ufficio per l'immigrazione rumeno richiede, prima del completamento della domanda d'asilo in fase amministrativa, che venga eseguita una perizia medico-legale per accertarne l'età avendo previamente ottenuto il consenso del minore o del suo rappresentante legale.</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|--|--|
| <p>3) Nel caso in cui il richiedente asilo e/o il suo rappresentante legale rifiuti lo svolgimento della perizia medico-legale per la valutazione dell'età e non vengano prodotte prove convincenti dell'età del richiedente, quest'ultimo è considerato maggiorenne.</p> <p>4) Nella fattispecie di cui al paragrafo 3, si ritiene che la persona interessata abbia raggiunto l'età di 18 anni alla data di presentazione della domanda di asilo.</p> <p>5) Le disposizioni di cui al paragrafo 3 non si applicano nel caso in cui sussistano gravi motivi stabiliti a seguito di esame psicologico da parte dell'Ufficio per l'immigrazione rumeno per rifiutare la perizia medico-legale di valutazione dell'età.</p> <p>6) L'interpretazione del risultato della perizia medico-legale per la valutazione dell'età del richiedente viene fatta in considerazione del principio dell'interesse superiore del minore.</p> <p>7) Il rifiuto del richiedente minore non accompagnato di sottoporsi a perizia medico-legale per la valutazione dell'età non può rappresentare l'unico motivo del rifiuto della sua domanda di asilo e non impedisce alle autorità competenti di emettere una decisione in merito alla sua domanda di protezione internazionale.</p> <p>Articolo 49 «Perizia medico-legale»</p> <p>1) Qualora sia considerato pertinente ai fini dell'evasione della domanda del richiedente protezione internazionale e in presenza del consenso del richiedente, il richiedente sarà sottoposto a una perizia medico-legale riguardante eventuali segni di esposizione in passato a persecuzione o a un rischio grave.</p> <p>2) Il rifiuto del richiedente di sottoporsi alla perizia medico-legale prevista dal paragrafo 1 non impedisce all'Ufficio per l'immigrazione rumeno di adottare una decisione in merito alla domanda di asilo.</p> <p>3) Le perizie medico-legali previste dal paragrafo 1 vengono effettuate dalle istituzioni forensi e il loro risultato viene trasmesso immediatamente all'Ufficio per l'immigrazione. La deduzione delle spese è garantita dal ministero dell'Interno tramite il bilancio assegnato all'Ufficio per l'immigrazione a questo scopo.</p> <p>4) Quando una perizia medico-legale non viene eseguita, ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio per l'immigrazione informa per iscritto il richiedente che può effettuare una perizia medico-legale a proprie spese per quanto riguarda eventuali segni di esposizione in passato a persecuzione o a rischio grave.</p> | |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| | <p>5) I risultati delle perizie medico-legali di cui ai paragrafi 1 e 4 sono presi in considerazione dall'Ufficio per l'immigrazione quale conferma, insieme ad altri elementi della domanda di protezione internazionale, ai fini della sua risoluzione. Non ci sono modifiche legislative in corso relative alla valutazione dell'età.</p> |
| Slovacchia | <p>Legge sull'asilo 480/2002 Coll., come successivamente modificata — articolo 23/7:</p> <p>Se il ministero nutre dubbi circa l'età di un richiedente, quest'ultimo è tenuto a sottoporsi a visita medica; nel caso dello straniero di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è necessario ottenere il consenso del suo rappresentante legale o tutore. Ove la visita medica stabilisca che il richiedente è maggiorenne, il ministero procede nel suo caso trattandolo come maggiorenne e informa senza indugio il suo rappresentante legale o tutore e il tribunale competente dell'esito della visita medica. Se uno straniero rifiuta di sottoporsi a una visita medica, oppure il rappresentante legale o tutore non acconsente alla sua esecuzione, a norma della presente legge lo straniero è considerato maggiorenne ai fini della procedura. Se la visita medica non è in grado di stabilire se si tratti di un minore o un adulto, conformemente alla presente legge il richiedente è considerato un minore ai fini della procedura e il rappresentante legale o tutore lo informa senza indugio. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il ministero informa il richiedente della possibilità di sottoporsi a una visita medica per accertare la sua età illustrandone le modalità di esecuzione e le conseguenze ai fini della valutazione della domanda di asilo, nonché le conseguenze in caso di rifiuto di sottoporsi alla visita medica.</p> <p>* Articolo 4/2. Prima della compilazione del questionario, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall'avvio della procedura, il funzionario autorizzato del ministero informa il richiedente in merito ai suoi diritti e obblighi durante la procedura di asilo, alle possibili conseguenze del mancato assolvimento o della violazione dei suoi obblighi di cui alla presente legge, alla possibilità di essere rappresentato nell'ambito della procedura di cui alla presente legge e alla possibilità di avvalersi di un'assistenza legale. Il ministero fornisce inoltre al richiedente informazioni sulle organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente di richiedenti asilo e beneficiari di asilo; ove possibile, istruzioni e informazioni sono fornite per iscritto e nella lingua che si presume sia compresa dal richiedente.</p> <p>* Articolo 16/2. Gli atti legali per conto di uno straniero che non ha raggiunto la maggiore età sono eseguiti dal suo rappresentante legale. Se lo straniero nella Repubblica slovacca non ha un rappresentante legale, il tribunale nomina per lui/lei un tutore.</p> |
| | N/D |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| Slovenia | Legge sulla protezione internazionale (ZMZ-1) — approvata nel 2016. |
| Spagna | <p>Costituzione spagnola, 1978.</p> <p>Legge spagnola 2/2009 dell'11 dicembre 2009 che modifica la legge organica 4/2000 sui diritti e gli obblighi degli stranieri in Spagna e l'integrazione sociale.</p> <p>Regio decreto 557/2011 del 20 aprile 2011 che approva il regolamento di sviluppo della legge organica 4/2000 sui diritti e gli obblighi degli stranieri in Spagna e l'integrazione sociale dopo la sua riforma attuata dalla legge organica 2/2009.</p> <p>Legge spagnola sulla protezione giudiziaria dei minori 1/1996 del 15 gennaio 1996, che modifica parzialmente le norme di procedura civile.</p> <p>Codice civile.</p> |
| Svezia | <p>Le richieste di asilo sono valutate ai sensi della legge sugli stranieri dal 2005 (SFS 2005:716). La legge opera una distinzione tra la procedura per gli adulti e quella per i minori e diversi regolamenti sono più vantaggiosi per i minori. Pertanto, la valutazione dell'età è necessario quale parte importante dell'esame delle richieste di asilo ai sensi della legge.</p> <p>Il 20 luglio 2016 è entrata in vigore una legge temporanea che sostituisce la legge sugli stranieri in alcune parti per un periodo di 3 anni fino al 19 luglio 2019. La legge temporanea ha lo scopo di limitare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Svezia. La legge comporta, tra l'altro, il fatto che vengono concessi ai rifugiati e alle persone che necessitano di protezione sussidiaria soltanto permessi di soggiorno temporanei. I minori e le famiglie con bambini che hanno presentato domanda di asilo prima del 24 novembre 2015 sono esentati dalla legge.</p> <p>Il 1^o maggio 2017 sono entrate in vigore le modifiche alla legge sugli stranieri e all'ordinanza sugli stranieri che disciplinano la valutazione dell'età nei casi in cui la persona abbia presentato domanda di asilo dopo il 1^o febbraio 2017. Le nuove disposizioni implicano che l'Agenzia svedese per la migrazione effettuerà una valutazione dell'età nei casi in cui una persona dichiarerà di avere meno di 18 anni e vi sia motivo di mettere in discussione tale affermazione. La valutazione dell'età avrà luogo all'inizio della procedura in materia d'asilo. L'Agenzia adotterà una decisione temporanea sull'età, che potrà essere impugnata e la decisione è separata dalla decisione finale sul permesso di soggiorno. Attualmente anche la legge prevede che ai richiedenti che non hanno presentato prove sufficienti che dimostrino che sono minorenni dovrebbe essere offerta l'opportunità di sottoporsi a una valutazione dell'età tramite visita medica. Ciò può essere fatto solo se il richiedente ha rilasciato</p> |
| | <p>N/D</p> <p>Provvedimento giudiziario dell'Audiencia Provincial de Madrid (articolo 22) del 2 febbraio 2012 sui criteri per la valutazione dell'età. Il provvedimento ritiene che la Commissione per la tutela dei minori della Giunta regionale di Madrid abbia considerato come unica prova la valutazione medico dell'età e tale valutazione non porta mai a sostenere conclusioni precise. Sono pertanto necessarie ulteriori prove per formulare conclusioni in merito all'età del minore.</p> <p>La sentenza più recente e significativa della Corte suprema in materia di migrazione che rapresenta un precedente sulla questione della valutazione dell'età è una decisione dell'11 febbraio 2014 (MIG 2014:1) in cui la Corte sottolinea tra l'altro che è il richiedente ad avere l'onere della prova per l'età dichiarata e che non vi è alcun obbligo per l'Agenzia per la migrazione di offrire una visita medica, ma soltanto l'obbligo di informare sulla possibilità di sottoporsi a tale visita.</p> <p>Non è stato trovato alcun collegamento online disponibile per la sentenza, ma la decisione può essere consultata sul sito web amministrativo della Corte (solo in svedese): http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp</p> |

| Legislazione nazionale e giurisprudenza | |
|---|--|
| | <p>il proprio consenso scritto. La valutazione dell'età tramite visita medica sarà condotto prima che venga adottata la decisione temporanea. L'Agenzia deciderà in ultima istanza in merito all'età del richiedente in relazione alla decisione finale sul caso di permesso di soggiorno.</p> <p>Per i casi in cui la persona ha presentato domanda di asilo prima del 1° febbraio 2017 non esiste una legge nazionale specifica destinata a regolamentare la valutazione dell'età o il momento in cui dovrebbe essere svolto durante la procedura di asilo. Si tratta fondamentalmente di una valutazione delle prove che segue i principi generali del diritto, dell'onere della prova ecc. La valutazione dell'età viene svolto in definitiva quando l'Agenzia adotta la decisione finale sul permesso di soggiorno, che può essere impugnata.</p> <p>La Svezia applica una valutazione esente da prove, il che significa che non esistono regole predeterminate per il valore di un determinato tipo di prova e non esistono regole per il tipo di prova che può essere presentata a conferma dell'età (dovrebbe essere comunque ragionevole). Inoltre, occorre anche ricordare che non esiste una definizione legale di identità (che includa l'età della persona) nel diritto interno in Svezia; l'identità è stata definita soltanto da sentenze di tribunale.</p> |
| Svizzera | Articoli 7, 8 e 17 al. 3bis della Loi fédérale sur l'asile (L-Asi). |
| Ungheria | Legge LXXX del 2007 sull'asilo, decreto governativo 301/2007 (XI. 9.) sull'esecuzione dell'atto. LXXX del 2007 sull'asilo. Legge XXIX del 2016 sui consulenti tecnici. |
| | Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (JICRA 2004/30 e JICRA 2005/16). |

3. a) Orientamenti nazionali sulla valutazione dell'età

| Paese | |
|-------|--|
| AT | — |
| BE | <p>Quando il minore non accompagnato si presenta all'ufficio immigrazione per fare domanda di asilo, il modulo di identificazione viene compilato e vengono registrate le informazioni sull'identità del minore, come la data e il luogo di nascita dichiarati.</p> <p>Se il servizio di tutela, l'ufficio immigrazione o l'ufficio del commissario generale per i rifugiati e gli apolidi nutrono dubbi sul fatto che la persona interessata sia minorenni, può essere ordinata una valutazione medica dell'età, a spese dell'autorità che ne fa richiesta. In caso di dubbio, ad esempio in relazione all'aspetto fisico, al comportamento o al modo di parlare del minore, o quando non vengono presentati documenti di identità o quando l'autenticità di questi documenti non può essere confermata, è possibile eseguire una valutazione dell'età. La prova viene spiegata al minore, con l'aiuto di un interprete e il minore riceve una spiegazione sulla prova nella propria lingua.</p> <p>L'accertamento dell'età viene effettuato tramite una prova medica, la cosiddetta prova triplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> — impressione clinica di un dentista, esame radiologico della dentizione (prima prova), — mano e polso della mano non dominante, — estremità medialia di entrambe le clavicole (due prove supplementari, eventualmente eseguiti dopo la prima prova). <p>Il Belgio ha optato per una combinazione di queste tre prove, per aumentare la validità e l'affidabilità⁽¹⁾. Nel caso in cui le tre prove producano risultati diversi, viene considerata l'età più bassa. Inoltre, la deviazione standard età meno 1 in quella particolare prova viene utilizzata per determinare se un individuo è effettivamente minorenni o maggiorenne⁽²⁾. L'articolo 7 della legge sulla tutela prevede che, in caso di dubbi sull'esito della prova medica, deve essere presa in considerazione l'età più bassa.</p> <p>Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle varie visite mediche, il medico redigerà una relazione, che sarà inviata al servizio di tutela incaricato di prendere la decisione. La decisione viene inviata alla persona in questione e all'ufficio immigrazione.</p> <p>La stima dell'età attraverso varie discipline è raccomandata da specialisti quali il prof. Dr. G. Willems (KU Leuven, Facoltà di Medicina, Dipartimento di scienze della salute orale, Centro di odontoiatria forense), che ha svolto ampie ricerche nel campo della stima dell'età dentale ed è riconosciuto a livello internazionale quale esperto in questo campo. Questa prassi rispetta anche le raccomandazioni dell'AGFAD (gruppo di studio per la stima forense dell'età dell'Associazione tedesca per la medicina legale). Questo gruppo di studio, composto da medici legali, dentisti, radiologi e antropologi, ha pubblicato un orientamento su questo argomento e raccomanda l'uso dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esame fisico nel corso del quale vengono controllati i dati antropometrici (altezza e peso, tipologia corporea), i segni di maturazione sessuale e i possibili disturbi dello sviluppo; • una radiografia della mano sinistra; • un esame dentistico durante il quale viene controllato lo stato dentale e viene valutato un ortopantomogramma; • se la radiografia mostra che le ossa della mano sono completamente sviluppate, si consiglia una radiografia o una tomografia computerizzata (TAC) della clavicola per determinare se l'individuo ha raggiunto l'età di 21 anni. |

(1) EMN, BELGIAN CONTACT POINT, Unaccompanied minors in Belgium, Reception, Return and Integration Arrangements, pag. 26.

(2) ECRE/BCHV-CBAR, AIDA National Country Report Belgium, 2013, pag. 43.

| | |
|-----------|---|
| | <p>Questi metodi dovrebbero essere combinati per aumentare l'accuratezza della diagnosi e identificare eventuali disturbi dello sviluppo. Inoltre, questo orientamento prescrive le condizioni che devono soddisfare gli studi comparativi per poter essere utilizzati per la stima dell'età.</p> <p>Tutti gli ospedali a cui ricorre il servizio di tutela seguono l'orientamento di questo gruppo di studio per effettuare le stime sull'età.</p> <p>Un'osservazione comune è che gli esami medici non consentono di determinare l'età con esattezza. In effetti, tutti gli esperti come il prof. Dr. G. Willems riconoscono che gli esami dell'età scheletrica e dentale sono sempre supposizioni plausibili che non consentono una determinazione esatta dell'età. Essi sottolineano che il risultato è una stima dell'età e che dovrebbe sempre essere preso in considerazione un margine di errore di circa 1 o 2 anni. Questo metodo consente al servizio di tutela di determinare in modo affidabile se sia necessario nominare un tutore, in particolare quando il giovane individuo non è in grado di fornire documenti autentici o semplicemente non conosce la sua data di nascita (nei paesi in via di sviluppo, solo la metà dei bambini sotto i 5 anni è registrata secondo l'Unicef. Nell'Africa subsahariana, il 64 % delle nascite non è registrato e nell'Asia meridionale non è registrato il 65 % delle nascite).</p> <p>Se la persona è considerata maggiore di 18 anni, è l'ufficio immigrazione a determinarne l'età. Viene utilizzata la «curva di Gauss», in cui viene considerata l'età media, data la minore probabilità che la persona si trovi ai margini della curva (ad esempio il medico ha dichiarato nella sua relazione che il richiedente ha un'età di 20,6 anni con un margine di errore di 2 anni, 20,6 è quindi l'età più probabile. La possibilità che abbia meno di 18,6 anni o più di 22,6 è molto bassa). Se l'età dichiarata dal minore non accompagnato è plausibile in base alla relazione del medico, viene accettata la data di nascita dichiarata dal richiedente. Se il richiedente asilo afferma di avere 15 anni, ma il test dell'età dimostra che l'età è compresa tra 16,6 e 18,6, anni, si ritiene che la persona abbia 16,6 anni. In tal caso, il servizio di tutela considererà l'età di 16,6 anni per determinare la data di nascita e la data di cessazione della tutela.</p> <p>Una volta che il servizio di tutela ha deciso in merito alla valutazione dell'età, il CGRS e l'ufficio immigrazione devono rispettarlo e adattare l'età registrata nel fascicolo di asilo e in tutti gli altri fascicoli. Viene quindi utilizzato uno «pseudonimo» in cui viene menzionata l'età dichiarata al momento della registrazione.</p> <p>Il tutore e/o il minore possono fornire ulteriori prove sull'età del minore (ad es. certificato di nascita ufficiale, ottenuto attraverso l'ambasciata del paese di origine in Belgio o nei paesi limitrofi) e il tutore può esprimere le proprie opinioni in merito all'età del minore. Se il minore e/o il suo tutore non sono d'accordo con la decisione del servizio di tutela, possono presentare, con l'aiuto di un avvocato, un ricorso al Consiglio di Stato.</p> |
| BG | Sì. Nella legge sull'asilo e sui rifugiati c'è un articolo che prevede l'esecuzione della valutazione dell'età. |
| CH | — |
| CY | Sì, processo di accertamento dell'età dei minori non accompagnati nell'ambito della procedura di asilo |
| CZ | — |
| DE | <p>I Länder federali sono responsabili della determinazione dell'età dei minori non accompagnati che si svolge al momento della loro «presa in carico» (Inobhutnahme) non appena entrano in contatto con un'autorità tedesca. La loro rispettiva decisione è anche la base per la procedura di asilo.</p> <p>Nel preambolo della legge che modifica il codice sociale nel 2015, si fa riferimento alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dei servizi federali di assistenza ai giovani (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter): http://www.baglae.de/downloads/118_handlungsempfehlungen-umf_2014.pdf</p> <p>Pertanto l'articolo 42 lettera f) del codice sociale fornisce la base per il processo di accertamento dell'età che introduce una procedura graduale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei documenti personali, ricerca di ulteriori informazioni. 2. Colloquio (due membri del personale qualificati ed esperti), impressione generale sullo sviluppo compreso ispezione visiva qualificata. 3. In caso di dubbi: visita medica; metodo con il minor impatto sulla salute del minore. <p>Il gruppo di lavoro dei servizi federali di assistenza ai giovani consiglia di consultare per il processo di determinazione dell'età le raccomandazioni del gruppo per la diagnosi forense dell'età (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik, AGFAD: http://campus.uni-muenster.de/fileadmin/einrichtung/agfad/agfad/empfehlungen/empfehlungen_ausserhalb_strafverfahren.pdf, ricerca in Internet: 5 luglio 2016).</p> |

| | |
|-----------|---|
| DK | — |
| EE | — |
| EL | Protocollo sui minori non accompagnati. |
| ES | — |
| FI | <p>La legge finlandese sugli stranieri stabilisce che l'esecuzione di un esame richiede che la persona da sottoporre alla prova abbia fornito un consenso informato per iscritto della propria volontà. È inoltre richiesto il consenso scritto del genitore o tutore legale o di un altro rappresentante legale. Prima di ottenere il consenso, il richiedente o il garante e il genitore del richiedente o del garante, il tutore o un altro rappresentante legale ricevono informazioni, in una lingua che si ritiene siano in grado di comprendere, sull'importanza della valutazione dell'età, sui metodi di esame utilizzati, sui potenziali effetti sulla salute e sulle conseguenze di sottoporsi a un esame o di rifiutarlo. Viene eseguita una valutazione medica dell'età dall'Università di Helsinki, Dipartimento di medicina legale, su richiesta della polizia, della guardia di frontiera o del servizio di immigrazione finlandese.</p> <p>Due esperti redigono una valutazione congiunta. Almeno uno degli esperti deve essere un dipendente dell'Università di Helsinki, Dipartimento di medicina legale. Un esperto può essere un medico autorizzato o un dentista autorizzato in possesso delle competenze necessarie.</p> |
| FR | <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo L. 221-2-2 del codice per l'azione sociale e le famiglie, il decreto del 24 giugno 2016 spiega le condizioni di accoglienza e di valutazione dell'età delle persone che dichiarano di essere minorenni e che sono temporaneamente o definitivamente private della protezione della loro famiglia.</p> |
| HR | — |
| HU | — |
| IE | <p>No. Come regola generale, qualora la Child & Family Agency (TUSLA) abbia elaborato il parere professionale secondo cui una persona ad essa deferita è minorenne o adulta, l'ORAC accetta il parere della TUSLA. L'esito della valutazione svolto dalla TUSLA deve essere comunicato all'ORAC per iscritto sotto forma di relazione dettagliata. La relazione deve essere inclusa nel fascicolo del richiedente e una copia della relazione viene inserita nel fascicolo di deferimento. L'ORAC prende atto della relazione affermando che l'ORAC accetta il parere professionale dell'HSE.</p> |
| IT | No, ma sono disponibili alcuni orientamenti regionali. |
| LT | Non esistono politiche formali o orientamenti a livello nazionale per quanto riguarda la valutazione dell'età. |
| LU | — |
| LV | La legge sull'asilo (articolo 27) stabilisce che i minori non accompagnati devono essere sottoposti a visita medica, al fine di determinare l'età della persona. |
| MT | — |
| NL | <p>Gli orientamenti per la valutazione dell'età nella procedura di asilo sono ulteriormente specificati negli orientamenti sull'attuazione della legge sugli stranieri («Vreemde-ingencirculaire») articolo C1/2.2.</p> |

| | |
|-----------|--|
| NO | <p>Orientamenti politici: PN 2012-011.</p> <p>Gli orientamenti politici forniscono linee guida per l'elaborazione dei casi di asilo presentati da minori non accompagnati. Uno degli argomenti principali contenuti negli orientamenti è la valutazione dell'età e la determinazione dell'età.</p> |
| PL | <p>L'Ufficio per gli stranieri e la guardia di frontiera dispongono di orientamenti interni generali che specificano in quale caso debba essere effettuata la valutazione dell'età e quali informazioni sulla valutazione debbano essere fornite al richiedente.</p> |
| PT | — |
| RO | N/D |
| SE | <p>Sì. La politica sulla valutazione dell'età all'interno dell'Agenzia per la migrazione è attualmente in fase di revisione, tuttavia sono ancora in vigore gli orientamenti del settembre 2015 (SR 35/2015). La politica inclusa nel SR 35/2015 è stata sviluppata principalmente sulla base della sentenza della Corte suprema sull'immigrazione citata nella risposta alla domanda 2, ma anche a causa delle critiche dei difensori civili parlamentari svedesi nel 2012 (decisione n. 4107-2011) e nel 2015 (decisione n. 6942-2013) in casi specifici relativi alla valutazione dell'età svolto dall'Agenzia. Le decisioni sono reperibili sul sito web http://www.jo.se/en</p> |
| SI | <p>Sulla valutazione dell'età non esiste alcuna politica formale o orientamento a livello nazionale. La procedura relativa alla valutazione dell'età è conforme alla legge sulla protezione internazionale e solo per quanto riguarda la valutazione dell'età di un minore non accompagnato.</p> |
| SK | <p>La valutazione medica dell'età viene eseguito per mezzo di radiografie delle mani e delle articolazioni del gomito da un Dipartimento di radiologia. Viene quindi annotato nelle relazioni mediche se l'osservazione delle ossa nell'immagine radiografica corrisponde allo sviluppo e alla crescita di una persona di età superiore ai 18 anni.</p> <p>Gli accertamenti medici dell'età vengono eseguiti su richiesta della polizia, del responsabile dell'adozione della decisione e del tutore.</p> |
| UK | <p>Il ministero dell'Interno (Home Office) ha fornito alcuni orientamenti al proprio personale, disponibili sul sito https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257462/assessing-age.pdf</p> <p>Tali orientamenti sono in corso di revisione.</p> <p>L'Association of Directors of Children's Services (ADCS) nel Regno Unito ha approvato i seguenti orientamenti destinati agli assistenti sociali per l'esecuzione di accertamenti dell'età.</p> <p>http://adcs.org.uk/assets/documentation/Age_Assessment_Guidance_2015_Final.pdf</p> <p>http://adcs.org.uk/assets/documentation/information_sharing_proforma_april_2015.doc</p> <p>È disponibile una sintesi all'indirizzo http://www.makeitlooknice.co.uk/adcs/age-assessment-guidance/index.html</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti anche i seguenti orientamenti per gli assistenti sociali che eseguono accertamenti dell'età. Sono denominati anche «Hillingdon and Croydon guidelines» (orientamenti Hillingdon e Croydon) sulla base dell'esperienza acquisita presso le autorità locali dove sono presenti numerosi minori migranti non accompagnati.</p> |

Altri strumenti giuridici nazionali

[Riferimento da inserire]

Giurisprudenza nazionale

[Riferimento da inserire]

Orientamenti nazionali

[Riferimento da inserire]

4. Giurisprudenza pertinente ⁽⁶⁵⁾

| | |
|--|---|
| Causa ECLI:EU:C:2013:367, C-648/11, MA e altri – Interesse superiore del minore | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62011CJ0648 |
| <i>Tarakhel c. Svizzera</i> , ricorso n. 29217/12, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 novembre 2014 | http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4923136-6025044#{%22itemid%22:[%22003-4923136-6025044%22]} |
| <i>Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta</i> , ricorsi n. 25794/13 e 28151/13 Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, in vigore dal 22 novembre 2016 | http://hudoc.echr.coe.int/eng#{«itemid»:«001-168780»} |
| Recentemente nel Regno Unito, l'Alta Corte e la Corte d'appello hanno ritenuto illegittima la politica del Regno Unito di giudicare l'età di un minore richiedente asilo non accompagnato in base all'aspetto/comportamento, in particolare qualora possa portare al trattenimento | http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-queen-application-aa-v-secretary-state-home-department-interested-party-wolverhampton#content http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/uk-r-application-aa-sudan-v-secretary-state-home-department-9-march-2017#content https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/4866_court_confirms_government_s_age_policy_is_unlawful |

5. Strumenti di orientamento interpretativo

| |
|---|
| Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente (articolo 3, paragrafo 1), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14. |
| Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6. |
| Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), commento generale n. 12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato , 1° luglio 2009 CRC/C/GC/12. |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio La protezione dei minori migranti, SWD(2017) 129 final, in cui viene fatto esplicito riferimento all'EASO per l'aggiornamento dei suoi orientamenti sulla valutazione dell'età, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF#page=10&zoom=auto,-15,558 |
| Piano d'azione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori rifugiati e migranti in Europa (2017-2019), un piano d'azione su come proteggere i minori migranti, disponibile all'indirizzo: https://edoc.coe.int/it/index.php?controller=get-file&freeid=7487 |

⁽⁶⁵⁾ Data la natura dinamica e in rapida evoluzione della giurisprudenza in questo ambito, i collegamenti alle seguenti banche dati potrebbero essere utili per essere informati sulle ultime posizioni giudiziarie sul tema: European database for asylum law (EDAL) <http://www.asylumlawdatabase.eu/en>, Refworld <http://www.refworld.org/cases.html> e British and Irish legal information institute <http://www.bailii.org>

Allegato 4. Panoramica dei metodi e delle garanzie procedurali in uso nelle procedure di valutazione dell'età ⁽⁶⁶⁾

⁽⁶⁶⁾ Le tabelle incluse nel presente allegato rappresentano una breve sintesi dei risultati del questionario diffuso dall'EASO tra il 2016 e il 2017, finalizzato a delineare le particolarità e le analogie della prassi attuale.

Sintesi dei metodi in uso durante le procedure di valutazione dell'età ⁽⁶⁷⁾

| Stato UE+ | METODI NON MEDICI | | | | | METODI MEDICI | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-------|
| | Documenti presentati | Stime in base all'aspetto fisico ⁽⁶⁸⁾ | Colloquio di valutazione dell'età | Valutazione dei servizi sociali | Colloqui psicologici | Osservazione dentale | Valutazione dello sviluppo fisico ⁽⁶⁹⁾ | Osservazione della maturità sessuale | Radiografia dell'osso carpale (mano/polsi) | Radiografia della clavicola | Radiografia dentale | Altro |
| Austria | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Belgio | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bulgaria | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Cipro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Croazia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Danimarca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Francia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Germania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Grecia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Irlanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Italia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | *** |
| Lettonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Lituania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Lussemburgo | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Malta | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Norvegia | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Paesi Bassi | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Polonia | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | **** |
| Portogallo | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | **** |
| Regno Unito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | **** |
| Repubblica ceca | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | **** |
| Romania | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | **** |
| Slovacchia | ✓ | ✓ ⁽⁷⁰⁾ | | ✓ ⁽⁷¹⁾ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Slovenia | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| Spagna | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ***** |
| Svezia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Svizzera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| Ungheria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | *** |
| | 27 | 19 | 17 | 11 | 6 | 16 | 11 | 7 | 23 | 12 | 19 | 4 |

(⁶⁷) Per le vittime di tratta e persone vulnerabili

(⁶⁸) Valutazione visiva

(⁶⁹) Radiografia pelvica

(⁷⁰) quarta costola (Portogallo)

(⁷¹) IRM del ginocchio (Svezia)

(⁶⁷) Le tabelle incluse nel presente allegato rappresentano una breve sintesi dei risultati del questionario diffuso dall'EASO tra il 2016 e il 2017, finalizzato a delineare le particolarità e le analogie della prassi attuale.

(⁶⁸) È importante notare che le stime in base all'aspetto fisico e l'osservazione della maturità sessuale sono presenti nelle mappe della pubblicazione precedente, tuttavia non sono più considerati da EASO come metodi di valutazione dell'età.

(⁶⁹) La stima iniziale dell'età è solo una guida, se viene stabilito da questa stima che una persona è un minore. Se la persona dichiara di essere minore e si sospetta che sia un adulto, viene sempre eseguita una visita medica. Pertanto, in questa stima iniziale viene utilizzato il principio del beneficio del dubbio.

(⁷⁰) In Slovacchia vengono svolte solo alcune consultazioni con gli assistenti sociali.

Panoramica delle garanzie in uso nelle procedure di accertamento dell'età (I)

| Paese | Interesse superiore del minore garantito durante il processo di valutazione dell'età | Altri approcci tentati prima di ricorrere alla valutazione dell'età | Richiedente assistito da una persona indipendente durante il processo | Le opinioni del richiedente vengono ascoltate e prese in considerazione conformemente alla sua maturità | Il richiedente è informato dei motivi, del metodo, delle conseguenze e degli esiti per tutti i tipi di valutazione | Il richiedente è informato dei motivi, del metodo, delle conseguenze e degli esiti solo per le valutazioni mediche | Consenso informato del richiedente necessario indipendentemente dal metodo di valutazione dell'età applicato | Consenso del rappresentante del richiedente necessario in tutti i casi |
|-----------------|--|---|---|---|--|--|--|--|
| Austria | Si | Si | Si | Tramite il rappresentante legale | No | Si | No | No |
| Belgio | Si* | Si | Solo nei casi complessi** | Si | Si | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | No |
| Bulgaria | Si** | Si | Si** | Tramite il rappresentante legale | No | Si | Si | Si |
| Cipro | Si** | Si | Si** | Si | Si | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Croazia | Non specificato | Si | Si** | Si** | Si | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Danimarca | Si** | Si | Si | Si | No | Si | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Non specificato |
| Estonia | * | Non specificato | Si | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Finlandia | Non specificato | Si | Si** | Non specificato | Si, pagina informativa | No | Si | Si |
| Francia | Non specificato | Si | No | Si | Si | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Non specificato |
| Germania | Non specificato | Si | Si** | Si | Si | No | Si | Non specificato |
| Grecia | * | Si | Si | Non specificato | Si | No | Si | Non specificato |
| Irlanda | ** | Si | Si** | Si | Si | No, vengono utilizzati solo metodi non medici | No, vengono utilizzati solo metodi non medici | No, vengono utilizzati solo metodi non medici |
| Italia | * | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Lettonia | * | Non specificato | Si | No | No | Si | No | No |
| Lituania | Si** | Si | Si** | Si** | No | Si | Si | Si |
| Lussemburgo | Non specificato | Non specificato | Si | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Malta | * | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Si | Non specificato |
| Norvegia | * | Si | Si** | Si | No | Si | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Paesi Bassi | Si** | Si | Personale indipendente | Si | Si, opuscolo su protezione internazionale include valutazione età | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Polonia | Non specificato | Si | Si** | Si | No | Si | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |
| Portogallo | Non specificato | Non specificato | Si | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Si | Non specificato |
| Regno Unito | Si | Si | Si** | Si | Si | No | No, poiché vengono utilizzati solo metodi non medici | No |
| Repubblica ceca | * | Non specificato | Si | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Non specificato |
| Romania | Si | Si | Durante la perizia medico-legale | Si | No | Si | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|--|
| Slovacchia | Si** | Nel corso della valutazione | Si** (72) | Si | Si | Si | No | Si (consenso scritto del tutore o del rappresentante) |
| Slovenia | Si** | Si | Si** | Si | No | Si | Si | Si |
| Spagna | Si* | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Si | Non specificato |
| Svezia | Si | Nel corso della valutazione | Si | Si | No | Solo per il metodo medico di valutazione dell'età | Non specificato | Non specificato |
| Svizzera | Si | Si | Solo per i casi del regolamento del Dublino | Solo in caso di valutazione negativa sulla minore età | No | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Ungheria | Non specificato | Si | Si** | Non specificato | Si | Si | Si | Solo in caso di richiedenti di età inferiore a 14 anni |

(*) In attesa del risultato il richiedente viene trattato come minore

(**) Il tutore o il rappresentante o i servizi di assistenza ai minori garantiscono l'interesse superiore

Non specificato Non è stata fornita alcuna risposta o le informazioni richiederebbero ulteriori chiarimenti

(71) Slovacchia: L'interesse superiore è rappresentato da un tutore, e ogni ulteriore ammissione da parte di una persona indipendente al procedimento deve essere concordata dal tutore (o rappresentante legale).

Panoramica delle garanzie in uso nelle procedure di accertamento dell'età (II)

| Paese | Viene applicato il beneficio del dubbio durante il processo | Possibilità per il richiedente di rifiutare la valutazione dell'età, indipendentemente dal metodo utilizzato | Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non comporta la considerazione automatica come adulto | Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non viene preso in considerazione nella decisione in merito all'applicazione della protezione internazionale | Richiedente informato degli esiti in una lingua che comprende | I risultati non probanti della procedura di valutazione dell'età sono considerati a favore del richiedente | Sono disponibili possibilità di ricorso legale sufficienti per il richiedente contro una decisione sulla valutazione dell'età |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Austria | Si se risultati non conclusivi | Si | Non considerato automaticamente come adulto, vengono esaminati i motivi | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |
| Belgio | Si | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si (dagli assistenti sociali) | Si | Si |
| Bulgaria | Si | Solo medico | Non considerato automaticamente come adulto | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si | No | Non specificato |
| Cipro | Si | Si | Non specificato | Il rifiuto non viene preso in considerazione a meno che la minore età non sia pertinente alla domanda di protezione internazionale | Si | Non specificato | No |
| Croazia | Si se risultati non probanti | Si | Solo in caso di rifiuto ingiustificato | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Si, contemporaneamente alla decisione di protezione internazionale |
| Danimarca | Non specificato | Solo medico | Non considerato automaticamente come adulto | Non specificato | Solo se i risultati indicheranno un'età maggiore | Si | Si |
| Estonia | Si | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Non specificato | Non specificato |
| Finlandia | No | Si | Solo in caso di rifiuto ingiustificato | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si | No (sarà ignorato) | Si, contemporaneamente alla decisione di protezione internazionale |
| Francia | Si | Solo medico | Non considerato automaticamente come adulto | Non specificato | Si | Si | Si |
| Germania | Si | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si | Si | Si, contemporaneamente alla decisione di protezione internazionale |
| Grecia | Si | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Non specificato | Si | Si | Non specificato |
| Irlanda | Si | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Si |
| Italia | Si (margine di 2 anni a favore del richiedente) | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si (attraverso mediatori culturali e interpreti) | Si (margine di 2 anni a favore del richiedente) | Si |
| Lettonia | Si | Non specificato | Non specificato | Potrebbe influire, ma tutte le circostanze sono prese in considerazione e valutate individualmente | Non specificato | Non specificato | Non specificato |

| Paese | Viene applicato il beneficio del dubbio durante il processo | Possibilità per il richiedente di rifiutare la valutazione dell'età, indipendentemente dal metodo utilizzato | Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non comporta la considerazione automatica come adulto | Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non viene preso in considerazione nella decisione in merito all'applicazione della protezione internazionale | Richiedente informato degli esiti in una lingua che comprende | I risultati non probanti della procedura di valutazione dell'età sono considerati a favore del richiedente | Sono disponibili possibilità di ricorso legale sufficienti per il richiedente contro una decisione sulla valutazione dell'età |
|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Lituania | Si se risultati non conclusivi | Solo medico | Solo in caso di rifiuto ingiustificato | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |
| Lussemburgo | Si | No | Considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Malta | Si | Si | Non considerato automaticamente come adulto | Non specificato | Si | Si | Si informato sul diritto di ricorso |
| Norvegia | Non specificato | Solo medico | Non considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | No | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |
| Paesi Bassi | Non specificato | Si | Considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | No | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |
| Polonia | Si se risultati non probanti | Solo medico | Considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla credibilità | Non specificato | Si | Non specificato |
| Portogallo | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Regno Unito | Si | Si, ma implica accordo con l'età assegnata | Il rifiuto implica l'accordo con l'età assegnata | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si | No | Si |
| Repubblica ceca | Si | Si | Considerato automaticamente come adulto | Non specificato | Si | Non specificato | Non specificato |
| Romania | No | Si | Solo in caso di motivi ingiustificati di rifiuto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Non specificato |
| Slovacchia | Si | Si ma implica la considerazione automatica come adulto | Considerato automaticamente come adulto | Il rifiuto non viene preso in considerazione | Si | Si | No |
| Slovenia | Si se risultati non probanti | Si | Solo in caso di motivi ingiustificati di rifiuto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Non specificato |
| Spagna | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Svezia | Si | Solo medico | Solo in caso di motivi ingiustificati di rifiuto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | No | Si (una decisione temporanea sull'età può essere emessa e impugnata durante la procedura di asilo) |
| Svizzera | Si | Non specificato | Non considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |
| Ungheria | Non specificato | Si | Considerato automaticamente come adulto | Si, influisce sulla domanda di protezione internazionale | Si | Si | Si, nell'ambito della decisione di protezione internazionale |

Sintesi dei risultati principali

1. L'interesse superiore del minore è garantito durante la procedura di valutazione dell'età:
 - le garanzie sono assicurate nel quadro giuridico di **AT, CH, RO, SE e UK**;
 - trattando la persona come minore durante il processo: **BE, CZ, EE, EL ES, IT, LV, MT, NO**;
 - garantendo la presenza del rappresentante o del tutore: **BG, CY, DK, IE, LT, NL, SI, SK**.

2. Vengono attuati altri approcci per ottenere informazioni sull'età del richiedente prima di ricorrere alle procedure di valutazione dell'età:
 - 21 Stati UE+ cercano generalmente di ottenere informazioni prima di decidere di svolgere una valutazione dell'età: **AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, RO, SI, UK**;
 - 2 Stati UE+ cercano di ottenere informazioni durante la valutazione dell'età: **SE e SK**.

3. Il richiedente è assistito da una persona indipendente durante il processo:
 - 22 Stati UE+ autorizzano una persona indipendente durante la valutazione dell'età **AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, IE, IT, LV, LT, LU, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK**.
 - Tra questi, 13 Stati UE+ (**BG, CY, DE, FI, HR, HU, IE, LT, NO, PL, SI, SK, UK**) hanno confermato che questa persona sarà il tutore o il rappresentante;
 - in **BE** il tutore sarà presente solo in casi complessi;
 - in **CH** una persona indipendente è presente solo per i casi del regolamento Dublino;
 - in **FR** il richiedente è assistito dal dipartimento competente in materia di asilo;
 - in **NL** il minore sarà assistito da personale delle autorità di migrazione/asilo, che non è indipendente;
 - in **RO** solo durante la perizia medico-legale;
 - solo se consentito dal tutore (o rappresentante legale) in **SK**.

4. Le opinioni del richiedente vengono ascoltate e prese in considerazione conformemente alla sua maturità:
 - 14 Stati UE+ raccolgono e prendono in considerazione le opinioni dei richiedenti **BE, CY, DE, DK, FR, IE, IT, NL, NO, PL, RO, SE, SK, UK**;
 - 5 Stati UE+ le ottengono tramite il rappresentante o il tutore: **AT, BG, HR, LT, SI**;
 - **CH** solo in caso di risultati negativi (adulto).

5. Il richiedente è informato dei motivi di una valutazione dell'età, del metodo considerato, delle conseguenze e dei possibili risultati per la procedura di asilo e delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi a tale valutazione:
 - il richiedente è informato dei motivi della valutazione, del metodo applicato, delle conseguenze dei risultati di tale valutazione per la procedura d'asilo e delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi per quanto riguarda tutti i metodi in 15 Stati UE+: **BE, CY, DE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, NL, SE, SI, SK, UK**;

- 9 Stati UE+ informano il richiedente solo in merito ai metodi medici: **AT, BG, DK, LV, LT, NO, PL, RO**;
 - in **CH** solo in caso di valutazione negativa sulla minore età.
6. Il consenso informato del richiedente e/o del rappresentante è richiesto per la valutazione dell'età indipendentemente dal metodo applicato:
- 11 Stati UE+ richiedono il consenso del richiedente per tutti i metodi: **BG, DE, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, PT, SI**;
 - 12 Stati UE+ richiedono il consenso del richiedente solo per i metodi medici: **BE, CY, CZ, DK, EE, FR, HR, NL, NO, PL, RO, SE**;
 - 4 non richiedono il consenso: **AT, LV, IE, UK** (**IE** e **UK** non lo richiedono perché non utilizzano metodi medici);
 - **SK** non richiede il consenso del richiedente, ma quello del rappresentante o del tutore;
 - 6 Stati UE+ richiedono il consenso del rappresentante in tutti i casi: **BG, FI, IT, LT, SI, SK**;
 - 7 Stati UE+ richiedono il consenso del rappresentante solo per gli esami medici: **CY, EE, HR, NL, NO, PL, RO**;
 - **HU** richiede il consenso del rappresentante nel caso in cui l'età del richiedente risulti inferiore a 14 anni;
 - 5 Stati UE+ (**AT, BE, IE, LV e UK**) non richiedono in nessun caso il consenso del rappresentante. **IE** e **UK** non lo richiedono poiché non utilizzano metodi medici.
7. Viene applicato il beneficio del dubbio nella procedura di valutazione dell'età:
- 17 Stati UE+ applicano il beneficio del dubbio **BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, EL, FR, IE, IT** (con un margine di due anni), **LU, LV, MT, SE, SK, UK**;
 - Nel caso di **FI** e **RO** il principio non viene applicato.
8. Il richiedente ha la possibilità di rifiutare la valutazione dell'età, indipendentemente dal metodo utilizzato:
- 15 Stati UE+ riconoscono il diritto del richiedente di rifiutare la valutazione dell'età indipendentemente dal metodo utilizzato: **AT, BE, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, HR, HU, IT, MT, NL, RO, SI**;
 - 7 Stati UE+ riconoscono la possibilità di rifiutare solo gli esami medici: **BG, DK, FR, LT, NO, PL, SE**;
 - in **UK** il rifiuto implica un accordo circa l'età presunta;
 - **LU** non riconosce la possibilità di rifiutare di sottoporsi al processo.
9. Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non comporta la valutazione automatica come adulto:
- 12 Stati UE+ **non** considererebbero automaticamente il richiedente come adulto in caso di rifiuto: **AT, BE, BG, CH, DE, DK, EE, EL, FR, IT, MT, NO**;
 - 6 Stati UE+ considererebbero il richiedente come adulto se non vi fosse alcuna giustificazione per il rifiuto o nessun'altra prova supplementare della minore età: **FI, HR, LT, RO, SE, SI**;
 - In **UK** il rifiuto comporterebbe l'accordo del richiedente circa l'età presunta;
 - 6 Stati UE+ considererebbero automaticamente il richiedente come adulto se rifiutasse di sottoporsi alla valutazione dell'età **CZ, HU, LU, NL, PL, SK**.

10. Il rifiuto di sottoporsi alla valutazione dell'età non viene preso in considerazione nella decisione in merito all'applicazione della protezione internazionale:
 - 7 Stati UE+ non terrebbero conto del rifiuto nel decidere in merito alla domanda di protezione internazionale: **BE, BG, CY** (chiarendo che ciò non vale se la minore età è rilevante per la domanda), **DE, FI, IT, SK, UK**;
 - 14 Stati UE+ terrebbero conto del rifiuto nell'esame della domanda: **AT, CH, EE, HR, HU, LT, LU, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI**.

11. Il richiedente è informato degli esiti in una lingua che comprende o che si presume sia in grado di comprendere:
 - 23 Stati UE+ garantiscono che il richiedente sia informato in una lingua comprensibile o ragionevolmente ritenuta comprensibile **AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, UK**;
 - **DK** comunica i risultati solo quando il richiedente è giudicato più anziano dell'età dichiarata.

12. I risultati non probanti della procedura di valutazione dell'età sono considerati a favore del richiedente:
 - 16 Stati UE+ applicano il beneficio del dubbio in caso di risultati non probanti: **AT, BE, CH, DE, DK, EL, FR, HR, HU, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK**;
 - 6 Stati UE+ non applicano il beneficio del dubbio **BG, FI, NL, NO, SE, UK**.

13. Il richiedente dispone di mezzi di ricorso sufficienti contro una decisione sulla valutazione dell'età:
 - 8 Stati UE+ offrono la possibilità di impugnare separatamente la decisione sulla valutazione dell'età **BE, DK, FR, IE, IT, MT, SE, UK**. Sono necessarie ulteriori informazioni nel caso di **BG, CZ, EE, EL, ES, LU, LV, PL, PT, RO, SI**;
 - 9 Stati UE+ offrono la possibilità di impugnare la decisione sulla valutazione dell'età nell'ambito della decisione di protezione internazionale o contemporaneamente: **AT, CH, DE, FI, HR, HU, LT, NL, NO**;
 - 2 Stati UE+ non offrono al richiedente rimedi legali contro la valutazione dell'età: **CY, SK**.

Allegato 5. Bibliografia

ADCS, *Age assessment joint working guidance*, 2015.

Al-Krenawi, A., Graham, J.R., «The cultural mediator: bridging the gap between a non-Western community and professional social work practice», *British Journal of Social Work*, 2001.

British Association of Social Workers, BASW position statement, 2015.

Busler, D., «Psychosocial age assessments in the UK», *Forced Migration Review*, 2016.

Cameriere, R., De Luca, S., Cingolani, M., Ferrante, L., *Are the common age estimation procedures useful for assessing age of unaccompanied children and adolescents?*, 2017.

Dedouit, F., Auriol, J., Rousseau, H., Rougé, D., Crubézy, E., Telmon, N., «Age assessment by magnetic resonance imaging of the knee: a preliminary study», *Forensic Science International*, 2012, pagg. 217-232.

Demirjian, A., Goldstein, H., Tanner, J.M., «A new system of dental age assessment», *Human biology*, 1973, pag. 211, <http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/dental-age-assessment.pdf>

Dvorak, J., George, J., Junge, A., Hodler, J., «Age determination by magnetic resonance imaging of the wrist in adolescent male football players», *British Journal of Sports Medicine*, 2007, pagg. 45-52.

Dyball, K., Mcphie, G., Tudor, C., *Age assessment practice guidance: an age assessment pathway for social workers in Scotland*, 2012.

Eid R.M., Simi, R., Friggi, M.N., Fisberg, M., *Assessment of dental maturity of Brazilian children aged 6 to 14 years using Demirjian's method*.

European Council on Refugees and Exiles, *Right to justice: quality legal assistance for unaccompanied children — Comparative report*, ECRE, 2014.

Food and Agriculture Organisation of the United Nations, *Guidelines for estimating the month and the year of birth of young children*, 2008.

FRA, *Guardianship for children deprived of parental care*, 2014, <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship>

Frontex, *VEGA handbook: children at airports*, 2015, http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf

Gertych, A., Zhang, A., Sayre, J., Pospiech-Kurkowska, S., Huang, H.K., «Bone age assessment of children using a digital hand atlas — Computerised medical imaging and graphics», *The Official Journal of the Computerized Medical Imaging Society*, 2007, pagg. 322-331.

Gleiser, I., Hunt, E. E., «The permanent mandibular first molar: its calcification, eruption and decay», *Am. J. Phys. Anthropol.*, 1955, Vol. 13, pagg. 253-283, doi:10.1002/ajpa.1330130206.

Greulich, W.W., Pyle, S.I., *Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist*, second edition, Stanford University Press, Stanford, 1959.

Inter-Agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, *Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children*, 2004, <http://www.refworld.org/docid/4113abc14.html>


Kt, Professor Sir Al Aynsley-Green, *The assessment of age in undocumented migrants*, Aynsley-Green consulting, 2011.

Ladwig, K-H., Brockhaus, A.C., Baumert, J. et al., *Post-traumatic stress disorder and not depression is associated with shorter leukocyte telomere length: findings from 3 000 participants in the population-based, KORA F4 Study*, Ouellette MM, ed. PLoS ONE, 2013.

Olze, A., Schmeling, A., Taniguchi, M., Maeda, H., van Niekerk, P., Wernecke, K-D., Geserick, G., «Forensic age estimation in living subjects: the ethnic factor in wisdom tooth mineralisation», *International Journal of Legal Medicine*, 2004, pagg. 170-173.

Ritz-Timme, S., Cattaneo, C., Collins, M.J. et al., «Age estimation: the state of the art in relation to the specific demands of forensic practise», *International Journal of Legal Medicine*, 2000, pagg. 29-136.

- Schutt, R.K., *Investigating the social world: the process and practice of research*, University of Massachusetts Boston, eighth edition, 2015.
- Serin, J., Rérolle, C., Pucheux, J., Dedouit, F., Telmon, N., Savall, F., Saint-Martin, P., «Contribution of magnetic resonance imaging of the wrist», *International Journal of Legal Medicine*, 2016.
- Schmeling, A. et al., «Age estimation of unaccompanied minors», *Forensic Science International*, Part 1. General considerations, 2006.
- Schmeling, A. et al., «Studies on the time-frame for ossification of the medial clavicular epiphyseal cartilage in conventional radiography», *International Journal of Legal Medicine*, 2004, Vol. 118, No 1, pagg. 5-8.
- Schmeling, A., Dettmeyer, R., Rudolf, E., Vieth, V., Geserick, G., «Forensic age estimation: methods, certainty, and the law», *Dtsch Arztebl Int*, 2016, pagg. 44-50.
- Schmeling, A., Garamendi, P.M., Prieto, J.L., Landa, M.I., «Forensic age estimation in unaccompanied minors and young living adults», *Forensic medicine — From old problems to new challenges*, 2011, edited by Prof. Duarte Nuno Vieira, InTech, ISBN: 978-953-307-262-3, <http://www.intechopen.com/books/forensic-medicine-from-old-problems-to-new-challenges/forensic-ageestimation-in-unaccompanied-minors-and-young-living-adults>
- Schmeling, A., Grundmann, C., Fuhrmann, A., Kaatsch, H-J., Knell, B., Ramsthaler, F., Reisinger, W., Riepert, T., Ritz-Timme, S., Rösing, F. W., Rötzscher, K., Geserick, G., «Criteria for age estimation in living individuals», *International Journal of Legal Medicine*, 2008, pagg. 457-460.
- Schmidt, S. et al., «Sonographic evaluation of apophyseal ossification of the iliac crest in forensic age diagnostics in living individuals», *International Journal of Legal Medicine*, 2011.
- Separated children in Europe programme, «Review of current laws, policies and practices relating to age», from a thematic working group, 2011.
- Separated children in Europe programme, *Statement of good practice*, SCEP, 2009.
- Settersten, R.A., Mayer, J., Ulrich, K., «The measurement of age, age structuring, and the life course», *Annual Review of Sociology*, Annual Reviews Stable, Vol. 23, 1997, pagg. 233-261, <http://www.jstor.org/stable/2952551>
- Smith, T., Brownlees, L., «Age assessment practices: a literature review and annotated bibliography», *Child protection section UNICEF*, 2011, http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
- Solari, A.C., Abramovitch, K., «The accuracy and precision of third molar development as an indicator of chronological age in Hispanics», *Journal of Forensic Science*, Vol. 47, No 3, 2002, pagg. 531-535.
- Tanner, J.M., Oshman, D., Lindgren, G., Grunbaum, J.A., Elsouki, R., Labarthe, D., «Reliability and validity of computer-assisted estimates of Tanner-Whitehouse skeletal maturity (CASAS): comparison with the manual method», *Journal Hormone Research in Paediatrics*, 1994, pagg. 288-294.
- Thevissen, P.W., Kvaal, S.I., Dierickx, K., Willems, G., «Ethics in age estimation of unaccompanied minors», *Journal of Forensic Odontostomatology*, 2012, pagg. 85-102.
- Tscholl, P.M., Junge, A., Dvorak, J., Zubler, V., «MRI of the wrist is not recommended for age determination in female football players of U-16/U-17 competitions», *Scandinavian Journal of Medicine and Science Sports*, 2016, pagg. 324-328.
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Child protection issue brief: birth registration*, UNHCR, 2013.
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Field handbook for the implementation of UNHCR BID guidelines*, 2011, <http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html>
- UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on international protection No 8: child asylum claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 2009.
- UNHCR, UNICEF, *Safe and sound: what states can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, UNHCR/UNICEF, 2014.
- UNHCR, *The heart of the matter: assessing credibility when children apply for asylum in the European Union*, UNHCR, 2014, <http://www.refworld.org/docid/55014f434.html> [accessed 2 July 2017].
- UNHCR, *Guidelines on determining the best interests of the child*, 2008, <http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>
- UNHCR, *Note on burden and standard of proof in refugee claims*, 1998.
- UNHCR, *Safe and sound*, p. 22, <http://www.refworld.org/docid/5423da264.html>



Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea